



10 maggio 2017

---

# **Modifica del Codice civile svizzero (Diritto successorio)**

Sintesi dei risultati  
della procedura di consultazione

---

## Indice

<b>1</b>	<b>In generale</b> .....	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Elenco dei partecipanti</b> .....	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Oggetto della consultazione (avamprogetto)</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Osservazioni generali</b> .....	<b>7</b>
4.1	Approvazione generale .....	7
4.2	Rigetto generale .....	8
4.3	Richiesta di rinvio a una commissione di esperti .....	8
4.4	Richiesta di posticipo della revisione del diritto successorio .....	8
4.5	Questioni non trattate nell'avamprogetto .....	8
4.6	Altre osservazioni generali .....	8
4.6.1	Pari trattamento linguistico .....	8
4.6.2	Statistiche .....	9
<b>5</b>	<b>Commento alle singole proposte</b> .....	<b>9</b>
5.1	Riduzione della porzione legittima .....	9
5.1.1	In generale .....	9
5.1.2	Riduzione della porzione legittima dei figli (da 3/4 a 1/2 della quota ereditaria) .....	12
5.1.3	Riduzione della porzione legittima del coniuge superstite (da 1/2 a 1/4 della quota ereditaria) .....	14
5.1.4	Soppressione della porzione legittima dei genitori (da 1/4 della quota ereditaria a 0) .....	15
5.1.5	Commento sulla formulazione dell'articolo 471 numero 1 AP-CC .....	16
5.2	Introduzione di un legato di mantenimento .....	17
5.2.1	In generale .....	17
5.2.2	Commenti sulla formulazione dell'articolo 484a AP-CC .....	24
	Articolo 484a capoverso 1 AP-CC .....	24
	Articolo 484a capoverso 2 AP-CC .....	26
	Articolo 484a capoverso 3 AP-CC .....	26
5.3	Convenzione matrimoniale che attribuisce al coniuge superstite una parte maggiore dell'aumento del regime .....	27
5.3.1	In generale .....	27
5.3.2	Commenti sulla formulazione dell'articolo 494 capoverso 4 AP-CC .....	29
5.4	Usufrutto del coniuge superstite .....	30
5.4.1	In generale .....	30
5.4.2	Commenti sulla formulazione dell'articolo 473 AP-CC .....	31
5.5	Qualità di erede legittimario del coniuge (o del partner registrato) in caso di decesso durante la procedura di divorzio (o di scioglimento) .....	31
5.5.1	In generale .....	32
5.5.2	Commenti sulla formulazione degli articoli in questione .....	34
	Articolo 120 capoverso 2 AP-CC .....	34
	Articolo 472 AP-CC .....	34
5.6	Previdenza privata vincolata, previdenza professionale e assicurazione sulla vita .....	35
5.6.1	In generale .....	35
5.6.2	Assicurazione sulla vita .....	36
5.6.3	Previdenza privata vincolante e previdenza professionale .....	38
5.6.4	Commenti sulla formulazione degli articoli in questione .....	39
	Articolo 476 capoverso 1 AP-CC .....	39

	Articolo 476 capoverso 2 AP-CC.....	40
	Articolo 529 AP-CC .....	40
5.7	Captazione di eredità .....	40
5.7.1	In generale .....	41
5.7.2	Commenti sulla formulazione dell'articolo 541a AP-CC .....	43
5.8	Diritto d'informazione successoria.....	44
5.8.1	In generale .....	44
5.8.2	Commenti sulla formulazione dell'articolo 601a AP-CC .....	46
5.9	Collazione e riduzione.....	48
5.9.1	In generale .....	48
5.9.2	Commenti sulla formulazione degli articoli in questione .....	50
	Articolo 527 numeri 1 e 3 AP-CC .....	50
	Articolo 626 capoverso 2 AP-CC.....	50
5.10	Riduzione indiretta .....	51
5.10.1	In generale .....	52
5.10.2	Commenti sulla formulazione dell'articolo 525 capoversi 2 e 3 AP-CC .....	52
5.11	Ordine delle riduzioni .....	52
5.11.1	In generale .....	53
5.11.2	Commenti sulla formulazione degli articoli in questione .....	54
	Articolo 522 capoverso 1 AP-CC.....	54
	Articolo 523 AP-CC .....	54
	Articolo 525 capoverso 1 AP-CC.....	55
	Articolo 526 capoversi 1 e 2 AP-CC .....	55
	Articolo 528 capoverso 3 AP-CC.....	56
5.12	Termine dell'azione di nullità contro i convenuti di mala fede .....	56
5.12.1	In generale .....	57
5.12.2	Commenti sulla formulazione degli articoli in questione .....	57
	Articolo 521 AP-CC .....	57
	Articolo 533 AP-CC .....	57
	Articolo 600 AP-CC .....	57
5.13	Vigilanza sugli esecutori testamentari, attestato d'esecutore testamentario e certificato ereditario.....	58
5.13.1	In generale .....	58
5.13.2	Commenti sulla formulazione degli articoli in questione .....	60
	Articolo 517 capoverso 3 AP-CC.....	60
	Articolo 518 capoverso 4 AP-CC.....	60
	Articolo 559 capoverso 1 AP-CC.....	60
5.14	Amministrazione ufficiale in seguito alla rinuncia all'eredità da parte di un erede oberato .....	61
5.14.1	In generale .....	61
5.14.2	Commenti sulla formulazione dell'articolo 578 AP-CC .....	61
5.15	Testamento audiovisivo urgente .....	62
5.15.1	In generale .....	62
5.15.2	Commenti sulla formulazione degli articoli in questione .....	63
	Articolo 506 AP-CC .....	63
	Articolo 507 AP-CC .....	63
	Articolo 508 AP-CC .....	64
5.16	Aggiornamento redazionale degli articoli 469, 482, 499 e 503 CC .....	64
5.16.1	In generale .....	64
5.16.2	Commenti sulla formulazione degli articoli in questione .....	65

Articolo 469 AP-CC .....	65
Articolo 499 AP-CC .....	65
Articolo 503 AP-CC .....	65
Articolo 519 capoversi 2 e 3 AP-CC .....	65
5.17 Priorità del legatario rispetto ai creditori dell'erede debitore del legato .....	65
5.17.1 In generale .....	66
5.17.2 Commento sulla formulazione dell'articolo 564 AP-CC .....	67
5.18 Principio del valore venale al momento della divisione.....	67
5.19 Termine abbreviato per la pubblica diffida degli eredi .....	67
5.20 Adeguamento dell'articolo 579 capoverso 2 CC alla modifica dell'articolo 626 capoverso 2 .....	68
5.20.1 In generale .....	68
5.20.2 Commento sulla formulazione dell'articolo 579 capoverso 2 AP-CC.....	69
<b>6 Questioni non trattate nell'avamprogetto.....</b>	<b>69</b>
6.1.1 Modifica del diritto successorio del coniuge superstite.....	69
6.1.2 Successione e morte digitale .....	69
6.1.3 Clausole d'arbitrato testamentarie .....	69
6.1.4 Precisazione relativa ai debiti deducibili dalla successione .....	70
6.1.5 Computo delle liberalità soggette a collazione nella massa ereditaria determinante per il calcolo delle porzioni legittime .....	70
6.1.6 Limitazione nel tempo dell'efficacia delle disposizioni a causa di morte	70
6.1.7 Possibilità d'istituire come eredi i figli del proprio coniuge a pari titolo dei figli propri .....	70
6.1.8 Discendente incapace di discernimento e sostituzione fedecommissaria .....	70
6.1.9 Disposizioni incompatibili con le obbligazioni di un contratto successorio .....	70
6.1.10 Rinuncia a testimoni per il testamento pubblico e il contratto successorio .....	71
6.1.11 Sgravio della forma olografa per il testamento e il mandato precauzionale .....	71
6.1.12 Il testamento pubblico come forma qualificata di testamento .....	71
6.1.13 Precisazione della posizione, dei diritti e dei doveri dell'esecutore testamentario.....	71
6.1.14 Limitazione dell'onorario degli esecutori testamentari .....	71
6.1.15 Indicazione della data nelle disposizioni a causa di morte .....	72
6.1.16 Nuova pubblicazione del testamento anteriore previo annullamento del testamento posteriore .....	72
6.1.17 Definizione delle condizioni d'esercizio dell'eccezione di nullità e di riduzione.....	72
6.1.18 Riduzione delle clausole di sostituzione fedecommissaria .....	72
6.1.19 Comunicazione e pubblicazione dei contratti successori e delle convenzioni matrimoniali con effetti sulla successione .....	72
6.1.20 Prolungamento del termine di pubblicazione dei testamenti .....	73
6.1.21 Chiarimento dello statuto giuridico dell'erede virtuale .....	73
6.1.22 Prolungamento e decorrenza del termine di rinuncia .....	73
6.1.23 Parte di successione dell'erede rinunciatario .....	73
6.1.24 Liquidazione ufficiale in caso di rinuncia da parte di tutti gli eredi istituiti .....	74
6.1.25 Saldo della liquidazione in seguito a rinuncia.....	74
6.1.26 Protezione dei creditori e contratto di rinuncia .....	74
6.1.27 Prolungamento del termine per chiedere il beneficio d'inventario .....	74
6.1.28 Soppressione del principio dell'unanimità per le decisioni della comunione ereditaria .....	74

6.1.29	Attribuzione all'esecutore testamentario della facoltà di promuovere azioni di petizione d'eredità e di divisione .....	75
6.1.30	Distinzione tra azione di petizione d'eredità e azioni particolari.....	75
6.1.31	Nomina da parte dell'autorità di un rappresentante della successione con poteri limitati.....	75
6.1.32	Conclusioni e termine per l'azione di divisione.....	75
6.1.33	Precisazione relativa all'oggetto dell'obbligo di collazione .....	75
6.1.34	Debitori dell'obbligo di collazione .....	76
6.1.35	Coniuge superstite come creditore dell'obbligo di collazione .....	76
6.1.36	Collazione in caso d'incapacità e di rinuncia.....	76
6.1.37	Peculiarità dell'azione di collazione .....	76
6.1.38	Precisazione dell'obbligo di collazione delle spese per l'educazione e l'istruzione dei figli .....	76
6.1.39	Equo prelevamento per i figli in tenera età o colpiti da infermità .....	76
6.1.40	Unione domestica registrata anche per persone dell'altro sesso .....	77
6.1.41	Acconto della quota ereditaria e aiuto sociale.....	77
6.1.42	Indennizzo per cure apportate .....	77
6.1.43	Allentamento delle regole sulle fondazioni di famiglia o istituzione di un trust di diritto svizzero .....	77
6.1.44	Rapporto tra trust e pretese legittimarie .....	77
6.1.45	Registro centrale dei testamenti .....	77
6.1.46	Capacità di discernimento del testatore .....	78
6.1.47	Costo dei procedimenti giudiziari e accesso alla giustizia .....	78
6.1.48	Unificazione dell'organizzazione giudiziaria e della procedura.....	78
6.1.49	Trasmissione d'impresa per successione .....	78
6.1.50	Unificazione dell'imposta sulle successioni.....	79
6.1.51	Armonizzazione fiscale delle trasmissioni d'impresa.....	79
6.1.52	Revoca di donazioni da parte dei congiunti del donatore .....	79
6.1.53	Diritto transitorio .....	79
6.1.54	Altri elementi da esaminare .....	80
<b>7</b>	<b>Accesso ai pareri.....</b>	<b>80</b>
	<b>Allegato / Anhang / Annexe.....</b>	<b>81</b>

## **Riassunto**

*Con la revisione proposta s'intende modernizzare il diritto successorio. L'accento è posto principalmente su una modifica delle porzioni legittime finalizzata ad aumentare la libertà di disporre del testatore e sull'introduzione di un legato di mantenimento a favore del partner di fatto che aveva fornito ragguardevoli prestazioni nell'interesse del defunto o di un minore che viveva in comunione domestica con il defunto e che questi avrebbe continuato a sostenere finanziariamente.*

*Nel complesso, l'avamprogetto di revisione del diritto successorio è stato accolto positivamente dai diversi partecipanti alla consultazione. L'obiettivo di aumentare la libertà di disporre del testatore ha suscitato un larghissimo consenso, mentre la riduzione della porzione del coniuge o del partner registrato superstite resta un punto controverso. Sul legato di mantenimento, una novità nel diritto successorio, i pareri sono più discordi, poiché se in molti lo considerano un progresso necessario per rispondere alle mutate esigenze di una società in costante evoluzione, altri sono scettici per quanto riguarda la necessità e le modalità di una sua introduzione.*

*Nell'insieme anche le altre modifiche o innovazioni proposte, spesso di natura più tecnica e vertenti su argomenti complessi, sono state accolte con favore. Numerose, tuttavia, sono quelle oggetto di critiche dettagliate, soprattutto da parte di professionisti del mondo accademico e della prassi giuridica.*

*Infine sono state formulate numerose nuove proposte di modifica non contemplate nell'avamprogetto che – vista l'importanza e la complessità della materia, così come le critiche espresse – giustificerebbero, per alcuni, il rinvio del testo a una commissione di esperti.*

## **1 In generale**

La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di revisione del Codice civile svizzero (diritto successorio) si è svolta dall'11 marzo al 20 giugno 2016. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati in Parlamento, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città, delle regioni di montagna e dell'economia, nonché altre organizzazioni interessate.

I 99 pareri pervenuti sono pubblicati sul sito Internet dell'Ufficio federale di giustizia (UFG)<sup>1</sup> e sono ripartiti nel modo seguente:

- Cantoni: 25;
- partiti rappresentati in Parlamento: 6;
- organizzazioni: 46;
- università: 7;
- privati: 15.

Un Cantone<sup>2</sup> e quattro organizzazioni<sup>3</sup> hanno espressamente rinunciato a prendere posizione.

<sup>1</sup> <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/gesetzgebung/erbrecht.html>.

<sup>2</sup> NW, che tuttavia sostiene l'orientamento generale dell'avamprogetto.

<sup>3</sup> CDDGP; HES-SO; UCS; ZFH.

## 2 Elenco dei partecipanti

L'elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e dei privati che hanno partecipato alla consultazione è riportato in allegato.

## 3 Oggetto della consultazione (avamprogetto)

L'avamprogetto propone un'ampia revisione del diritto successorio, che però conserva la struttura fondamentale e il nucleo primordiale del diritto vigente. L'obiettivo perseguito è di realizzare la volontà del Parlamento di rivedere e rendere più flessibile il diritto successorio per adeguarlo alla realtà sociale attuale. Questa volontà era stata espressa nel quadro dell'accoglimento della mozione depositata dal consigliere nazionale Felix Gutzwiller e intitolata «Per un diritto successorio al passo con i tempi»<sup>4</sup>.

La revisione proposta è incentrata su una riduzione della porzione legittima legale. Tale riduzione lascia all'ereditando un margine di manovra più ampio per disporre dei propri beni e favorire maggiormente le persone di sua scelta con una disposizione a causa di morte, per esempio il partner di fatto, i figliastri o chi prende in mano la sua impresa. Nella revisione si rinuncia a concedere ad altre persone lo statuto di erede legittimo o di erede legittimario (riservatario).

L'avamprogetto propone inoltre l'introduzione, a precise condizioni definite dalla legge, di un cosiddetto «legato di mantenimento» a favore del partner di fatto o di un minorene.

Infine sono proposte diverse modifiche e novità legislative su temi a volte molto tecnici, finalizzate a colmare lacune legislative, a risolvere alcune controversie dottrinali e a chiarire determinati aspetti ove necessario.

## 4 Osservazioni generali

In generale, i pareri pervenuti possono essere suddivisi in tre categorie principali: quelli a sostegno dell'avamprogetto del Consiglio federale (integralmente o nelle sue grandi linee), quelli che lo rigettano nel suo insieme e quelli che chiedono di rimandarlo a una commissione di esperti per migliorarne gli aspetti più tecnici. Tuttavia, non tutti i pareri esprimono sempre in modo chiaro un'adesione o un'opposizione: numerosi sono quelli che formulano osservazioni o proposte di modifica su diversi punti trattati. Questi pareri sono presentati nel capitolo che segue, relativo ai commenti dettagliati sulle diverse proposte del Consiglio federale.

### 4.1 Approvazione generale

Dalla consultazione emerge che 19 Cantoni<sup>5</sup>, due partiti politici<sup>6</sup>, nove organizzazioni<sup>7</sup> e quattro privati<sup>8</sup> sostengono l'avamprogetto proposto dal Consiglio federale, integralmente oppure nelle sue grandi linee, principalmente per i motivi illustrati nel rapporto esplicativo.

---

<sup>4</sup> 10.3524 «Per un diritto successorio al passo con i tempi»; <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20103524>.

<sup>5</sup> AG; AI; AR; BE; BL; BS; FR; GE; GL; JU; LU; OW; SH; SZ; TG; TI; UR; ZG; ZH.

<sup>6</sup> PBD; PS.

<sup>7</sup> CSA; DPS; economiesuisse; MyHappyEnd; Network; OdA GE; Pink Cross; SKF; USDCR.

<sup>8</sup> Achermann; Guth; Marberger; Unternährer.

Un Cantone<sup>9</sup>, tre partiti politici<sup>10</sup>, tre organizzazioni<sup>11</sup> e tre privati<sup>12</sup> condividono e appoggiano la linea tracciata dal legislatore nell'avamprogetto, oppure vorrebbero che questi si spingesse ancora più in là di quanto proposto.

## 4.2 Rigetto generale

Un Cantone<sup>13</sup>, un partito politico<sup>14</sup> e due organizzazioni<sup>15</sup> si oppongono all'avamprogetto nel suo insieme, poiché lo ritengono suscettibile di indebolire o svilire la famiglia. Sono dell'avviso che non vi sia necessità di modificare il diritto vigente, che ha dato buona prova di sé.

## 4.3 Richiesta di rinvio a una commissione di esperti

Numerose organizzazioni e privati specialisti del settore<sup>16</sup> ritengono che l'avamprogetto non sia sufficientemente maturo e debba imperativamente essere sottoposto a una commissione di esperti del mondo accademico e professionale per rielaborazione e riconsiderazione prima di poter essere presentato alle Camere federali. Le critiche espresse vertono principalmente su aspetti molto tecnici e complessi (ma sostanziali) del diritto successorio, e non sulle scelte politiche.

## 4.4 Richiesta di posticipo della revisione del diritto successorio

Un partito politico<sup>17</sup> ritiene indispensabile coordinare la revisione del diritto successorio con quella del diritto di famiglia in corso ed eventualmente attendere la fine di questa revisione o la trattazione dei pertinenti interventi parlamentari prima di iniziare i lavori.

## 4.5 Questioni non trattate nell'avamprogetto

Diversi partecipanti hanno espresso il loro rincrescimento per il fatto che numerose questioni non siano state trattate nell'avamprogetto o hanno chiesto esplicitamente che siano trattate nella revisione in corso. Questi aspetti sono presentati nel capitolo 6.

## 4.6 Altre osservazioni generali

### 4.6.1 Pari trattamento linguistico

Secondo un partecipante la menzione sistematica, per motivi di correttezza politica, della forma maschile e di quella femminile, così come del matrimonio e dell'unione domestica registrata appesantisce il testo di legge e lo rende meno intellegibile. Occorrerebbe precisare in un unico articolo che «l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio», affinché ciò si applichi al diritto successorio nel suo insieme<sup>18</sup>.

---

<sup>9</sup> GR.

<sup>10</sup> PLR; PPD; pvl.

<sup>11</sup> FER; JuCH; USAM.

<sup>12</sup> Gysin; Lauterbach; Sahin.

<sup>13</sup> VS.

<sup>14</sup> UDC.

<sup>15</sup> UNI BE; USC.

<sup>16</sup> bavaab (pag. 5); COFF (pag. 3); FSN (pag. 11); NK BS (pag. 1); successio (pagg. 3, 15); UNI BE (pag. 21); UNI BS (pag. 32); UNI FR (pag. 1); UNI ZH (pag. 3); WengerPlattner (pag. 15); Baddeley (pag. 15); Schuler (pag. 1).

<sup>17</sup> PLR (pag. 1).

<sup>18</sup> SZ (pag. 2).

## 4.6.2 Statistiche

Un partecipante si rammarica che nell'avamprogetto non siano fornite statistiche di genere, le quali permetterebbero di illustrare la realtà, segnatamente per quanto attiene alla situazione finanziaria dei coniugi e dei partner di fatto superstiti<sup>19</sup>.

# 5 Commento alle singole proposte

## 5.1 Riduzione della porzione legittima

La proposta generale di ridurre la porzione legittima è stata, globalmente, accolta in modo molto positivo.

In generale 16 Cantoni<sup>20</sup>, tre partiti politici<sup>21</sup>, 19 organizzazioni<sup>22</sup> e cinque privati<sup>23</sup> sono favorevoli; un Cantone<sup>24</sup>, un partito politico<sup>25</sup>, due organizzazioni<sup>26</sup> e due privati<sup>27</sup> sono piuttosto favorevoli, mentre tre Cantoni<sup>28</sup>, un partito politico<sup>29</sup>, tre organizzazioni<sup>30</sup> e un privato<sup>31</sup> sono contrari o piuttosto contrari.

### 5.1.1 In generale

#### Aspetti positivi

- La riduzione della porzione legittima e l'aumento della porzione disponibile che ne risulta offriranno maggiore libertà e un margine di manovra più ampio al disponente<sup>32</sup>.
- La trasmissione di imprese o altri patrimoni costituenti un'unità sarà facilitata, con ricadute positive per l'economia<sup>33</sup>.
- La situazione dei figli nati fuori dal matrimonio o da una precedente relazione, del coniuge o del partner registrato superstite e dei nipoti sarà migliorata in modo da risultare più conforme alla realtà sociale attuale<sup>34</sup>.

---

<sup>19</sup> CSP (pag. 1).

<sup>20</sup> AG (pag. 1); BE (pag. 1); BL (pag. 1); FR (pag. 1); GL (pag. 1); JU (pag. 1); LU (pag. 1); NE (pag. 1), OW (pag. 1); SG (pag. 1); SH (pag. 1); SZ (pag. 1); TG (pag. 1); TI (pag. 1); UR (pag. 1); ZH (pag. 2).

<sup>21</sup> PBD (pag. 1); pvl (pag. 2); PS (pag. 1).

<sup>22</sup> CSA (pag. 2); FZ ZH (pag. 1); economiesuisse (pag. 2); hotelleriesuisse (pag. 1); MyHappyEnd (pag. 2); Network (pag. 1); OdA GE (pag. 1); Pink Cross (pag. 1); Pro Single (pag. 1); Relève PME (pag. 1); SKF (pag. 1); SSIC (pag. 2); successio (pag. 5); swisNot (pag. 1); UNINE (pag. 2); USAM (pag. 2); USS (pag. 1); VPAG (pag. 2); VSM (pag. 1).

<sup>23</sup> Achermann (pag. 1); Guinand (pag. 1); Gysin (pag. 2); Marberger (pag. 2); Unternährer (pag. 2).

<sup>24</sup> GR (pag. 1).

<sup>25</sup> PPD (pag. 1).

<sup>26</sup> FER (pag. 2); Pro Familia (pag. 2).

<sup>27</sup> Guth (pag. 1); Lauterbach (pag. 1).

<sup>28</sup> SO (pag. 1); VD (pag. 1); VS (pag. 2).

<sup>29</sup> UDC (pag. 2).

<sup>30</sup> AK BS (pag. 1); UNI BE (p 7); USC (pag. 1).

<sup>31</sup> Sahin (pag. 7).

<sup>32</sup> AG (pag. 1); GE (pag. 1); GR (pag. 1); JU (pag. 1); LU (pag. 1); SG (pag. 1); SH (pag. 1); TG (pag. 1); TI (pag. 2); UR (pag. 1); PBD (pag. 1); PLR (pag. 2); PS (pag. 1); pvl (pag. 2); economiesuisse (pag. 2); DPS (pag. 1); FZ ZH (pag. 1); Niklaus (pag. 2); OdA GE (pag. 1); Pro Familia (pag. 2); Relève PME (pag. 1); SSIC (pag. 2); successio (pag. 5); swisNot (p.1); UNI GE (pag. 3); UNINE (pag. 3); USAM (pag. 2); USDCCR (pag. 2); VPAG (pag. 2); VSM (pag. 1).

<sup>33</sup> AG (pag. 1); BE (pag. 1); BL (pag. 1); GL (pag. 1); GR (pag. 2); JU (pag. 1); LU (pag. 1); UR (pag. 1); PBD (pag. 1); PPD (pag. 1); PLR (pag. 2); PS (pag. 1); pvl (pag. 2); FER (pag. 2); Forum PMI (pag. 1); hotelleriesuisse (pag. 1); NK BS (pag. 2); Relève PME (pag. 1); SSIC (pag. 2); successio (pag. 5); swisNot (p.1); USAM (pag. 2); VPAG (pag. 2); VSM (pag. 1).

<sup>34</sup> AG (pag. 1); BL (pag. 1); GL (pag. 1); GR (pag. 2); LU (pag. 1); NE (pag. 1); SG (pag. 1); SH (pag. 1); UR (pag. 1); PBD (pag. 1); PS (pag. 1); pvl (pag. 2); economiesuisse (pag. 2); DPS (pag. 1); FZ ZH (pag. 1); NK BS (pag. 2); Pro Familia (pag. 3); swisNot (p.1); UNINE (pag. 3). USDCCR (pag. 2).

- La flessibilizzazione proposta è una soluzione equilibrata, che si colloca fra la liberalizzazione totale (soppressione della porzione legittima) e la tradizione giuridica svizzera che prevede la trasmissione del patrimonio di famiglia alla generazione seguente<sup>35</sup>.
- La riduzione della porzione legittima avrà un effetto dissuasivo sulla tentazione di ricorrere a espedienti complessi per organizzare la successione e ridurrà il numero di controversie fra eredi<sup>36</sup>.
- Le porzioni legittime legali diventeranno più simili a quelle vigenti nei Paesi vicini<sup>37</sup>.
- Il fatto di modificare unicamente la porzione legittima e non il diritto delle successioni *ab intestato*, tuttora adeguato ai tempi, è accolto con favore<sup>38</sup>.
- Le coppie di fatto non vanno parificate alle coppie sposate o in unione domestica registrata. Ciascuno è libero di scegliere il modo di vivere che preferisce, con i vantaggi e gli svantaggi che questo comporta<sup>39</sup>.

### Aspetti negativi

- L'importanza dei legami familiari non dovrebbe essere ridotta nel diritto successorio ed è inopportuno indebolire l'istituto del matrimonio e la famiglia tradizionale<sup>40</sup>.
- Non è necessario modificare il diritto relativo alle porzioni legittime: le porzioni disponibili offrono già un margine di libertà sufficiente per trovare soluzioni individuali adeguate, se necessario per mezzo di un contratto successorio. Il problema delle famiglie ricomposte è largamente sopravvalutato<sup>41</sup>.
- Visti i vantaggi incontestabili delle porzioni legittime, occorre intervenire con cautela. Per raggiungere il duplice obiettivo menzionato nel rapporto, di facilitare la trasmissione delle imprese di famiglia e di favorire il partner di fatto o il figliastro, è possibile ridurre la porzione legittima in modo veramente mirato<sup>42</sup>.
- La riduzione della porzione legittima avrà come conseguenza un aumento delle ingiustizie (perché sarebbero favoriti il secondo coniuge o i figli nati da un secondo matrimonio), dei conflitti familiari e delle azioni giudiziarie promosse per annullare o ridurre le disposizioni a causa di morte<sup>43</sup>.
- L'obiettivo perseguito di favorire il coniuge superstite non si giustifica: rispetto ai discendenti, questi è già sufficientemente o eccessivamente favorito dal diritto attuale, dal momento che il disponente può attribuirgli l'intero aumento del regime matrimoniale. La possibilità di favorire il coniuge superstite svantaggia in larga misura i figli non comuni, la cui successione dipende in gran parte dall'ordine in cui vengono a mancare i coniugi. Questa possibilità non tiene inoltre conto del fatto che gran parte del patrimonio di numerosi coniugi è costituito dagli averi previdenziali, che, di regola, sono ereditati dal coniuge superstite. Sarebbe opportuno rafforzare, e non indebolire ulteriormente, la posizione dei discendenti<sup>44</sup>.

---

<sup>35</sup> CP (pag. 2); *economiesuisse* (pag. 2).

<sup>36</sup> UNINE (pag. 3).

<sup>37</sup> SG (pag. 1).

<sup>38</sup> UNINE (pag. 2).

<sup>39</sup> SO (pag. 1); AK BS (pag. 4).

<sup>40</sup> SO (pag. 1); VS (pag. 2); UDC (pag. 2); USC (pag. 1); Sahin (pag. 5).

<sup>41</sup> UDC (pag. 2); AK BS (pag. 6); USC (pag. 1).

<sup>42</sup> UNI BE (pag. 7).

<sup>43</sup> SO (pag. 1); AK BS (pag. 4); NK BS (pag. 2).

<sup>44</sup> AK BS (pag. 3).

- Nemmeno l’obiettivo perseguito di favorire i figli del coniuge risulta convincente, poiché questi beneficiano già della successione del loro genitore e potrebbero in tal modo essere doppiamente favoriti<sup>45</sup>.
- La proposta non risolverà la problematica delle coppie di fatto e/o degli affiliati non adottati<sup>46</sup>.
- Se l’obiettivo è di favorire il partner di fatto o i figliastri, converrebbe ridurre le imposte cantonali di successione e non svantaggiare i figli consanguinei<sup>47</sup>.
- Il partner di fatto o i figliastri che beneficerebbero della porzione disponibile sarebbero massicciamente tassati dal fisco<sup>48</sup>.
- Ridurre la porzione legittima e favorire così le disparità di trattamento e i conflitti familiari in migliaia di casi di successione all’anno per agevolare la trasmissione di qualche impresa di famiglia non è giustificato, in quanto nessuno studio e nessuna statistica sull’argomento ne dimostrano il bisogno<sup>49</sup>.
- La porzione legittima protegge da disposizioni a causa di morte formulate in fin di vita con capacità talvolta ridotte e da casi di captazione di eredità: il rischio di abusi aumenta proporzionalmente alla riduzione di questa porzione<sup>50</sup>.
- L’avamprogetto non prevede una flessibilizzazione tale da consentire la trasmissione di una parte della porzione legittima dei discendenti direttamente ai nipoti o la ripartizione della porzione complessiva dei discendenti in parti disuguali<sup>51</sup>.
- Ridurre la porzione legittima permetterà di trasmettere i propri beni a terzi, piuttosto che a eredi finanziariamente dipendenti dalla collettività pubblica, il che avrà ripercussioni negative sulle finanze pubbliche<sup>52</sup>.
- La riforma auspicata dovrebbe avere una portata più ampia, in modo da avvicinare ancora di più la situazione del partner di fatto a quella del coniuge superstite<sup>53</sup>.

### Punti in sospeso

- Sarebbe opportuno rinunciare integralmente alla porzione legittima legale per evitare i numerosi problemi ad essa connessi: in compenso si potrebbe estendere il legato di mantenimento al coniuge e al partner registrato superstite, come pure ai figli. Questa soluzione più flessibile, vicina alla «*family provision*» del diritto anglosassone, porrebbe fine in modo vantaggioso al rigido sistema delle porzioni legittime<sup>54</sup>.
- Nulla indica che la modifica proposta basti a evitare la frammentazione di un’impresa, in particolare quando quest’ultima costituisce la parte essenziale dei beni del defunto. Il rapporto esplicativo non approfondisce sufficientemente questo punto e non fornisce nemmeno dati statistici in merito. Forse sarebbe stato opportuno spingersi oltre e prevedere disposizioni legali speciali per i casi di trasmissione di imprese<sup>55</sup>.
- L’aumento della porzione disponibile dovrebbe o potrebbe essere limitato a determinati casi particolari, come la trasmissione di imprese o la volontà di favorire una persona che

---

<sup>45</sup> AK BS (pag. 4).

<sup>46</sup> PLR (pag. 2).

<sup>47</sup> UDC (pag. 3).

<sup>48</sup> Baddeley (pag. 13).

<sup>49</sup> AK BS (pag. 5); UNI BE (pag. 7).

<sup>50</sup> AK BS (pag. 6); SAGW (pag. 1); USC (pag. 1); USDCR (pag. 2).

<sup>51</sup> Pro Familia (pag. 2); Baddeley (pag. 6).

<sup>52</sup> AK BS (pag. 7).

<sup>53</sup> GR (pag. 1).

<sup>54</sup> pvl (pag. 2).

<sup>55</sup> CP (pag. 2); FER (pag. 2); GDS (pag. 5).

- ha assistito il testatore, oppure essere vincolato a un obbligo di motivare o, ancora, all'uso del testamento pubblico. Queste soluzioni permetterebbero di limitare i casi di abuso a danno del testatore che non fosse più in possesso di tutte le sue facoltà mentali<sup>56</sup>.
- La riduzione della porzione legittima dovrebbe essere possibile soltanto a favore di singoli eredi, dei partner di fatto, dei figliastri o dei congiunti, in particolare per evitare casi di abuso o per favorire la trasmissione di imprese<sup>57</sup>.
  - Ci si può chiedere se le quote ereditarie non debbano essere diverse a seconda dell'ammontare della successione<sup>58</sup>.
  - Sarebbe opportuno recepire nel disciplinamento giuridico delle porzioni legittime le disposizioni del diritto dei regimi matrimoniali che permettono al coniuge debitore di chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà (artt. 203 cpv. 2, 235 cpv. 2 e 250 cpv. 2 CC)<sup>59</sup>.
  - Nonostante l'aumento della speranza di vita e il miglioramento della sicurezza sociale delle persone anziane, l'effetto devolutivo del diritto successorio non va sottovalutato. Con il decesso del primo genitore, i discendenti dovrebbero ereditare una parte del capitale, perlomeno nelle successioni riguardanti ingenti patrimoni<sup>60</sup>.
  - Gli eredi legittimari dovrebbero poter beneficiare della porzione legittima loro spettante direttamente dopo il decesso dell'ereditando, per evitare che persone malintenzionate prolunghino la procedura di divisione ereditaria<sup>61</sup>.

### 5.1.2 Riduzione della porzione legittima dei figli (da 3/4 a 1/2 della quota ereditaria)

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla riduzione della porzione legittima dei figli hanno in larga maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli sei Cantoni<sup>62</sup>, due partiti politici<sup>63</sup>, 19 organizzazioni<sup>64</sup> e sette privati<sup>65</sup> e piuttosto favorevoli due organizzazioni<sup>66</sup>. Sono invece contrari o piuttosto contrari due Cantoni<sup>67</sup>, un partito politico<sup>68</sup>, due organizzazioni<sup>69</sup> e un privato<sup>70</sup>.

#### Aspetti positivi

- In generale, gli argomenti addotti a favore di una riduzione della porzione legittima (cfr. punto 5.1.1) si applicano anche alla riduzione della porzione legittima dei figli.

---

<sup>56</sup> SAGW (pag. 1).

<sup>57</sup> USC (pag. 1), USDCR (pag. 2).

<sup>58</sup> UNI ZH (pag. 2).

<sup>59</sup> successio (pag. 5).

<sup>60</sup> UNI ZH (pag. 2).

<sup>61</sup> SVE (pag. 5).

<sup>62</sup> BL (pag. 1); GE (pag. 1); JU (pag. 1); NE (pag. 1); SG (pag. 1); SH (pag. 1).

<sup>63</sup> PLR (pag. 2); pvl (pag. 2).

<sup>64</sup> CSA (pag. 2); CSP (pag. 2); DPS (pag. 1); Forum PMI (pag. 1); FSN (pag. 2); FZ ZH (pag. 1); GDS (pag. 4); JuCH (pag. 3); MyHappyEnd (pag. 2); Network (pag. 1); NK BS (pag. 2); Pro Familia (pag. 2); Relève PME (pag. 1); UNI FR (pag. 1); UNIL (pag. 2); UNINE (pag. 2); USDCR (pag. 2); USS (pag. 1); VPAG (pag. 2).

<sup>65</sup> Achermann (pag. 2); Guinand (pag. 1); Guth (pag. 1); Gysin (pag. 2); Lauterbach (pag. 2); Marberger (pag. 2); Unternährer (pag. 2).

<sup>66</sup> CP (pag. 2); UNI GE (pag. 3).

<sup>67</sup> SO (pag. 1); VD (pag. 1).

<sup>68</sup> UDC (pag. 2).

<sup>69</sup> AK BS (pag. 2); USC (pag. 1).

<sup>70</sup> Sahin (pag. 3).

- La riduzione della porzione legittima dei discendenti sembra giustificata, in quanto nella maggior parte dei casi questi ultimi ereditano quando si sono già costruiti un'esistenza economica propria<sup>71</sup>.
- La proposta aumenta la libertà di disporre e permette, da sola, di raggiungere gli obiettivi della mozione Gutzwiller<sup>72</sup>.
- La riduzione della porzione legittima dei discendenti consente di favorire il coniuge o partner registrato superstite, di modo che possa conservare l'abitazione o la proprietà di famiglia<sup>73</sup>.

#### Aspetti negativi

- Così com'è attualmente, la porzione legittima dei figli è adeguata<sup>74</sup>.
- Non occorre indebolire la solidarietà in seno alla famiglia<sup>75</sup>.
- Una porzione legittima elevata garantisce la parità fra discendenti ed evita sentimenti di ingiustizia, conflitti e processi che, dal canto loro, verrebbero favoriti dall'aumento della porzione disponibile. Queste ripercussioni negative sarebbero in contrasto con l'obiettivo perseguito dal diritto successorio<sup>76</sup>.
- La riduzione della porzione legittima dei discendenti permetterebbe di favorire in misura più ampia il coniuge superstite mediante convenzione matrimoniale, a scapito dei figli non comuni, esplicitamente protetti dalla legge<sup>77</sup>.

#### Punti in sospeso

- Si sarebbero potute proporre soluzioni ispirate al diritto estero, per esempio quote e porzioni legittime diverse a seconda del numero di figli o un diritto di partecipazione agli utili per i discendenti non attributari dell'impresa o della villa di famiglia<sup>78</sup>.
- Si sarebbe potuta immaginare una disposizione che imponesse l'attribuzione della porzione disponibile almeno nei casi di ripresa dell'impresa o della villa di famiglia da parte di alcuni discendenti<sup>79</sup>.
- È lecito chiedersi se la porzione legittima dei figli si giustifichi ancora, segnatamente quando questi non sono più soggetti all'autorità parentale e non sono più in formazione, oppure se non sarebbe opportuno istituire un limite di età<sup>80</sup>.
- Una porzione legittima pari a metà della quota ereditaria impedisce di parificare la famiglia originata da un primo matrimonio a una nuova famiglia i cui legami, pur non essendo stati formalizzati, sono altrettanto stretti<sup>81</sup>.
- Una porzione legittima pari a un terzo della quota ereditaria per i discendenti potrebbe inoltre essere presa in considerazione se la porzione disponibile fosse aumentata in misura maggiore di quanto previsto dall'avamprogetto<sup>82</sup>.
- Se la porzione legittima dei discendenti è ridotta, occorre interrogarsi sull'opportunità di mantenere il sistema dell'usufrutto per il coniuge superstite (art. 473 CC). Questo sistema

---

<sup>71</sup> GDS (pag. 5); Pro Familia (pag. 2); UNI FR (pag. 2); UNI GE (pag. 2); UNINE (pag. 3); Baddeley (pag. 4).

<sup>72</sup> UNIL (pag. 2); UNINE (pag. 3).

<sup>73</sup> USDCR (pag. 2).

<sup>74</sup> SO (pag. 1).

<sup>75</sup> AK BS (pag. 3);

<sup>76</sup> AK BS (pag. 3); USC (pag. 2).

<sup>77</sup> UNI GE (pag. 3).

<sup>78</sup> Baddeley (pag. 12).

<sup>79</sup> Baddeley (pag. 12).

<sup>80</sup> BL (pag. 2); UNI GE (pag. 3).

<sup>81</sup> UNI GE (pag. 3).

<sup>82</sup> GDS (pag. 5).

si giustifica se la porzione legittima dei discendenti è importante, e meno se è sensibilmente ridotta, motivo per cui potrebbe essere abolito. Lo stesso vale per la norma, criticata, della sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza nel caso di un discendente incapace di discernimento (art. 492a CC)<sup>83</sup>.

- La riduzione della porzione legittima dei figli è problematica nei casi di matrimonio speculativo finalizzato a ereditare dal proprio coniuge. Il rischio potrebbe essere evitato, per esempio, se la porzione legittima del coniuge diventasse effettiva soltanto dopo cinque anni di matrimonio o di unione domestica registrata<sup>84</sup>.

### 5.1.3 Riduzione della porzione legittima del coniuge superstite (da 1/2 a 1/4 della quota ereditaria)

I pareri dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla proposta di ridurre la porzione legittima del coniuge superstite sono discordi.

Sono favorevoli alla proposta cinque Cantoni<sup>85</sup>, un partito politico<sup>86</sup>, 11 organizzazioni<sup>87</sup> e cinque privati<sup>88</sup>. Sono invece contrari o piuttosto contrari tre Cantoni<sup>89</sup>, un partito politico<sup>90</sup>, 11 organizzazioni<sup>91</sup> e due privati<sup>92</sup>.

#### Aspetti positivi

- In generale, gli argomenti addotti a favore di una riduzione della porzione legittima (cfr. punto 5.1.1) si applicano anche alla riduzione della porzione legittima del coniuge superstite.
- La doppia proposta di ridurre la porzione legittima dei discendenti e del coniuge superstite appare ragionevole, poiché permette di tutelare i diritti successori delle persone interessate, pur aumentando la libertà di disporre del testatore<sup>93</sup>.

#### Aspetti negativi

- La riduzione della porzione legittima del coniuge o del partner registrato superstite è in contrasto con il miglioramento dello statuto successorio di queste persone, con il principio di solidarietà fra coniugi finalizzato al mantenimento del tenore di vita dopo il decesso dell'ereditando e con gli interessi del coniuge che non riprende in mano l'impresa<sup>94</sup>.
- Così com'è attualmente, la porzione legittima del coniuge e del partner registrato superstite è adeguata<sup>95</sup>.
- La riduzione proposta rischia di essere problematica quando il coniuge superstite si trova in una situazione economica meno confortevole di quella della persona defunta (casalinga/casalingo): per questo motivo potrebbe non essere più in grado di sostenere le spese

---

<sup>83</sup> UNIL (pag. 3).

<sup>84</sup> SVE (pag. 5).

<sup>85</sup> BL (pag. 1); JU (pag. 1); NE (pag. 1); SG (pag. 1); SH (pag. 1).

<sup>86</sup> pvl (pag. 2).

<sup>87</sup> CP (pag. 2); CSA (pag. 2); DPS (pag. 1); Forum PMI (pag. 1); MyHappyEnd (pag. 2); Network (pag. 1); Relève PME (pag. 1); UNIL (pag. 2); UNINE (pag. 2); USS (pag. 1); VPAG (pag. 2).

<sup>88</sup> Guinand (pag. 1); Gysin (pag. 2); Marberger (pag. 2); Sahin (pag. 3); Unternährer (pag. 2).

<sup>89</sup> GE (pag. 1); SO (pag. 1); VD (pag. 1).

<sup>90</sup> UDC (pag. 2).

<sup>91</sup> AK BS (pag. 2); CSP (pag. 2); DPS (pag. 1); JuCH (pag. 3); NK BS (pag. 2); Pro Familia (pag. 2); Niklaus (pag. 1); UNI FR (pag. 2); UNI GE (pag. 4); USC (pag. 2); USDCR (pag. 2).

<sup>92</sup> Guth (pag. 1); Lauterbach (pag. 1).

<sup>93</sup> UNINE (pag. 3).

<sup>94</sup> GE (pag. 1); ZH (pag. 2); AK BS (pag. 2); GDS (pag. 4); Pro Familia (pag. 2); Uni BE (pag. 8); UNI FR (pag. 2); UNI GE (pag. 4); Baddeley (pag. 10).

<sup>95</sup> SO (pag. 1); NK BS (pag. 2); UNI FR (pag. 2); UNI GE (pag. 4); Lauterbach (pag. 1).

di cura e potrebbe essere costretto a vendere la propria abitazione o a ricorrere all'aiuto sociale a carico dei Cantoni e dei Comuni<sup>96</sup>.

- Non è giusto ridurre la porzione legittima del coniuge o del partner registrato superstite (-1/2) in misura maggiore di quella dei figli (-1/3), poiché ciò non corrisponde nemmeno alle disposizioni testamentarie formulate in linea generale. Se fosse ridotta, dovrebbe passare da metà a un terzo della quota ereditaria<sup>97</sup>.
- La porzione legittima del coniuge o del partner registrato superstite dovrebbe essere pari o superiore a quella dei discendenti<sup>98</sup>.
- Le donne coniugate anziane che sopravvivono al coniuge possono necessitare di maggiori risorse economiche dei discendenti. Non è auspicabile che la loro condizione peggiori a seguito della riduzione della loro porzione legittima. La povertà tra gli anziani colpisce più le donne che gli uomini<sup>99</sup>.

#### Punto in sospeso

- Una riduzione della porzione legittima del coniuge o del partner registrato superstite a un terzo della quota ereditaria sarebbe sufficiente per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla revisione. Se la modifica mirante a escludere dalla successione gli averi della previdenza professionale del pilastro 3a dovesse passare, sarebbe corretta una riduzione della porzione legittima a un quarto, mentre in caso contrario sarebbe corretta una riduzione a un terzo della quota ereditaria<sup>100</sup>.

### **5.1.4 Soppressione della porzione legittima dei genitori (da 1/4 della quota ereditaria a 0)**

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla riduzione della porzione legittima dei genitori hanno in larga maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli sei Cantoni<sup>101</sup>, due partiti politici<sup>102</sup>, 19 organizzazioni<sup>103</sup> e cinque privati<sup>104</sup>. Sono invece contrari o piuttosto contrari due Cantoni<sup>105</sup>, due partiti politici<sup>106</sup>, un'organizzazione<sup>107</sup> e due privati<sup>108</sup>.

#### Aspetti positivi

- Quando ereditano dai loro discendenti, solitamente i genitori hanno già un'età avanzata e i loro bisogni sono in genere coperti. Soltanto in rari casi la soppressione della loro porzione legittima potrebbe diventare problematica<sup>109</sup>.
- Nella maggior parte dei casi, i genitori sono premorti oppure vi sono eredi della prima parentela che beneficiano della successione<sup>110</sup>.

<sup>96</sup> BL (pag. 2); SO (pag. 1); DPS (pag. 1); ZH (pag. 2); Baddeley (pag. 10).

<sup>97</sup> ZH (pag. 2); successio (pag. 5); UNI FR (pag. 2); Guth (pag. 2).

<sup>98</sup> DPS (pag. 1); USDCR (pag. 2).

<sup>99</sup> GE (pag. 1); PPD (pag. 1); JuCH (pag. 3); Niklaus (pag. 2).

<sup>100</sup> FSN (pag. 2).

<sup>101</sup> BL (pag. 1); GE (pag. 1); JU (pag. 1); NE (pag. 1); SG (pag. 1); SH (pag. 1).

<sup>102</sup> PLR (pag. 2); pvl (pag. 2).

<sup>103</sup> CP (pag. 2); CSA (pag. 2); CSP (pag. 2); DPS (pag. 1); FSN (pag. 2); FZ ZH (pag. 1); GDS (pag. 2); JuCH (pag. 3); MyHappyEnd (pag. 2); Network (pag. 1); NK BS (pag. 2); Pro Familia (pag. 2); Relève PME (pag. 1); UNI FR (pag. 1); UNI GE (pag. 2); UNINE (pag. 2); USC (pag. 3); USDCR (pag. 2); VPAG (pag. 2).

<sup>104</sup> Achermann (pag. 1); Guth (pag. 1); Lauterbach (pag. 1); Marberger (pag. 2); Unternährer (pag. 2).

<sup>105</sup> SO (pag. 1); VD (pag. 1).

<sup>106</sup> PPD (pag. 1); UDC (pag. 2).

<sup>107</sup> UNIL (pag. 2).

<sup>108</sup> Gysin (pag. 3); Sahin (pag. 4).

<sup>109</sup> UNI FR (pag. 2); Baddeley (pag. 12).

<sup>110</sup> Niklaus (pag. 2).

- La soppressione della porzione legittima dei genitori andrà a vantaggio del coniuge o del partner registrato superstite, delle coppie senza figli e di altri congiunti; perlomeno il testatore avrà la possibilità di favorirli in misura maggiore<sup>111</sup>.
- Nel contesto sociale attuale, la limitazione della libertà di disporre che la porzione legittima dei genitori comporta non si giustifica più, in particolare quando la persona defunta non ha discendenti<sup>112</sup>.

#### Aspetti negativi

- Così com'è attualmente, la porzione legittima dei genitori è adeguata<sup>113</sup>.
- La soppressione di questa porzione è contraria all'importante principio della solidarietà in seno alla famiglia e al dovere morale di prestare sostegno ai propri genitori<sup>114</sup>.
- Nella maggior parte dei casi in cui i genitori ereditano dai loro discendenti, è perché questi ultimi vengono a mancare in giovane età e il patrimonio che lasciano è frutto della trasmissione successoria della famiglia piuttosto che del loro lavoro. Di norma l'attaccamento dei giovani defunti ai loro genitori e l'origine familiare del loro patrimonio giustificano il mantenimento della porzione legittima dei genitori. Questa porzione dovrebbe scomparire in presenza di un coniuge o di un partner registrato superstite<sup>115</sup>.
- Sussiste un interesse pubblico a mantenere la porzione legittima dei genitori, affinché questi ultimi abbiano sufficienti mezzi economici per coprire le spese di un ricovero in una casa per anziani<sup>116</sup>.

#### Punti in sospeso

- La soppressione della porzione legittima dei genitori all'articolo 471 numero 2 CC, richiederebbe per coerenza e imperativamente anche la soppressione del termine «genitori» nell'articolo 470 CC<sup>117</sup>.
- La soppressione della porzione legittima dei genitori – porzione che sussiste soltanto se chi muore non lascia discendenti – richiederebbe per coerenza anche la modifica dell'obbligo di soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente (art. 328 cpv. 1 CC), dato che questo obbligo funge per così dire da *pendant* della porzione legittima nel diritto di famiglia<sup>118</sup>.
- Sarebbe giusto che la legge prevedesse una clausola di rigore o un altro tipo specifico di legato di mantenimento in favore dei genitori, qualora la perdita della porzione legittima dovesse arrecare loro gravi problemi economici<sup>119</sup>.

### **5.1.5 Commento sulla formulazione dell'articolo 471 numero 1 AP-CC**

- Un partecipante ritiene che la versione tedesca sarebbe da preferire, perché più chiara: «Für die Nachkommen anteilig die Hälfte des gesetzlichen Erbteils»<sup>120</sup>.

---

<sup>111</sup> NE (pag. 1); SH (pag. 1); FZ ZH (pag. 1); swisNot (p. 2); UNI GE (pag. 2).

<sup>112</sup> UNINE (pag. 2).

<sup>113</sup> SO (pag. 1); UDC (pag. 3).

<sup>114</sup> PPD (pag. 1); Gysin (pag. 3).

<sup>115</sup> UNIL (pag. 2).

<sup>116</sup> AK BS (pag. 2).

<sup>117</sup> AK BS (pag. 8); bavaab (pag. 2); UNIL (pag. 5), UNI FR (pag. 1); Waldmann Petitpierre (pag. 1); WengerPlattner (pag. 12).

<sup>118</sup> JuCH (pag. 3); UNI BS (pag. 5).

<sup>119</sup> Baddeley (pag. 12).

<sup>120</sup> SVE (pag. 6).

## 5.2 Introduzione di un legato di mantenimento

I pareri dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi sulla proposta di introdurre un legato di mantenimento sono discordi.

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli sei Cantoni<sup>121</sup>, quattro partiti politici<sup>122</sup>, dieci organizzazioni<sup>123</sup> e cinque privati<sup>124</sup>. Sono invece contrari o piuttosto contrari dieci Cantoni<sup>125</sup>, due partiti politici<sup>126</sup>, 20 organizzazioni<sup>127</sup> e quattro privati<sup>128</sup>.

### 5.2.1 In generale

#### Aspetti positivi

- Il miglioramento della protezione delle coppie di fatto corrisponde all'evoluzione della realtà sociale<sup>129</sup>.
- La proposta d'introdurre un legato di mantenimento in casi particolarmente delicati a favore del partner di fatto che ha fornito prestazioni ragguardevoli nell'interesse del defunto – talvolta al prezzo di sacrifici finanziari importanti (rinuncia a un reddito proprio, lacune nella previdenza) – e che potrebbe in seguito ritrovarsi in una situazione di bisogno, è particolarmente interessante e costituisce un elemento fondamentale della revisione al quale non bisogna rinunciare<sup>130</sup>.
- La soluzione del legato di mantenimento a favore del partner di fatto e dei figliastri è ideale, poiché viene esaminata e adeguata al singolo caso dal giudice<sup>131</sup>.
- Spetta allo Stato sociale intervenire con un sostegno per il partner di fatto o i figliastri qualora il testatore non avesse adottato alcuna misura in loro favore o quando queste persone dipendevano finanziariamente dal defunto. Il legato di mantenimento colmerà una lacuna e sostituirà la porzione legittima che manca per il partner di fatto e i figliastri<sup>132</sup>.
- L'introduzione di un legato di mantenimento garantirebbe una certa sicurezza finanziaria al partner di fatto o ai figliastri<sup>133</sup>.
- L'intromissione nell'autonomia privata è giustificata dalla responsabilità che il defunto deve assumersi per le proprie scelte di vita<sup>134</sup>.
- Le condizioni per la concessione di un legato di mantenimento e la necessità di ricorrere al giudice definiscono un quadro legale rigido ma necessario<sup>135</sup>.

---

<sup>121</sup> GR (pag. 2); JU (pag. 1); SH (pag. 2); TI (pag. 2); UR (pag. 1); VS (pag. 2).

<sup>122</sup> PBD (pag. 1); PPD (pag. 2); pvl (pag. 2); PS (pag. 1).

<sup>123</sup> CSA (pag. 2); DPS (pag. 1); FZ ZH (pag. 2); GDS (pag. 5); JuCH (pag. 4); Network (pag. 2); Pink Cross (pag. 1); SKF (pag. 2); UNIL (pag. 4, 6); USS (pag. 2).

<sup>124</sup> Achermann (pag. 2); Guth (pag. 3); Marberger (pag. 4); Sahin (pag. 5); Unternährer (pag. 4).

<sup>125</sup> AR (pag. 2); BS (pag. 2); LU (pag. 1); NE (pag. 1); OW (pag. 1); SG (pag. 3); SO (pag. 2); TG (pag. 2); VD (pag. 2); ZH (pag. 2).

<sup>126</sup> PLR (pag. 2); UDC (pag. 3).

<sup>127</sup> AK BS (pag. 9); ASM (pag. 1); bavaab (pag. 2); CP (pag. 1); CSP (pag. 3); COFF (pag. 2); FSN (pag. 2); NK BS (pag. 2); NKF (pag. 5); SSIC (pag. 3); successio (pag. 7); swisNot (pag. 3); UNI BE (pag. 8); UNI BS (pag. 6); UNI GE (pag. 4); UNINE (pag. 4); UNI ZH (pag. 1); USAM (pag. 2); USC (pag. 2); VPAG (pag. 2).

<sup>128</sup> Baddeley (pag. 7); Guinand (pag. 2); Gysin (pag. 4); Lauterbach (pag. 3).

<sup>129</sup> UR (pag. 2).

<sup>130</sup> TI (pag. 2); pvl (pag. 2); DPS (pag. 2); SKF (pag. 2); USS (pag. 1).

<sup>131</sup> PBD (pag. 1); USS (pag. 2)

<sup>132</sup> BS (pag. 2); pvl (pag. 2).

<sup>133</sup> GR (pag. 2); DPS (pag. 2).

<sup>134</sup> pvl (pag. 2).

<sup>135</sup> JU (pag. 1).

- È comprensibile e corretto istituire un legato di mantenimento per coprire i casi di rigore e rinunciare invece all'introduzione di una quota ereditaria per il partner di fatto<sup>136</sup>.
- La disposizione proposta contribuirebbe a concretizzare la nozione giuridica di convivenza «stabile» che già esiste in altri settori del diritto<sup>137</sup>.

### Aspetti negativi

- Il legato di mantenimento è un'istituzione sconosciuta nel diritto svizzero: non è ritenuto coerente con il resto del sistema, poiché con questa soluzione né la volontà del disponente né legami familiari formali sarebbero alla base di una liberalità o della successibilità legale<sup>138</sup>.
- Nel diritto privato, è responsabilità in primo luogo dei privati adottare le misure necessarie per evitare casi di rigore e non compete al legislatore colmare le loro inadempienze, volontarie o meno. Lo Stato dovrebbe dare prova di cautela nella creazione di pretese legali, poiché in tal modo limita senza motivo la libertà individuale. L'introduzione di un legato di mantenimento costituirebbe un pregiudizio serio alla libertà di disporre e all'autonomia privata in generale. Le persone non sposate sono necessariamente consapevoli del fatto che la legge non le considera eredi l'una dell'altra. Se desiderano favorire determinati membri della comunione domestica che non sono eredi possono facilmente redigere un testamento oppure stipulare un'assicurazione sulla vita<sup>139</sup>.
- Questa nuova regola sarà difficile da mettere in pratica e porterà a un aumento dei conflitti familiari, complessi e talvolta abusivi, che saranno portati dinanzi a un tribunale, con il rischio di prolungare così i tempi della divisione ereditaria. Il fatto di dover promuovere un'azione non è uno strumento adeguato per ottenere il riconoscimento di prestazioni di cura o di altro tipo fornite nell'interesse del defunto, in quanto vi si oppongono considerazioni di tipo morale (sentimenti di pietà, lealtà, ritegno) e i rischi legati alla procedura. Il sistema risulta inoltre sfavorevole all'istituzione dell'unione di fatto. Inoltre è contrario alla pace giuridica, alla pace domestica e alla tendenza a favorire la composizione amichevole delle controversie, ad esempio mediante la mediazione<sup>140</sup>.
- Le condizioni e le modalità di concessione del legato di mantenimento sollevano numerosi interrogativi e vanno definite con maggiore precisione. Il legato di mantenimento genera un'incertezza del diritto, nonostante il carattere eccezionale menzionato nel rapporto esplicativo. Complica considerevolmente la pianificazione della successione e la sua attuazione risulterà estremamente complessa<sup>141</sup>.
- Il concetto di «legato» è terminologicamente e dogmaticamente inadeguato, poiché non si tratta di un legato ai sensi dell'articolo 484 CC (dove indica una liberalità assegnata volontariamente dal disponente), bensì di una pretesa legale da far valere in giustizia (e forse non conforme alla volontà del defunto). Più che di un legato, si tratta di una limitazione della libertà di disporre. Quanto proposto è molto più simile all'equa indennità che i figli maggiorenni o gli abiativi possono chiedere avendo conferito alla comunione il loro lavoro o i loro guadagni (art. 334 CC); sarebbe quindi più opportuno parlare di «credito di

<sup>136</sup> PPD (pag. 2); GDS (pag. 5).

<sup>137</sup> Baddeley (pag. 7).

<sup>138</sup> AR (pag. 2); NE (pag. 2); OW (pag. 1); SO (pag. 2); VD (pag. 1); PLR (pag. 2); FSN (pag. 3); Guinand (pag. 2).

<sup>139</sup> AR (pag. 2); SG (pag. 4); ZH (pag. 2); bavaab (pag. 2); NKF (pag. 5); SSIC (pag. 3); UNINE (pag. 4); Lauterbach (pag. 3).

<sup>140</sup> AR (pag. 2); BS (pag. 2); GR (pag. 2); LU (pag. 1); NE (pag. 2); OW (pag. 1); SG (pag. 4); SH (pag. 2); TG (pag. 2); VD (pag. 1); PLR (pag. 2); UDC (pag. 3); AK BS (pag. 9); bavaab (pag. 2); COFF (pag. 2); CP (pag. 1); CSP (pag. 3); FSN (pag. 3); Niklaus (pag. 4); NKF (pag. 6); OdA GE (pag. 2); SSIC (pag. 4); UNI BE (pag. 10); UNI BS (pag. 7); UNI FR (pag. 3); UNINE (pag. 6); USAM (pag. 2); Guinand (pag. 2); Lauterbach (pag. 3).

<sup>141</sup> BS (pag. 2); LU (pag. 1); OW (pag. 1); SG (pag. 4); SH (pag. 2); VD (pag. 1); UDC (pag. 3); ASM (pag. 1); COFF (pag. 2); CSP (pag. 3); FSN (p.3); NK BS (pag. 3); NKF (pag. 6); UNI BS (pag. 6); UNI FR (pag. 3); UNINE (pag. 6); USAM (pag. 1); VPAG (pag. 3); Baddeley (pag. 13).

mantenimento» («*Unterhaltsforderung*»), di equa indennità, di prelevamento legale o di pretesa di diritto comune, invece che di «legato». L'eventuale creazione di una pretesa legale dovrebbe ispirarsi a quella già prevista all'articolo 606 CC, che potrebbe essere modificato in questo senso, oppure a quella dell'articolo 631 capoverso 2 CC. La disposizione dovrebbe di conseguenza essere spostata nel pertinente capitolo del Codice civile svizzero<sup>142</sup>.

- Non è opportuno far dipendere una prestazione di mantenimento (il legato) da una controprestazione fornita dal partner nell'interesse del defunto. Se l'obiettivo è di istituire una compensazione per le cure prestate gratuitamente, sarebbe stato necessario proporre una norma in tal senso<sup>143</sup>.
- Per un giudice sarà molto difficile, se non impossibile, stabilire l'esistenza, l'intensità e la durata di una relazione, nonché la portata delle prestazioni fornite al defunto. Sarà difficile anche addurre le prove necessarie a stabilire i fatti, considerato che ci si muove in un settore delicato e che il protagonista principale è venuto a mancare. Il giudice disporrà quindi di un ampio margine discrezionale<sup>144</sup>.
- L'introduzione di un legato di mantenimento è inutile, poiché il testatore dispone già di strumenti sufficienti per favorire il proprio partner di fatto o i figliastri tramite una disposizione a causa di morte. Questi strumenti saranno ulteriormente potenziati con l'aumento della porzione disponibile. Inoltre è il disponente stesso la persona più indicata a stabilire chi gli è vicino e chi desidera sostenere<sup>145</sup>.
- Il carattere imperativo di questa disposizione è fortemente contestato, in quanto è contrario all'obiettivo della revisione, che mira ad accrescere la libertà di disporre del testatore, segnatamente per facilitare la trasmissione di imprese (cosa che il legato compromette). Inoltre è difficilmente comprensibile come da un sostegno fornito volontariamente in vita da una persona, senza obbligo legale alcuno, possano scaturire impegni che si ripercuotono sulla successione, anche contro l'espressa volontà del defunto. Ci si potrebbe persino chiedere se queste prestazioni di sostegno non debbano essere considerate liberalità tra vivi soggette a riduzione<sup>146</sup>.
- Con l'introduzione di un legato di mantenimento per mezzo di una norma imperativa viene creata di nascosto una nuova categoria di eredi (una sorta di «*legittimari all'uopo*»), che potrebbe essere favorita anche contro l'esplicita volontà del defunto, il quale, forse, aveva addirittura deciso di non sposarsi per evitare di creare pretese successorie in favore del proprio partner di fatto. Questo diritto al legato sarebbe perfino più vincolante di una porzione legittima, dal momento che è impossibile rinunciarvi dall'inizio mediante un contratto successorio. Tale incoerenza ha per effetto di proteggere maggiormente il partner di fatto rispetto al coniuge: converrebbe quindi rendere questa disposizione una norma dispositiva<sup>147</sup>.
- Soltanto le successioni riguardanti patrimoni ingenti saranno in grado di produrre un rendimento sufficiente per permettere l'istituzione di un legato di mantenimento sotto forma di rendita periodica. Una situazione, questa, con due possibili effetti: la divisione ereditaria

---

<sup>142</sup> AR (pag. 2); BS (pag. 2); NKF (pag. 5); SG NV (pag. 1); successio (pag. 8); swisNot (pag. 4); UNI BE (pag. 12); UNI GE (pag. 5); UNINE (pag. 4); WengerPlattner (pag. 4); Guinand (pag. 2).

<sup>143</sup> UNI BE (pag. 11).

<sup>144</sup> AR (pag. 2); SO (pag. 2); PLR (pag. 2); CP (pag. 1); UNI BE (pag. 10).

<sup>145</sup> BS (pag. 2); NE (pag. 2); OW (pag. 1); SO (pag. 2); TG (pag. 2); ZH (pag. 2); ASM (pag. 2); bavaab (pag. 2); FSN (pag. 2); swisNot (pag. 4); UNI BE (pag. 12); UNINE (pag. 4).

<sup>146</sup> SG (pag. 4); ASM (pag. 2); CP (pag. 1); FER (pag. 2); FSN (pag. 2); SSIC (p.3); UNI BS (pag. 7); USAM (pag. 1); VPAG (pag. 3).

<sup>147</sup> SO (pag. 2); PLR (pag. 2); UDC (pag. 3); NKF (pag. 5); UNI FR (pag. 3); UNIL (pag. 7).

- non sarebbe completata fintantoché sarà dovuto il legato, oppure gli eredi risponderebbero personalmente del debito prodotto dal legato. Si verrebbe quindi a creare un rapporto obbligatorio di durata piuttosto teso fra gli eredi e i legatari, contrario al principio del «*clean break*» previsto dal diritto in materia di mantenimento. Per le successioni riguardanti patrimoni di media o modesta entità, il legato potrebbe assorbire tutta la porzione disponibile<sup>148</sup>.
- Le condizioni stabilite non sono sufficientemente restrittive affinché il legato di mantenimento abbia veramente un carattere eccezionale<sup>149</sup>.
  - Un legato di mantenimento previsto dalla legge potrebbe indurre determinate persone, in nome di un falso senso di sicurezza, a rinunciare a disposizioni a causa di morte nella convinzione che il legato basti a tutelarle<sup>150</sup>.
  - Nella sua essenza, il legato di mantenimento assomiglia alla «*family provision*» del diritto inglese, all'equo prelevamento per i figli in tenera età o colpiti da infermità (art. 631 cpv. 2 CC), ai diritti della madre di un infante concepito (art. 605 cpv. 2 CC), ai diritti degli eredi che convivevano con il defunto (art. 606 CC) o al contributo di mantenimento dopo il divorzio. Diversamente da queste indennità, non godrebbe di una posizione preminente rispetto all'istituzione di eredi e ai legati, ma sarebbe in concorrenza con le altre liberalità del disponente soggette a riduzione<sup>151</sup>.
  - La norma proposta è contraria all'obiettivo della prevedibilità perseguito dal diritto successorio<sup>152</sup>.
  - Alla base della disposizione proposta sembrano esservi più riflessioni sulla previdenza o la liquidazione di società semplici che non riflessioni in materia di successione. La norma creerebbe un nuovo obbligo di mantenimento *post mortem* al di fuori del diritto di famiglia, un obbligo indifendibile poiché contrario ai principi del «*clean break*» e della capacità di provvedere al proprio mantenimento. La funzione del diritto successorio non è di garantire il mantenimento degli eredi. È quindi indispensabile un coordinamento fra gli acquisti previdenziali e gli acquisti, dal carattere simile, previsti dal regime successorio<sup>153</sup>.
  - Il legato di mantenimento proposto andrebbe a svantaggio dei membri della famiglia: il partner di fatto otterrebbe diritti simili a quelli del coniuge o del partner registrato, senza però averne i doveri<sup>154</sup>.
  - Il coniuge o il partner registrato si vedrebbe riconosciuta la garanzia di una quota minima, mentre per il partner di fatto la situazione resterebbe totalmente aperta<sup>155</sup>.
  - I problemi generati dalla norma proposta superano i benefici che alcuni casi di rigore ne trarrebbero. È errato voler legiferare per pochi casi isolati<sup>156</sup>.
  - A determinate condizioni non è da escludere che il legato di mantenimento proteggerà meglio il partner di fatto rispetto al coniuge o al partner registrato superstite, il che è contrario all'obiettivo della revisione<sup>157</sup>.

<sup>148</sup> UNI BS (pag. 7); UNI FR (pag. 3); UNI GE (pag. 5).

<sup>149</sup> SSIC (pag. 3).

<sup>150</sup> SO (pag. 2).

<sup>151</sup> UNI FR (pag. 3); Baddeley (pag. 7).

<sup>152</sup> BS (pag. 2); bavaab (pag. 2).

<sup>153</sup> NE (pag. 2); SG (pag. 3); CP (pag. 1); UNI BE (pag. 8; 11); UNI BS (pag. 6); UNIL (pag. 8).

<sup>154</sup> CP (pag. 1); USC (pag. 1).

<sup>155</sup> NE (pag. 2).

<sup>156</sup> AK BS (pag. 9); ASM (pag. 2).

<sup>157</sup> VD (pag. 1).

- La nuova norma non costituisce un vero progresso nella tutela del partner di fatto superstite, poiché il legato di mantenimento deve essere richiesto con un'azione promossa davanti al giudice, il quale può ordinarne il pagamento in casi veramente eccezionali. La portata della proposta rimane molto al di sotto di quanto il Consiglio federale avrebbe potuto fare nel quadro del mandato ricevuto ed espresso nella mozione Gutzwiller<sup>158</sup>.
- È un peccato che, nonostante numerosi interventi e richieste in tal senso, l'avamprogetto non preveda un disciplinamento successorio per i partner di fatto. L'integrazione, perlomeno puntuale, nel Codice civile svizzero della convivenza di fatto mediante un disciplinamento successorio convincente non significherebbe in alcun caso una sua parificazione al matrimonio<sup>159</sup>.
- La situazione dei partner di fatto resta molto precaria anche con il presente avamprogetto, il quale infatti si fonda sull'ipotesi, ben lontana dalla realtà, che se i partner hanno rinunciato a una disposizione a causa di morte, è perché avrebbero deliberatamente deciso di farlo. Che il legato di mantenimento costituisca una soluzione migliore di una rendita prevista per legge o di una quota ereditaria (in ogni caso inferiore a quella spettante al coniuge superstite) è discutibile<sup>160</sup>.
- Le condizioni materiali e procedurali per ottenere un legato di mantenimento (caso di rigore, durata della convivenza) sono troppo restrittive per poter raggiungere l'obiettivo perseguito, in particolare per le persone che non hanno conoscenze giuridiche<sup>161</sup>.
- Nel rapporto esplicativo si afferma che compete al testatore stabilire in che misura il proprio partner di fatto debba partecipare alla successione. L'introduzione di una pretesa legale a un legato di mantenimento è contraria a questa affermazione<sup>162</sup>.
- Gli aspetti relativi alle ripercussioni sul piano fiscale e delle assicurazioni sociali non vengono chiariti: in diversi Cantoni il legato di mantenimento verrebbe assoggettato a un'imposta di successione relativamente elevata, poiché i beneficiari non sono congiunti del defunto. Per i beneficiari sarebbe difficile pagare queste imposte dal momento che, se hanno diritto al legato, è perché dispongono di mezzi soltanto limitati<sup>163</sup>.
- Con l'introduzione di un legato di mantenimento, l'interesse economico della revisione proposta, ossia creare sicurezza nella pianificazione della trasmissione di imprese, verrebbe ridotto a causa dell'incertezza giuridica che ne deriva<sup>164</sup>.
- Considerate le prestazioni sociali vigenti, non vi dovrebbero più essere veri e propri casi di rigore o di bisogno<sup>165</sup>.
- Il fatto che il giudice possa ordinare diversi legati di mantenimento a favore di diversi aventi diritto (partner di fatto, figliastri) rappresenterà una difficoltà ulteriore<sup>166</sup>.
- Con l'entrata in vigore della modifica del Codice civile svizzero che consentirà l'adozione del figliastro e le proposte del Parlamento per l'introduzione di un «PACS» di diritto svizzero, il legato di mantenimento per il partner di fatto o il figliastro perderà la sua ragion d'essere<sup>167</sup>.

---

<sup>158</sup> Baddeley (pagg. 7, 13).

<sup>159</sup> COFF (pag. 2).

<sup>160</sup> SAGW (pag. 2).

<sup>161</sup> COFF (pag. 2); CSP (pag. 3); Pink Cross (pag. 1); UNI ZH (pag. 1).

<sup>162</sup> AR (pag. 2).

<sup>163</sup> SH (pag. 3); UNI BE (pag. 12); UNI GE (pag. 5).

<sup>164</sup> SG (pag. 4).

<sup>165</sup> AK BS (pag. 9); CP (pag. 1).

<sup>166</sup> SG (pag. 4).

<sup>167</sup> PLR (pag. 2).

## Punti in sospeso

- Il partner di fatto e il figliastro potrebbero o dovrebbero beneficiare di un diritto di successione legale di carattere dispositivo (senza diritto alla porzione legittima). In assenza di disposizioni contrarie, essi sarebbero considerati eredi senza dover soddisfare la condizione del caso di rigore. La disparità di trattamento rispetto alle coppie sposate o a quelle in unione domestica registrata non si giustifica e non rispecchia la società attuale. Questa soluzione sarebbe molto più semplice e permetterebbe una rapida liquidazione della successione. Tale diritto potrebbe, se del caso, essere inferiore a quello del coniuge superstite ed essere limitato ad alcune situazioni precise (nel caso di persone non sposate, ma che hanno fatto registrare la loro convivenza di fatto; unicamente se il partner ha figli non comuni, ecc.)<sup>168</sup>.
- È opportuno instaurare un regime successorio adeguato al partner di fatto, cosa che l'avamprogetto non fa. Per dare il giusto riconoscimento alle responsabilità familiari assunte concretamente e alla pluralità delle tipologie familiari, occorre studiare l'introduzione di un diritto legale a partecipare alla successione come compensazione per i compiti di assistenza forniti<sup>169</sup>.
- Le condizioni per l'ottenimento di un legato di mantenimento dovrebbero essere fissate nel modo più preciso e limitato possibile per non scoperchiare un vaso di Pandora. Deve essere chiaro in quali casi una persona è legittimata a richiedere il legato (la verosimiglianza è sufficiente o è necessario dimostrare di averne diritto?)<sup>170</sup>.
- L'avamprogetto lascia totalmente aperto l'ammontare del legato di mantenimento: sarebbe invece opportuno fissare un limite, un importo massimo corrispondente a una determinata percentuale della successione o della porzione disponibile, se del caso commisurata all'ammontare della successione<sup>171</sup>.
- Per avere diritto a un legato di mantenimento, i partner di fatto dovrebbero avere convissuto per almeno cinque (se non dieci) anni, conformemente alla legge federale sulla previdenza professionale e alla giurisprudenza del Tribunale federale sulla convivenza cosiddetta «stabile», e non soltanto per tre anni. I rapporti dovrebbero essere sufficientemente stabili e stretti in modo da giustificare tale diritto, dal momento che tra i partner di fatto non sussiste alcuna relazione giuridica particolare. Sarebbe sensato allinearsi sui valori considerati dalla giurisprudenza per valutare la solidità e la stabilità di una coppia non sposata, ossia il fatto di condurre una comunione di vita stretta («di tetto, di tavolo e di letto») che offra a ciascun membro della coppia una sicurezza personale, affettiva e finanziaria simile a quella che prevale in seno a una coppia sposata<sup>172</sup>.
- Il legato di mantenimento potrebbe applicarsi anche ai coniugi, ai partner registrati e ai discendenti<sup>173</sup>; di conseguenza andrebbe soppresso il loro diritto alla porzione legittima<sup>174</sup>.
- La cerchia dei beneficiari non dovrebbe limitarsi ai partner di fatto, ma includere anche tutte le persone vicine al defunto che hanno fornito gratuitamente prestazioni ragguardevoli nel suo interesse, come fratelli o sorelle, amici stretti, badanti, vicini di casa o altri soggetti, pur senza aver vissuto in comunione domestica con lui. Il loro sostegno è importante tanto quanto quello del partner e non tenerne conto nella norma proposta rischia di

---

<sup>168</sup> pvl (pag. 2); CSP (pag. 1); UNI FR (pag. 4); UNI ZH (pag. 2).

<sup>169</sup> COFF (pag. 2), CSP (pag. 1).

<sup>170</sup> PPD (pag. 2), SSIC (pag. 4); swisNot (pag. 4).

<sup>171</sup> successio (pag. 8); UNI FR (pag. 34); WengerPlattner (pag. 5).

<sup>172</sup> VS (pag. 2); CP (pag. 1); FSN (pag. 3); Niklaus (pag. 4); NKF (pag. 6); OdA GE (pag. 2); swisNot (pag. 4); UNI BS (pag. 8); UNI GE (pag. 5); USC (pag. 2); Achermann (pag. 2); Marberger (pag. 5).

<sup>173</sup> NE (pag. 2).

<sup>174</sup> pvl (pag. 3).

provocare disparità di trattamento e di non dare il giusto spazio alla diversità delle relazioni intra e intergenerazionali. Nel rapporto posto in consultazione non si spiega perché non se ne sia tenuto conto<sup>175</sup>.

- L'avamprogetto non considera il fatto che numerose coppie non per forza convivono e che, per questo, sarebbero escluse dal campo d'applicazione della disposizione; non tiene conto nemmeno del fatto che tali rapporti si basano sul mutuo sostegno che le persone si prestano e che permette loro di mantenere una comunione di vita stretta. Considerata la pluralità delle comunioni di vita di fatto, non è opportuno disciplinare il «caso normale», perlomeno non prima che il dibattito sulla modernizzazione del diritto di famiglia sia terminato<sup>176</sup>.
- La proposta di introdurre un legato di mantenimento crea nuovi problemi di delimitazione e nuove disparità (è il caso p. es. di un minore sostenuto per due anni che, a seguito del decesso di chi lo sosteneva, non può più proseguire gli studi)<sup>177</sup>.
- Il legato di mantenimento dovrebbe poter essere ordinato soltanto se gli aventi diritto non sono stati sufficientemente favoriti con una disposizione a causa di morte o non sono stati remunerati per i servizi resi. Ci si potrebbe infatti ritrovare nella deplorabile situazione in cui il disponente ha preso disposizioni, sconosciute al giudice e agli eredi, per assicurare l'avvenire del suo partner, e in cui gli eredi si vedono costretti a fornire al giudice la prova che le condizioni per beneficiare di un legato non sono soddisfatte<sup>178</sup>.
- È lecito chiedersi se occorra riservare il legato di mantenimento ai casi di rigore. Sarebbe forse più opportuno instaurare un meccanismo di compensazione generalizzato per tutte le persone che hanno fornito prestazioni ragguardevoli nell'interesse del defunto. Questi casi sono sempre più frequenti e pare giusto che tali persone ricevano un congruo indennizzo dalla successione. Sarebbe importante studiare una soluzione ben pensata dal profilo procedurale ed equa da questo punto di vista<sup>179</sup>.
- Dato che il legato di mantenimento deve essere richiesto promuovendo, in tempi molto rapidi, un'azione davanti al giudice, ci si può chiedere se questo strumento troverà una larga applicazione nella pratica<sup>180</sup>.
- Restano aperte numerose domande riguardanti l'interpretazione delle nozioni giuridiche utilizzate e la fattispecie in sé. Qual è il margine di apprezzamento del giudice nel fissare l'ammontare del legato di mantenimento in base al bisogno dei beneficiari e al carattere ragionevolmente esigibile per gli eredi? Quando deve essere versato sotto forma di rendita e quando deve avere carattere di usufrutto? Cosa s'intende per «prestazioni ragguardevoli fornite nell'interesse del defunto» e in che modo quantificarle? E per «vita di coppia»? In che modo provare che il defunto avrebbe continuato a sostenere la persona in questione? Secondo quali criteri va esaminato il carattere «ragionevolmente esigibile» del legato? Il legato di mantenimento può raggiungere le stesse dimensioni della porzione legittima del coniuge superstite? Gli eredi legittimari dovrebbero accontentarsi della porzione legittima se c'è un legato di mantenimento? In che modo considerare gli aspetti fiscali nel determinare l'ammontare del legato? Quale sarà la relazione fra legato di mantenimento e liberalità effettuate in favore dei beneficiari del legato? Le liberalità vanno dedotte? Se il defunto ha disposto del patrimonio nella sua totalità, in che misura è auspi-

---

<sup>175</sup> AG (pag. 1); GDS (pag. 6); JuCH (pag. 5); Pro Single (pag. 1); SAGW (pag. 1); successio (pag. 8).

<sup>176</sup> Pink Cross (pag. 1); UNI BE (pag. 12).

<sup>177</sup> NK BS (pag. 3).

<sup>178</sup> NKF (pag. 6); OdA GE (pag. 2); UNINE (pag. 5).

<sup>179</sup> JuCH (pag. 5).

<sup>180</sup> TG (pag. 2); Baddeley (pag. 7).

cabile una riduzione delle liberalità? Se il defunto ha avuto più unioni di fatto successivamente, tutti i partner di fatto hanno diritto a un legato? E se il defunto fosse ancora sposato? Sarà possibile stipulare una convenzione di mantenimento (ratificata da un giudice)<sup>181</sup>?

- Converrebbe esaminare se non sia giustificato procedere a un inventario ai sensi dell'articolo 553 CC nel caso in cui un legato di mantenimento fosse richiesto davanti a un giudice, il che comporterebbe una proroga del termine per la rinuncia secondo l'articolo 568 CC, proroga che andrebbe a vantaggio degli aventi diritto. Ci si potrebbe anche chiedere se non debba essere intrapresa una liquidazione ufficiale (art. 593 CC) o una procedura di beneficio (art. 580 CC). Ci si potrebbe chiedere, infine, se il legato di mantenimento vada incluso nel beneficio d'inventario<sup>182</sup>.
- Andrebbe esaminata un'eventuale modifica del Codice di procedura civile (CPC), per esempio in relazione a un'applicazione della procedura sommaria nei casi di concessione di un legato di mantenimento<sup>183</sup>.
- Per ridurre i rischi di abuso o di captazione di eredità da parte delle persone che assistono il soggetto, sarebbe opportuno creare una base legale nel diritto relativo alla protezione dell'adulto, che permetta alle persone di contatto di detto soggetto di segnalare alle autorità eventuali problemi e di chiedere una sostituzione delle persone incaricate di assisterlo<sup>184</sup>.
- Cosa succederebbe se la situazione economica del beneficiario di un legato di mantenimento migliorasse improvvisamente e notevolmente e se questa persona fosse in grado di provvedere da sé ai propri bisogni (p. es. in seguito a un matrimonio o a un nuovo rapporto di coppia stabile)? La rendita o l'usufrutto diverrebbero nulli? E se la situazione degli eredi si deteriorasse? Queste domande, così come le modalità di un'eventuale azione di annullamento del legato, andrebbero esaminate e disciplinate<sup>185</sup>.

## 5.2.2 Commenti sulla formulazione dell'articolo 484a AP-CC

### Articolo 484a capoverso 1 AP-CC

- Il testo di legge proposto contiene la formulazione potestativa «il giudice può ordinare un legato (...)». Anche se tutte le condizioni fossero soddisfatte, il giudice potrebbe rigettare la domanda del richiedente. Dovrebbe quindi essere preferita la formulazione imperativa «il giudice ordina (...)»<sup>186</sup>.
- Il testo di legge non prevede una durata massima per il legato di mantenimento, durata che invece andrebbe definita nella legge per motivi di certezza del diritto. Si suggerisce di prevedere un'applicazione in analogia alle disposizioni relative ai contributi di mantenimento previsti dal diritto di famiglia<sup>187</sup>.
- L'avamprogetto sembra tenere conto soltanto delle prestazioni di cura fornite al defunto o di assistenza fornite ai figli di quest'ultimo, ma non di eventuali liberalità fatte a favore del

<sup>181</sup> AR (pag. 2); SO (pag. 2); FSN (pag. 3); NK BS (pag. 3); NKF (pag. 6); OdA GE (pag. 2); SSIC (p.3); UNI BS (pag. 7); UNI FR (pag. 3); WengerPlattner (pag. 5).

<sup>182</sup> SH (pag. 2); UNINE (pag. 5); WengerPlattner (pag. 5).

<sup>183</sup> JuCH (pag. 5).

<sup>184</sup> SVE (pag. 11).

<sup>185</sup> SH (pag. 3); FSN (pag. 3); UNI BS (pag. 8); UNI FR (pag. 3).

<sup>186</sup> CSP (pag. 3).

<sup>187</sup> SG (pag. 3); Oda GE (pag. 3); FSN (pag. 3); UNINE (pag. 4).

defunto (p. es. per una sua mancanza di liquidità) che potrebbero essere indennizzate ad esempio con la vendita dell'abitazione dopo il decesso<sup>188</sup>.

- A essere determinante come condizione per la concessione di un legato di mantenimento non dovrebbe essere tanto la durata della convivenza (tre anni) o della comunione domestica (cinque anni), quanto piuttosto l'entità delle prestazioni non remunerate fornite al defunto e le eventuali ripercussioni per la persona interessata (diminuzione del proprio patrimonio, riduzione delle prospettive professionali ecc.), oppure il fatto che la prestazione fornita a un minore sarebbe proseguita anche dopo il decesso. Il tempo è soltanto uno dei fattori da prendere in considerazione<sup>189</sup>.
- Il criterio delle «ragguardevoli prestazioni» fornite nell'interesse del defunto non può essere considerato senza riferirsi ad altri criteri che permettono di misurare il grado di solidarietà tra i partner. Ci si può chiedere quale sarà la sorte del partner di fatto che ha vissuto dieci anni con il defunto lavorando per un salario esiguo, che non gli permette di mantenersi adeguatamente<sup>190</sup>.
- Per il diritto a un legato di mantenimento sarebbe più opportuno esigere una convivenza di cinque anni per il partner di fatto e una comunione domestica di tre anni per il minore sostenuto dal defunto, invece dei, rispettivamente, tre e cinque anni previsti dall'avamprogetto<sup>191</sup>.
- La formulazione «a carico della successione» non è chiara relativamente al rapporto fra legato di mantenimento da un lato e creditori del defunto e della successione dall'altro (cfr. art. 564 AP-CC). Chi ha la priorità<sup>192</sup>?
- La durata del contributo di mantenimento a favore dei figli minorenni deve corrispondere a quella prevista dal diritto di famiglia (art. 276 CC)? Occorre trattare questo contributo alla stessa stregua della partecipazione alle spese di educazione prevista all'articolo 631 capoverso 2 CC sotto forma di equo prelevamento nella divisione<sup>193</sup>?
- Occorrerebbe precisare se, per la persona sostenuta finanziariamente dal defunto, il fatto di essere minorenne al momento del decesso del disponente sia una condizione per l'ottenimento del legato di mantenimento. Spesso, infatti, la dipendenza finanziaria non si estingue al raggiungimento della maggiore età. Se è assodato che il sostegno finanziario sarebbe proseguito anche dopo il compimento dei 18 anni, per esempio per conseguire una formazione, non è giustificato trattare questa situazione in modo diverso da quella che si applica a un figlio minorenne<sup>194</sup>.
- Per evitare effetti indesiderati, la comunione domestica non dovrebbe essere una condizione per l'ottenimento di un legato di mantenimento: si pensi al caso del defunto che desiderava sostenere il minore anche se non viveva sotto lo stesso tetto oppure a una situazione di non coabitazione per motivi di formazione. L'aspetto determinante, quindi, non dovrebbe essere tanto la comunione domestica, quanto piuttosto la probabilità che il defunto avrebbe continuato a sostenere finanziariamente il minore<sup>195</sup>.
- Per quanto riguarda le «ragguardevoli prestazioni», sarebbe opportuno precisare la possibilità che siano state fornite «nell'interesse del defunto e/o del figlio»<sup>196</sup>.

---

<sup>188</sup> GDS (pag. 5).

<sup>189</sup> GDS (pag. 6, 7).

<sup>190</sup> UNIGE (pag. 5).

<sup>191</sup> Niklaus (pag. 4).

<sup>192</sup> WengerPlattner (pag. 5).

<sup>193</sup> UNINE (pag. 4).

<sup>194</sup> GDS (pag. 6); Pro Familia (pag. 3).

<sup>195</sup> GDS (pag. 7).

<sup>196</sup> Pro Familia (pag. 3).

- Il fatto che una persona minorenni sostenuta finanziariamente benefici di una pretesa al legato di mantenimento fa sì che disponga ingiustificatamente di aspettative successorie nei confronti di almeno tre persone: i suoi genitori e il disponente<sup>197</sup>.

#### Articolo 484a capoverso 2 AP-CC

- Per gli eredi, l'interpretazione del concetto di «ragionevolmente esigibile» diventerà fonte di contenzioso: non è infatti chiaro a partire da quale importo della successione o da quale situazione finanziaria degli eredi il legato possa essere concesso, tanto più che la situazione finanziaria dei singoli eredi può essere molto diversa. La porzione legittima degli eredi potrebbe essere un elemento importante per determinare l'esigibilità. Il legato dovrebbe essere limitato all'importo della successione prima della divisione ed esigibile dagli eredi in generale (un erede indebitato non dovrebbe ostacolare la concessione di un legato di mantenimento se la successione e gli altri eredi dispongono di sufficienti mezzi finanziari)<sup>198</sup>.
- In assenza di una disposizione legale contraria, il legato di mantenimento non potrà intaccare le porzioni legittime degli eredi legittimari<sup>199</sup>.
- Non è chiaro di quale situazione finanziaria relativa a quali eredi (legittimi e/o istituiti) si debba tenere conto<sup>200</sup>.
- La pretesa dovrebbe poter essere capitalizzata ai fini della chiarezza necessaria per gli eredi e per non essere di ostacolo alla divisione; questo, tuttavia, potrebbe creare problemi analogamente all'applicazione della capitalizzazione del contributo di mantenimento dopo il divorzio (art. 126 cpv. 2 CC)<sup>201</sup>.
- Sarebbe opportuno scegliere una formulazione più equilibrata per tenere equamente conto degli interessi sia degli eredi sia dei beneficiari del legato, in base alla loro situazione finanziaria e all'importo della successione. La formulazione proposta nell'avamprogetto privilegia gli eredi<sup>202</sup>.
- La situazione finanziaria degli eredi (ad eccezione dell'importo della successione) sembra essere un criterio inadeguato, che non dovrebbe giocare un ruolo nella determinazione dell'ammontare del legato<sup>203</sup>.
- Il legato dovrebbe essere esigibile indipendentemente dalla situazione finanziaria degli eredi e dall'importo della successione<sup>204</sup>.

#### Articolo 484a capoverso 3 AP-CC

- In considerazione del bisogno di informazioni sul contenuto della successione, necessario per farsi un'idea dei diritti delle persone legittimate a richiedere un legato di mantenimento, e della situazione di lutto in cui si trovano gli aventi diritto, il termine di tre mesi per proporre un'azione è troppo breve. È il caso, a maggior ragione, quando il defunto era coniugato e il regime matrimoniale deve essere liquidato. Un termine breve spinge a proporre un'azione rapidamente per preservare i propri diritti e rende difficile trovare un accordo con gli eredi. Dato che questi ultimi non sono necessariamente noti in tempi rapidi, nell'ottica della promozione di un processo può porsi un problema di legittimazione passiva. Il

---

<sup>197</sup> AR (pag. 2).

<sup>198</sup> AI (pag. 1); LU (pag. 1); SG (pag. 3); GDS (pag. 7); UNI BE (pag. 11); UNI FR (pag. 3); UNINE (pag. 5).

<sup>199</sup> UNI BS (pag. 7); UNINE (pag. 5).

<sup>200</sup> pvl (pag. 3).

<sup>201</sup> UNI BE (pag. 11).

<sup>202</sup> pvl (pag. 3); Pink Cross (pag. 1).

<sup>203</sup> GDS (pag. 7).

<sup>204</sup> Pro Familia (pag. 4).

termine dovrebbe quindi idealmente essere portato a sei mesi almeno. Per motivi di certezza del diritto potrebbe, per esempio, essere raccomandato un termine assoluto di dieci anni a decorrere dal decesso<sup>205</sup>.

- Siccome anche gli eredi hanno tre mesi di tempo dal decesso per decidere se accettare o meno l'eredità, il rischio di dover assumere obblighi supplementari non accertati, se non addirittura un processo dispendioso, peserà sulla loro decisione di accettazione o di rinuncia. Questa situazione potrebbe comportare richieste di proroga del termine di rinuncia e allungare notevolmente i tempi necessari per farsi un'idea chiara del contenuto definitivo della successione e per regolarla<sup>206</sup>.
- Il termine di perenzione della pretesa che gli aventi diritto potrebbero far valere su invito degli eredi dovrebbe essere fissato a tre mesi o, laddove tale invito venisse a mancare, a un anno dal decesso<sup>207</sup>.

### 5.3 Convenzione matrimoniale che attribuisce al coniuge superstite una parte maggiore dell'aumento del regime

I pareri dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla proposta di attribuzione dell'aumento del regime matrimoniale al coniuge superstite mediante convenzione matrimoniale sono discordi.

Un Cantone<sup>208</sup>, un partito politico<sup>209</sup>, nove organizzazioni<sup>210</sup> e un privato<sup>211</sup> sono favorevoli o piuttosto favorevoli. Sono invece contrari o piuttosto contrari quattro Cantoni<sup>212</sup> e sette organizzazioni<sup>213</sup>.

#### 5.3.1 In generale

##### Aspetti positivi

- La precisione e la volontà di chiarificare il calcolo delle pretese alla porzione legittima dei discendenti in caso di attribuzione dell'aumento del regime matrimoniale al coniuge superstite sono viste con favore, in quanto permetteranno di disciplinare in modo unitario la massa ereditaria determinante per il calcolo delle porzioni legittime. La norma va assolutamente adottata<sup>214</sup>.
- La qualifica di liberalità per disposizione a causa di morte è positiva e corrisponde al parere della dottrina maggioritaria e alla prassi del Tribunale federale<sup>215</sup>.
- La proposta può essere attuata se la porzione legittima dei discendenti è effettivamente ridotta a metà<sup>216</sup>.

---

<sup>205</sup> AI (pag. 1); AR (pag. 3); GE (pag. 1); OW (pag. 1); SH (pag. 2); bavaab (pag. 2); COFF (pag. 2); CSP (pag. 3); DPS (pag. 2); FSN (pag. 3); GDS (pag. 7); JuCH (pag. 4); Niklaus (pag. 4); NK BS (pag. 3); SAGW (pag. 2); successio (pag. 7); SVE (pag. 11); UNI BE (pag. 11); WengerPlattner (pag. 5); Baddeley (pag. 7).

<sup>206</sup> SG (pag. 4).

<sup>207</sup> successio (pag. 8).

<sup>208</sup> ZH (pag. 2).

<sup>209</sup> UDC (pag. 4).

<sup>210</sup> ASM (pag. 2); CSA (pag. 4); CP (pag. 2); GDS (pag. 8); NK BS (pag. 4); Relève PME (pag. 2); UNI BS (pag. 9); UNI GE (pag. 6); UNIL (pag. 9).

<sup>211</sup> Guth (pag. 5).

<sup>212</sup> BL (pag. 2); BS (pag. 2); SG (pag. 5); SO (pag. 2).

<sup>213</sup> AK BS (pag. 9); bavaab (pag. 2); JuCH (pag. 6); successio (pag. 8); UNI BE (pag. 18); UNI BS (pag. 9); (UNI FR (pag. 4).

<sup>214</sup> ZH (pag. 2); UDC (pag. 4); ASM (pag. 2); JuCH (pag. 6); swisNot (pag. 4); UNIL (pag. 9).

<sup>215</sup> NK BS (pag. 4).

<sup>216</sup> FSN (pag. 4).

### Aspetti negativi

- Il fatto di considerare questa attribuzione come una disposizione a causa di morte fa aumentare la porzione legittima degli eredi legittimari ed è in contrasto con l'obiettivo di privilegiare il più possibile il coniuge superstite rispetto ai figli comuni. La prassi dimostra che per le coppie con un reddito modesto o medio, senza o con pochi beni propri, l'attribuzione dell'aumento del regime matrimoniale è molto importante, in quanto permette al coniuge superstite – statisticamente parlando si tratta molto spesso della donna – di mantenere il proprio tenore di vita. Gli permette inoltre di non dover vendere l'abitazione di famiglia, di poter continuare a provvedere da sé ai propri bisogni e di non dover ricorrere all'aiuto sociale<sup>217</sup>.
- La revisione del diritto successorio è finalizzata a estendere il margine di manovra dell'ereditando. Non si capisce perché s'intenda invece limitarlo in materia di attribuzione dell'aumento del regime matrimoniale, un punto controverso nella dottrina giuridica<sup>218</sup>.
- Sull'argomento, l'articolo 216 capoverso 2 CC prevede che non si possa pregiudicare la porzione legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti. Al contrario, i figli comuni non devono poter far valere pretese ereditarie, nemmeno in qualità di legittimari, sulla parte supplementare degli acquisti concessa al coniuge superstite. L'articolo 494 capoverso 4 AP-CC ha per effetto di rendere nullo l'articolo 216 capoverso 2 CC. La massa ereditaria determinante per il calcolo delle porzioni legittime dei discendenti comuni e non comuni sarebbe la stessa. Occorrerebbe precisare che soltanto la porzione dei figli non comuni è protetta<sup>219</sup>.
- Questa disposizione ricade più sotto il diritto dei regimi matrimoniali che non sotto quello successorio: non si trova quindi al posto giusto sotto il profilo della sistematica della legge. Dovrebbe invece collocarsi negli articoli 216 e 241 CC, 25 LUD, oppure nell'articolo 532 CC che verte sull'ordine della riduzione<sup>220</sup>.

### Punti in sospeso

- La soluzione proposta rimette in discussione l'articolazione fra diritto matrimoniale e diritto successorio e solleva numerose questioni sul trattamento delle convenzioni matrimoniali che prevedono un'attribuzione dell'aumento del regime matrimoniale in sede di liquidazione di quest'ultimo. Avrebbe inoltre ripercussioni sul diritto successorio che andrebbero analizzate nel seguito, come quella di trasformare una successione legale in una successione testamentaria<sup>221</sup>.
- L'attribuzione dell'aumento del regime matrimoniale va qualificata come liberalità tra vivi. Sarebbe opportuno esaminare se le attribuzioni per convenzione matrimoniale che non dipendono dall'ordine di decesso dei coniugi vadano qualificate come disposizione a causa di morte o come liberalità tra vivi<sup>222</sup>.
- Una nuova norma dovrebbe chiarire la questione del calcolo delle porzioni legittime dei figli non comuni nel regime matrimoniale di partecipazione agli acquisti e dei discendenti in quello della comunione dei beni<sup>223</sup>.

---

<sup>217</sup> BS (pag. 2); SO (pag. 3); JuCH (pag. 6); UNI FR (pag. 5); Baddeley (pag. 19).

<sup>218</sup> SG (pag. 6); bavaab (pag. 2).

<sup>219</sup> SG (pag. 5); FSN (pag. 3); swisNot (pag. 4); UNI FR (pag. 4).

<sup>220</sup> BL (pag. 2); successio (pag. 8); UNI BE (pag. 18); UNI FR (pag. 4); WengerPlattner (pag. 6).

<sup>221</sup> UNI FR (pag. 4).

<sup>222</sup> BS (pag. 2); SO (pag. 3); WengerPlattner (pag. 6).

<sup>223</sup> NKF (pag. 7); successio (pag. 8).

- Una lesione della porzione legittima dei discendenti comuni per attribuzione dell'aumento del regime matrimoniale sarebbe compensata soltanto con la quota di beni propri del genitore deceduto oppure l'attribuzione potrebbe essere «ridotta» (il che è inaccettabile)? Nel primo caso, occorrerebbe precisare che i discendenti comuni devono accettare l'usufrutto del coniuge superstite (art. 473 CC), anche se la loro porzione legittima è stata lesa<sup>224</sup>.
- Le liberalità fatte al coniuge superstite per convenzione matrimoniale verrebbero ridotte, come le disposizioni a causa di morte, prima delle liberalità tra vivi: ci si può chiedere se questo effetto sia compatibile con l'obiettivo dell'avamprogetto, ossia favorire il coniuge superstite<sup>225</sup>.
- Dato l'influsso della convenzione matrimoniale e di quella sui beni sulla successione, andrebbero riesaminate le norme sulla conservazione dei testamenti (art. 504 CC) e sul momento dell'apertura della successione (art. 537 CC)<sup>226</sup>.
- Bisognerebbe chiedersi se la possibilità di favorire il coniuge superstite mediante convenzione matrimoniale non dovrebbe essere controbilanciata da una clausola correttiva per le seconde nozze, com'è già il caso dell'articolo 473 capoverso 3 CC<sup>227</sup>.
- Se la proposta dell'avamprogetto fosse adottata, non si capisce perché l'attribuzione dell'aumento del regime matrimoniale non debba sottostare alle stesse condizioni formali che si applicano al contratto successorio<sup>228</sup>.
- Andrebbe esaminata una soluzione che permetta all'attribuzione al coniuge superstite per convenzione matrimoniale di esplicare un effetto reale al momento del decesso e che consenta al coniuge superstite di farsi iscrivere immediatamente nel registro fondiario come erede<sup>229</sup>.
- Spetta al potere giudiziario, ovvero al Tribunale federale – e non al legislatore – statuire sulla questione della qualifica giuridica dell'attribuzione dell'aumento del regime matrimoniale<sup>230</sup>.

### 5.3.2 Commenti sulla formulazione dell'articolo 494 capoverso 4 AP-CC

- Il senso della formulazione «nella successione, una convenzione matrimoniale è considerata come un contratto successorio» non è chiaro per quanto riguarda l'apertura delle disposizioni a causa di morte e l'ordine della successione. Occorrerebbe riformulare il capoverso, per esempio «nel calcolo delle porzioni legittime, (...) è considerata come una disposizione a causa di morte» oppure «nella successione, (...) è considerata come una disposizione a causa di morte per quanto riguarda i suoi effetti» e spostarlo nell'articolo 608 CC (creando un nuovo cpv. 4)<sup>231</sup>.
- Il testo attuale dell'avamprogetto menziona unicamente l'attribuzione dell'aumento del regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti, ma non la modifica della ripartizione dei beni comuni in regime di comunione dei beni. Il testo di legge dovrebbe, se del caso,

---

<sup>224</sup> FSN (pag. 4).

<sup>225</sup> NKF (pag. 6).

<sup>226</sup> AG (pag. 2).

<sup>227</sup> successio (pag. 8).

<sup>228</sup> AG (pag. 2); SG (pag. 6); UNI FR (pag. 4).

<sup>229</sup> BL (pag. 3).

<sup>230</sup> UNI GE (pag. 6); UNI BE (pag. 18).

<sup>231</sup> ZH (pag. 3); UNI BE (pag. 19).

essere adeguato. Parrebbe inoltre opportuno precisare che soltanto ciò che supera la ripartizione legale dell'aumento del regime matrimoniale va trattato come un contratto successorio<sup>232</sup>.

- Al posto del termine «aumento» occorrerebbe utilizzare l'espressione «aumento dell'unione coniugale»; il termine «contratto successorio» andrebbe sostituito con «disposizione a causa di morte». Nella versione tedesca l'espressione «*im Erbfall*» non corrisponde all'espressione utilizzata nella versione francese «*dans la succession*»<sup>233</sup>.

## 5.4 Usufrutto del coniuge superstite

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla necessità di mantenere immutata la porzione disponibile in presenza di un usufrutto del coniuge superstite hanno in maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli un Cantone<sup>234</sup>, due partiti politici<sup>235</sup>, cinque organizzazioni<sup>236</sup> e un privato<sup>237</sup>; sono invece contrarie o piuttosto contrarie quattro organizzazioni<sup>238</sup>.

### 5.4.1 In generale

#### Aspetti positivi

- La proposta è chiara, giusta e adeguata ed è perfettamente atta a rafforzare la certezza del diritto. Non peggiora eccessivamente i diritti dei discendenti nella successione rispetto a quelli del coniuge superstite e non modifica una norma largamente in uso nella prassi<sup>239</sup>.

#### Aspetti negativi

- La rinuncia ad aumentare la porzione disponibile in questo articolo è in contrasto con l'orientamento generale dell'avamprogetto e con la ridefinizione delle porzioni legittime. L'aumento della porzione disponibile (con la riduzione della porzione legittima) limita la portata materiale dell'articolo 473 capoverso 1 CC<sup>240</sup>.
- Se la porzione disponibile unitamente all'usufrutto del coniuge vivente resta pari a un quarto della successione, le persone che intendono favorire al massimo il loro coniuge sceglieranno di attribuirgli la piena proprietà. Questa soluzione potrebbe rivelarsi problematica e difficile da accettare nei casi in cui il patrimonio sia costituito principalmente dall'abitazione di famiglia<sup>241</sup>.
- Se la porzione disponibile di cui all'articolo 473 capoverso 2 CC resta inalterata, le critiche di fondo sull'argomento verranno amplificate poiché, con la modifica delle porzioni legittime prevista nell'avamprogetto, al discendente comune spetterà una quota legittima di 5/8 (fatto salvo l'usufrutto), mentre al discendente non comune soltanto di 1/4. Questa discriminazione è inammissibile ed è inimmaginabile che tale norma non venga modificata<sup>242</sup>.

---

<sup>232</sup> NKF (pag. 6); successio (pag. 8); UNI FR (pag. 4).

<sup>233</sup> UNI FR (pag. 4); UNI GE (pag. 7).

<sup>234</sup> TG (pag. 1).

<sup>235</sup> PLR (pag. 2); UDC (pag. 4).

<sup>236</sup> ASM (pag. 2); CSA (pag. 4); FSN (pag. 4); GDS (pag. 8); UNI GE (pag. 7).

<sup>237</sup> Achermann (pag. 3).

<sup>238</sup> successio (pag. 13); UNI BS (pag. 10); UNI FR (pag. 2); UNIL (pag. 5).

<sup>239</sup> TG (pag. 1); PLR (pag. 2); UDC (pag. 4); ASM (pag. 2); UNI GE (pag. 7).

<sup>240</sup> successio (pag. 13); UNI FR (pag. 2).

<sup>241</sup> UNI BS (pag. 10); UNIL (pag. 5); WengerPlattner (p.12).

<sup>242</sup> UNIL (pag. 5).

### Punti in sospeso

- Non si può fare a meno di riflettere sul principio stesso dell'articolo 473 CC, nella misura in cui la porzione legittima dei figli verrebbe sensibilmente ridotta (da 3/8 a 1/4), a chiaro vantaggio del coniuge superstite. Spingersi oltre non è necessariamente giustificato<sup>243</sup>.
- Il problema delle famiglie ricomposte, specialmente in presenza di un coniuge superstite e di figli non comuni, non è risolto. Una soluzione sarebbe quella di estendere l'applicazione dell'articolo 473 CC alla quota della successione destinata ai figli non comuni<sup>244</sup>.
- La questione del calcolo delle porzioni legittime in presenza di discendenti non comuni e discendenti comuni resta aperta e dovrebbe essere chiarita<sup>245</sup>.
- Rimane insoluta anche la questione della misura in cui l'articolo 473 CC continuerà a essere utile, considerato il possibile aumento del valore dell'usufrutto del coniuge superstite (permessa dall'aumento della porzione disponibile), e dell'applicabilità futura della norma sulla riduzione dei legati d'usufrutto (art. 530 CC)<sup>246</sup>.
- Se volesse conservare lo spirito dell'articolo 473 capoverso 2 CC vigente (porzione disponibile inferiore di 1/3 della porzione disponibile ordinaria), il legislatore dovrebbe prevedere una porzione disponibile di 5/12 o, per semplificare e restare nella logica della revisione, ridurre o aumentare leggermente queste porzioni portandole, rispettivamente, a 1/3 e a 1/2<sup>247</sup>.
- L'avamprogetto non prevede una compensazione per la riduzione della porzione legittima dei discendenti. L'articolo 473 AP-CC non conferisce loro ulteriori diritti di proprietà e non è detto che la porzione disponibile supplementare sia loro necessariamente attribuita. Si sarebbe potuta immaginare una proposta che imponesse l'attribuzione della porzione disponibile ai discendenti almeno nei casi di una loro ripresa dell'impresa o della villa di famiglia<sup>248</sup>.

#### **5.4.2 Commenti sulla formulazione dell'articolo 473 AP-CC**

- La formulazione attuale, mantenuta nell'avamprogetto, manca di chiarezza: dovrebbe essere rivista per risultare comprensibile a tutti, per esempio menzionando nel testo di legge le quote spettanti al coniuge superstite e ai discendenti in usufrutto e in nuda proprietà<sup>249</sup>.
- L'usufrutto dovrebbe essere aperto al partner registrato, se in futuro gli sarà concesso il diritto di adottare<sup>250</sup>.

#### **5.5 Qualità di erede legittimario del coniuge (o del partner registrato) in caso di decesso durante la procedura di divorzio (o di scioglimento)**

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla perdita della porzione legittima del coniuge (o del partner registrato) superstite in caso di decesso durante la procedura di divorzio (o di scioglimento) hanno in maggioranza accolto positivamente la proposta.

---

<sup>243</sup> UNIL (pag. 5).

<sup>244</sup> PLR (pag. 2).

<sup>245</sup> successio (pag. 13); UNI BS (pag. 11).

<sup>246</sup> successio (pag. 13).

<sup>247</sup> UNI FR (pag. 2).

<sup>248</sup> Baddeley (pag. 3).

<sup>249</sup> TG (pag. 1).

<sup>250</sup> UNIL (pag. 5); Achermann (pag. 3).

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli tre Cantoni<sup>251</sup>, tre partiti politici<sup>252</sup>, dieci organizzazioni<sup>253</sup> e sei privati<sup>254</sup>. Sono invece contrari o piuttosto contrari due Cantoni<sup>255</sup>, otto organizzazioni<sup>256</sup> e un privato<sup>257</sup>.

## 5.5.1 In generale

### Aspetti positivi

- La modifica è interessante e va considerata positivamente poiché chiarisce e precisa alcuni punti: evita ad esempio di privilegiare persone che il defunto certamente non avrebbe voluto favorire<sup>258</sup>.
- È corretto revocare per legge unicamente il diritto alla porzione legittima e non la qualità di erede. Spetterà ai coniugi decidere se ricorrere o meno alla possibilità di revocare questa qualità per testamento<sup>259</sup>.
- La modifica eviterà di prolungare artificialmente le procedure di divorzio<sup>260</sup>.
- La pianificazione successoria ne risulterà semplificata<sup>261</sup>.

### Aspetti negativi

- La soppressione della porzione legittima durante una procedura di divorzio (ossia la possibilità, per un coniuge, di escludere l'altro dalla successione) potrebbe mettere il coniuge escluso in una situazione di difficoltà finanziaria e portare a situazioni scioccanti, specialmente in caso di separazione dei beni e di un'unione di lunga durata. Conviene inoltre rammentare che l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio si estingue, o non potrà più essere concesso, alla morte dell'avente diritto (art. 130 CC) e che non sempre sussistono pretese a titolo di previdenza professionale. Queste pretese potrebbero non essere sostituite da una quota ereditaria. Il nuovo diritto di diseredare potrebbe quindi risultare altrettanto scioccante dell'abuso invocato a sostegno della nuova norma<sup>262</sup>.
- Non è necessaria una regolamentazione così complicata, in quanto il diritto vigente permette già ai coniugi, per esempio tramite convenzione matrimoniale o contratto successorio, di proteggersi dai rischi che la stessa mira a evitare<sup>263</sup>.
- Il termine di due anni in caso di procedura di divorzio su richiesta unilaterale non è giustificato o è troppo lungo. Di regola i coniugi hanno già vissuto separatamente per due anni prima di depositare la domanda di divorzio. A questo stadio della procedura non dovrebbero volere che il loro coniuge sia ancora un erede legittimario. La qualità di erede legittimario dovrebbe cadere unicamente se è rispettato il periodo di separazione di due anni prima della domanda unilaterale di divorzio. Questa fattispecie dovrebbe essere verificata

---

<sup>251</sup> AR (pag. 1); BL (pag. 2); VD (pag. 2).

<sup>252</sup> PLR (pag. 2); pvl (pag. 3); UDC (pag. 4).

<sup>253</sup> economiesuisse (pag. 2); FSN (pag. 4); NK BS (pag. 4); Relève PME (pag. 2); swisNot (pag. 4); UNI BE (pag. 16); UNI GE (pag. 7); UNIL (pag. 4, 6); USDCR (pag. 2); VPAG (pag. 2).

<sup>254</sup> Achermann (pag. 3); Guth (pag. 3); Lauterbach (pag. 4); Marberger (pag. 2); Sahin (pag. 4); Unternährer (pag. 5).

<sup>255</sup> SG (pag. 2); SO (pag. 3).

<sup>256</sup> AK BS (pag. 8); ASM (pag. 2); CSA (pag. 2); JuCH (pag. 4); NKF (pag. 2); successio (pag. 4); UNI BS (pag. 12); USC (pag. 3).

<sup>257</sup> Baddeley (pag. 5).

<sup>258</sup> BL (pag. 2); SO (pag. 3); VD (pag. 1); PLR (pag. 1); UDC (pag. 4); NK BS (pag. 4); UNI GE (pag. 7); USDCR (pag. 2);

<sup>259</sup> UNI BE (pag. 16).

<sup>260</sup> USDCR (pag. 2).

<sup>261</sup> VPAG (pag. 2).

<sup>262</sup> SG (pag. 2); JuCH (pag. 4); Baddeley (pag. 5).

<sup>263</sup> NKF (pag. 3).

- da un giudice per evitare i casi di abuso, in cui una procedura di divorzio venga iniziata soltanto per sopprimere il diritto alla porzione legittima<sup>264</sup>.
- Nella prassi, la modifica non s'impone: i rari casi di decesso durante una procedura di divorzio con effetti problematici verrebbero sostituiti da altri casi problematici. Per non perdere il diritto alla porzione legittima, le persone potrebbero segnatamente rinunciare a domandare il divorzio mediante richiesta comune e il coniuge essere indotto a promuovere un'azione unilaterale (al termine di una separazione di due anni)<sup>265</sup>.
  - La durata della procedura di divorzio (due anni) è piuttosto arbitraria e non viene motivata nel rapporto esplicativo<sup>266</sup>.
  - Una procedura di lunga durata può avere cause diverse (prove difficili da fornire, intervento di autorità estere ecc.), non sempre imputabili ai coniugi o al coniuge defunto<sup>267</sup>.

### Punti in sospeso

- In caso di procedura di divorzio, la qualità di erede legittimario dovrebbe essere revocata contemporaneamente al diritto alla porzione legittima. La legge deve per principio essere il riflesso della volontà presunta del testatore; è quindi difficilmente concepibile come quest'ultimo possa desiderare che il coniuge da cui sta divorziando riceva una quota della sua successione<sup>268</sup>.
- Per non svantaggiare il coniuge superstite, la liquidazione del regime matrimoniale dovrebbe imperativamente intervenire prima della divisione ereditaria (cosa che, nella prassi, spesso si omette di fare). A tal fine si potrebbero prevedere misure di coordinamento fra pretese matrimoniali e pretese successorie<sup>269</sup>.
- Una procedura di divorzio può durare oltre due anni per diverse ragioni. Perché operare una differenza tra le varie procedure di divorzio<sup>270</sup>?
- L'esame del giudice finalizzato ad assicurarsi che i coniugi abbiano presentato la richiesta di divorzio dopo matura riflessione e per libera scelta (art. 111 cpv. 2 CC) non è contemplato nell'avamprogetto. La durata della procedura non è un indicatore adeguato per stabilire se, qualora uno dei due coniugi non fosse venuto a mancare, la procedura avrebbe effettivamente portato a un divorzio: è quest'ultimo elemento che dovrebbe essere determinante<sup>271</sup>.
- L'avamprogetto non specifica se un motivo di diseredazione sia una condizione per far perdere la porzione legittima e se quest'ultima, nei casi previsti all'articolo 125 capoversi 2 e 3 CC, sia soppressa nella sua integralità o soltanto in misura proporzionale a quanto sarebbe stato ridotto il contributo di mantenimento<sup>272</sup>.
- È proposta l'introduzione, in caso di decesso durante la procedura di divorzio, di una pretesa a un legato capitalizzato in favore del coniuge superstite, pari a un importo ipotetico da stabilirsi sulla base dell'articolo 125 capoversi 2 e 3 CC. L'importo potrebbe essere

---

<sup>264</sup> AR (pag. 1); SO (pag. 3); PLR (pag. 2); AK BS (pag. 8); FSN (pag. 4); Niklaus (pag. 2); NK BS (pag. 4); UNI BE (pag. 16); UNI FR (pag. 1); Marberger (pag. 2).

<sup>265</sup> ASM (pag. 2).

<sup>266</sup> successio (pag. 4).

<sup>267</sup> JuCH (pag. 4); Baddeley (pag. 5).

<sup>268</sup> UDC (pag. 4); NKF (pag. 3); UNI GE (pag. 7); Achermann (pag. 3); Lauterbach (pag. 4).

<sup>269</sup> JuCH (pag. 4).

<sup>270</sup> NKF (pag. 4).

<sup>271</sup> GDS (pag. 9).

<sup>272</sup> successio (pag. 4).

fissato dal giudice che pronuncia il divorzio e non dovrebbe superare la quota ipotetica del coniuge superstite nella successione<sup>273</sup>.

- La perdita del diritto alla porzione legittima dovrebbe applicarsi anche nel caso di una richiesta di separazione coniugale<sup>274</sup>.
- In caso di decesso di uno dei coniugi durante la procedura di divorzio dovrebbe essere prevista una compensazione della perdita delle pretese derivanti dal diritto matrimoniale o dalla previdenza professionale<sup>275</sup>.
- La persona incaricata della divisione ereditaria dovrebbe sapere dell'esistenza di una procedura di divorzio: il flusso d'informazioni deve quindi essere garantito affinché la disposizione possa essere applicata<sup>276</sup>.

### 5.5.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione

- Qualsiasi disposizione contraria deve essere formulata sotto forma di disposizione a causa di morte e non di convenzione matrimoniale come menzionato nel rapporto esplicativo<sup>277</sup>.
- Dagli articoli 120 capoverso 2, 217 capoverso 2, 241 capoverso 4 AP-CC e 31 AP-LUD non si evince quali procedure di divorzio comportino una perdita della porzione legittima. Per capirlo occorre consultare anche le disposizioni di diritto successorio (art. 472 AP-CC), il che non è evidente per i non addetti ai lavori. Pertanto sarebbe necessario un rinvio esplicito all'articolo 472 AP-CC<sup>278</sup>.

#### Articolo 120 capoverso 2 AP-CC

- La caducità non dovrebbe riguardare la disposizione a causa di morte nella sua integralità, ma soltanto una parte<sup>279</sup>.
- L'avamprogetto non menziona più che i coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro: anche se ciò risulta indirettamente dall'articolo 462 CC, tale precisazione andrebbe mantenuta nell'articolo 120 CC (nella parte sugli effetti del divorzio)<sup>280</sup>.
- La caducità dovrebbe applicarsi soltanto alle disposizioni in favore del coniuge formulate prima della litispendenza. Deve essere mantenuta la possibilità di favorire il proprio coniuge nonostante la procedura di divorzio<sup>281</sup>.

#### Articolo 472 AP-CC

- Dalla formulazione non risulta chiaro che quanto viene a cadere è soltanto il diritto alla porzione legittima e non la pretesa successoria, e che per escludere dalla successione il coniuge o il partner registrato superstite è necessaria una disposizione a causa di morte che lo escluda esplicitamente<sup>282</sup>.
- L'articolo non disciplina come procedere in caso di richiesta comune dei coniugi, quando la volontà di divorziare non è confermata dal giudice in occasione dell'audizione delle parti

---

<sup>273</sup> successio (pag. 4).

<sup>274</sup> USC (pag. 3); USDCR (pag. 2).

<sup>275</sup> AK BS (pag. 8).

<sup>276</sup> PBD (pag. 1).

<sup>277</sup> UNI GE (pag. 7).

<sup>278</sup> NKF (pag. 3); WengerPlattner (pag. 3).

<sup>279</sup> Niklaus (pag. 1).

<sup>280</sup> NKF (2).

<sup>281</sup> NKF (pag. 2).

<sup>282</sup> WengerPlattner (pag. 3).

(art. 287 CPC) e quando uno dei coniugi muore prima che la domanda sia stata respinta o durante il termine per proporre azione di divorzio (art. 228 cpv. 3 CC)<sup>283</sup>.

- La formulazione «(...) continuata» non risulta chiara senza le spiegazioni del rapporto esplicativo<sup>284</sup>.
- Nel numero 1, la formulazione «proposta o continuata su richiesta comune» andrebbe sostituita con «è stata oggetto di conclusioni comuni sul principio del divorzio»<sup>285</sup>.

## 5.6 Previdenza privata vincolata, previdenza professionale e assicurazione sulla vita

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull'esclusione dalla successione degli averi della previdenza privata vincolata e della previdenza professionale hanno in maggioranza accolto positivamente la proposta. I pareri sono discordi sulla proposta d'integrare nella massa ereditaria l'importo del beneficiario di un'assicurazione sulla vita.

Per quanto riguarda il disciplinamento della previdenza privata vincolata e della previdenza professionale, sono favorevoli o piuttosto favorevoli quattro Cantoni<sup>286</sup>, un partito politico<sup>287</sup>, 13 organizzazioni<sup>288</sup> e tre privati<sup>289</sup>, mentre sono contrari o piuttosto contrari due Cantoni<sup>290</sup> e cinque organizzazioni<sup>291</sup>.

Per quanto riguarda il disciplinamento dell'assicurazione sulla vita, sono favorevoli o piuttosto favorevoli tre Cantoni<sup>292</sup>, un partito politico<sup>293</sup>, sette organizzazioni<sup>294</sup> e tre privati<sup>295</sup>, mentre sono contrari o piuttosto contrari due Cantoni<sup>296</sup>, nove organizzazioni<sup>297</sup> e un privato<sup>298</sup>.

### 5.6.1 In generale

#### Aspetti positivi

- Il fatto di chiarificare se le prestazioni di previdenza e di assicurazione siano incluse o meno nella massa ereditaria è positivo<sup>299</sup>.

#### Aspetti negativi

- Anche se fanno parte delle assicurazioni sociali, le prestazioni del pilastro 3a si fondano su un contratto di diritto privato e non dovrebbero perciò essere trattate diversamente dalle pretese, parimenti di diritto privato, dell'assicurazione sulla vita. I pilastri 3a e 3b sono

---

<sup>283</sup> WengerPlattner (pag. 3).

<sup>284</sup> Niklaus (pag. 2).

<sup>285</sup> VD (pag. 2).

<sup>286</sup> GR (pag. 2); SO (pag. 3); TG (pag. 2); UR (pag. 2).

<sup>287</sup> pvl (pag. 3).

<sup>288</sup> ASA (pag. 2); ASIP (pag. 1); CSA (pag. 2); CSP (pag. 3); GDS (pag. 9); MyHappyEnd (pag. 2); OdA GE (pag. 3); Pink Cross (pag. 1); swisNot (pag. 5); UNI BS (pag. 13); UNI GE (pag. 7); USAM (pag. 2); VVS (pag. 2).

<sup>289</sup> Guth (pag. 5); Sahin (pag. 7); Unternährer (pag. 5).

<sup>290</sup> AR (pag. 1); LU (pag. 2).

<sup>291</sup> AK BS (pag. 8); successio (pag. 6); UNI BE (pag. 17); UNI FR (pag. 2); UNIL (pag. 7).

<sup>292</sup> SO (pag. 3); TG (pag. 2); UR (pag. 2).

<sup>293</sup> pvl (pag. 3).

<sup>294</sup> AK BS (pag. 8); CSA (pag. 2); FSN (pag. 5); GDS (pag. 9); swisNot (pag. 4); UNI GE (pag. 8); UNIL (pag. 6).

<sup>295</sup> Guth (pag. 6); Sahin (pag. 7); Unternährer (pag. 5).

<sup>296</sup> BS (pag. 1); GR (pag. 2).

<sup>297</sup> ASA (pag. 1); CSP (pag. 4); Niklaus (pag. 3); NK BS (pag. 4); Pro Familia (pag. 3); SDRCA (pag. 2); successio; (pag. 7); UNI BE (pag. 16); WengerPlattner (pag. 4).

<sup>298</sup> Gysin (pag. 5).

<sup>299</sup> TG (pag. 2); UR (pag. 2); UDC (pag. 4).

entrambi facoltativi e sottraggono beni a una potenziale successione in favore della previdenza<sup>300</sup>.

- La revisione proposta induce a privilegiare doppiamente il pilastro 3a rispetto al pilastro 3b<sup>301</sup>.

#### Punti in sospeso

- Occorrerebbe definire chiaramente come vanno trattate le soluzioni di previdenza e di assicurazione miste, tenendo presente che il settore è molto creativo in materia di nuovi prodotti<sup>302</sup>.

### **5.6.2 Assicurazione sulla vita**

#### Aspetti positivi

- Nel calcolo della porzione legittima, è giusto sostituire il valore di riscatto con l'importo effettivamente ricevuto dal beneficiario. La modifica prevista appare dunque sensata e va sostenuta. Consentirà di porre fine a un'incertezza giuridica sulla questione, in particolare, dell'eventuale collazione<sup>303</sup>.
- Dato che per sua natura l'assicurazione sulla vita non è finalizzata alla previdenza, non è necessario riservarle un trattamento diverso da quello riservato ad altre forme di liberalità. Le proposte di revisione sono perciò coerenti<sup>304</sup>.

#### Aspetti negativi

- Il fatto d'integrare l'importo effettivamente ricevuto dal beneficiario di un'assicurazione sulla vita nella massa ereditaria riduce la libertà di disporre del testatore ed è contrario all'obiettivo della presente revisione, alla volontà dell'assicurato e alla natura stessa dell'assicurazione sulla vita<sup>305</sup>.
- Il diritto vigente si è dimostrato valido e non deve essere modificato. La soluzione proposta misconosce l'importanza sistemica della protezione contro i rischi e non è vantaggiosa né per gli eredi né per i beneficiari. Potrebbe invece portare a una grave incertezza e incoerenza giuridica, segnatamente in relazione al diritto dei regimi matrimoniali<sup>306</sup>.
- Il diritto vigente permette di stipulare una polizza assicurativa di puro rischio in caso di decesso, senza valore di riscatto e quindi esclusa dalla successione, per favorire ad esempio il partner di fatto o un figliastro in caso di decesso del titolare. La prestazione assicurativa è soggetta a un'imposizione unica e distinta, meno elevata dell'imposta di successione. Questa possibilità è particolarmente importante per permettere al partner superstite, che non può essere favorito tramite convenzione matrimoniale o l'usufrutto di cui all'articolo 473 CC, di mantenere, ad esempio, un bene immobiliare nel rispetto delle porzioni legittime. Modificare questa situazione equivarrebbe a peggiorare la situazione dei partner di fatto. Il diritto attuale permette inoltre di designare come beneficiario un associato o un creditore, in modo da assicurare la perennità di un'impresa o da cedere i propri

---

<sup>300</sup> NKF (pag. 4); successio (pag. 6); UNI FR (pag. 2).

<sup>301</sup> successio (pag. 6).

<sup>302</sup> TG (pag. 2).

<sup>303</sup> BL (pag. 2); AK BS (pag. 8); UNI GE (pag. 8); UNIL (pag. 6).

<sup>304</sup> swisNot (pag. 5).

<sup>305</sup> BS (pag. 1); GR (pag. 2); ASA (pag. 3); NK BS (pag. 4); Pro Familia (pag. 3); Gysin (pag. 5).

<sup>306</sup> ASA (pag. 3, 5); successio (pag. 6).

diritti a un terzo (banca o ex coniuge) a garanzia dei propri impegni. Questa possibilità va mantenuta o non deve essere indebolita<sup>307</sup>.

- Per quanto riguarda le forme miste di assicurazione sulla vita (risparmio e protezione contro i rischi), correntemente utilizzate per esempio dalle giovani famiglie per l’ammortamento delle ipoteche, la modifica potrebbe complicare le possibilità di mantenere l’abitazione di famiglia dopo il decesso di uno dei coniugi e rendere impossibili alcuni finanziamenti esterni. Le conseguenze sociali ed economiche sono difficilmente quantificabili<sup>308</sup>.
- Una modifica pregiudicherebbe notevolmente anche le aspettative, legittime, degli assicurati attuali e avrebbe forti ripercussioni sulla pianificazione successoria realizzata<sup>309</sup>.
- Potrebbero inoltre manifestarsi problemi nella consegna della cosa legata: la liquidazione degli strumenti finanziari necessita di un certo tempo e gli eredi potrebbero non disporre di sufficienti mezzi per adempiere agli obblighi del debitore<sup>310</sup>.
- Fatto salvo il premio di rischio, l’assicurato non sottrae alcun bene alla sua successione nel quadro di un’assicurazione sulla vita di puro rischio. Non è opportuno calcolare le pretese che scaturiscono dalla sua successione, dal momento che non rappresentano averi dell’assicurato. Soltanto il valore di riscatto (risparmio accumulato) è considerato un attivo dell’assicurato. Nella successione, conviene trattare in modo diverso la protezione contro i rischi e il risparmio<sup>311</sup>.

#### Punti in sospeso

- Non è giustificato trattare diversamente le prestazioni dell’assicurazione sulla vita da quelle di altre assicurazioni in caso di decesso (assicurazione infortuni, di responsabilità civile ecc.)<sup>312</sup>.
- Nella liquidazione del regime matrimoniale, ciascuno dei coniugi ha diritto alla metà del valore di riscatto (finanziata tramite acquisti). Perché, dunque, tenere conto successivamente della totalità del valore di riscatto nella successione? Occorrerebbe ripensare da capo e disciplinare nella legge i rapporti fra diritto dei regimi matrimoniali e diritto successorio in relazione alle assicurazioni sulla vita (segnatamente con capitale di risparmio)<sup>313</sup>.
- Nel trattamento delle pretese in materia di assicurazione sulla vita nella successione occorre operare delle distinzioni sulla base del diritto assicurativo<sup>314</sup>.
- Nel messaggio occorrerebbe specificare come sono trattate, sotto il profilo del regime matrimoniale, le pretese in materia di assicurazione sulla vita. Se sono considerate liberalità fra vivi (sotto forma di un’assicurazione a beneficio di terzi), è possibile trattarle come reintegrazione negli acquisti, il che, però, andrebbe precisato o escluso nell’articolo 208 CC<sup>315</sup>.

---

<sup>307</sup> GR (pag. 2); SG (pag. 2); ASA (pag. 3); CSP (pag. 4); NK BS (pag. 4); SDRCA (pag. 2); successio (pag. 7); WengerPlattner (pag. 4); Baddeley (pag. 17).

<sup>308</sup> ASA (pag. 4); WengerPlattner (pag. 4).

<sup>309</sup> ASA (pag. 4); FSN (pag. 5).

<sup>310</sup> Niklaus (pag. 3).

<sup>311</sup> ASA (pag. 4); SDRCA (pag. 2); successio (pag. 7); UNI BE (pag. 16).

<sup>312</sup> SDRCA (pag. 2).

<sup>313</sup> SDRCA (pag. 4); Wenger Plattner (pag. 4).

<sup>314</sup> SG NV (pag. 1).

<sup>315</sup> UNI GE (pag. 8).

### 5.6.3 Previdenza privata vincolante e previdenza professionale

#### Aspetti positivi

- La scelta di trattare le prestazioni previdenziali nella successione è prima di tutto una scelta politica. Quanto proposto nell'avamprogetto è chiarificatore ed è considerato positivo e interessante<sup>316</sup>.
- I beneficiari della previdenza, spesso il coniuge superstite, sarebbero chiaramente avvantaggiati. In assenza di un coniuge, i partner di fatto potrebbero essere favoriti alle condizioni previste dall'OPP 3<sup>317 318</sup>.
- È necessario fissare nella legge il primato del fine previdenziale degli averi della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria, come previsto nell'avamprogetto. In assenza di beneficiari, questi averi andranno a vantaggio dell'insieme degli assicurati<sup>319</sup>.
- Il pilastro 3a deve essere finalizzato alla previdenza, ossia a mantenere il tenore di vita dei superstiti, dei coniugi e dei figli minorenni. La situazione dei partner di fatto peggiorerebbe se questi averi fossero integrati nella massa ereditaria, il che non è auspicabile. La chiarificazione proposta risponde a un bisogno effettivo della prassi<sup>320</sup>.

#### Aspetti negativi

- La soluzione proposta è contraria alla dottrina dominante e alla pianificazione successoria effettuata su tale base. Mescola le prestazioni delle assicurazioni sociali (secondo pilastro) con il risparmio privato (pilastro 3a), per cui rischia di provocare una grave incertezza e incoerenza giuridica e di entrare in conflitto con il diritto dei regimi matrimoniali. Il rapporto fra diritto previdenziale e diritto successorio dovrebbe essere integralmente ripensato<sup>321</sup>.
- Specialmente nel caso dei lavoratori indipendenti, il deposito di averi su un conto di risparmio 3a potrebbe sottrarre importanti somme alla successione. Ciò non pare logico, visto che le porzioni legittime non vengono completamente soppresse: c'è infatti un grosso potenziale di lesione delle porzioni legittime<sup>322</sup>.
- Riducendo le porzioni legittime ed escludendo dalla successione gli averi del pilastro 2b e del pilastro 3a, si può annullare la protezione degli eredi legittimari e favorire in misura sproporzionata determinati beneficiari. Questi ultimi, nel caso fossero essi stessi legittimari, avrebbero inoltre la possibilità di ridurre la quota degli altri eredi sul «saldo» della successione, senza dover conteggiare le prestazioni previdenziali già ottenute<sup>323</sup>.
- Non è giustificato sottrarre queste prestazioni ai discendenti per attribuirle al coniuge superstite<sup>324</sup>.

#### Punti in sospeso

- Gli averi del pilastro 3a sotto forma di assicurazione e di risparmio bancario dovrebbero essere inclusi nella successione e nella liquidazione del regime matrimoniale. Gli investimenti nel pilastro 3a servono innanzitutto a risparmiare in vista del pensionamento e a beneficiare di un tasso d'imposizione preferenziale, e non a favorire qualcuno in caso di decesso. Questa forma di previdenza non è collettiva ma individuale, contrariamente alla

<sup>316</sup> ASA (pag. 2); swisNot (pag. 4); UNI BS (pag. 13); UNI GE (pag. 7); VVS (pag. 2).

<sup>317</sup> Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3; RS 831.461.3).

<sup>318</sup> UNI GE (pag. 8).

<sup>319</sup> GR (pag. 2); ASIP (pag. 2).

<sup>320</sup> SO (pag. 4); CSP (pag. 4).

<sup>321</sup> LU (pag. 2); AK BS (pag. 8); successio (pag. 6); UNI BE (pag. 17); UNI FR (pag. 2).

<sup>322</sup> BL (pag. 2); swisNot (pag. 4); UNI FR (pag. 2).

<sup>323</sup> UNIL (pag. 7).

<sup>324</sup> AK BS (pag. 8).

previdenza professionale. Le conseguenze dell'avamprogetto sul piano dei regimi matrimoniali, delle assicurazioni sociali e della previdenza professionale dovrebbero essere spiegate chiaramente nel messaggio<sup>325</sup>.

- La modifica proposta favorirebbe in misura massiccia il coniuge superstite (art. 2 cpv. 1 lett. b OPP 3). Può quindi essere approvata soltanto se la sua porzione legittima venisse effettivamente ridotta a un quarto. Se, in presenza di discendenti e di un partner di fatto, l'assicurato non ha designato uno o più beneficiari fra quelli previsti all'articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 2 OPP3, è irritante che l'ordine dei beneficiari possa essere diverso a seconda dell'istituto del terzo pilastro interessato. L'articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 2 OPP3 dovrebbe quindi essere riformulato in modo da specificare chiaramente in che proporzione i discendenti e il partner sono i beneficiari se il disponente non li ha esplicitamente designati. Questa riformulazione deve tenere conto dell'eventuale adozione della norma sul legato di mantenimento<sup>326</sup>.
- Il disciplinamento che codifica la prassi del Tribunale federale, secondo cui le prestazioni del secondo pilastro obbligatorio e sovraobbligatorio sono escluse dalla successione, è visto con favore. Occorre tuttavia sottolineare che in caso di riscatti supplementari nella previdenza professionale, le quote ereditarie dei figli nati da un precedente matrimonio potrebbero essere ridotte drasticamente a favore del nuovo coniuge. Inoltre, per limitare gli effetti scioccanti della scelta operata nell'avamprogetto, sarebbe opportuno disciplinare le situazioni eccezionali per le quali il Tribunale federale prevede espressamente una deroga. Questa problematica meriterebbe un'analisi dettagliata<sup>327</sup>.
- Il messaggio dovrebbe precisare che la possibilità, per le parti o per il giudice, di cedere al coniuge la totalità di una parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia in caso di divorzio (art. 4 OPP 3) vale sia per gli averi del pilastro 3a sotto forma di assicurazione che per quelli sotto forma di risparmio bancario<sup>328</sup>.
- L'ordine dei beneficiari previsto nell'articolo 2 OPP3 dovrebbe essere fissato in una legge formale per ottenere la legittimazione necessaria; dovrebbe inoltre avvicinarsi il più possibile a quello degli eredi. Dipenderà dal caso (ossia se il decesso avviene prima o dopo il pensionamento) se gli averi del pilastro 3a saranno inclusi nella successione o meno. Dovrebbe essere disciplinato a livello di legge anche in che misura e a quali condizioni è ammesso disporre del pilastro 3a<sup>329</sup>.
- Le persone nubili senza figli dovrebbero potere favorire persone del loro ambiente familiare con gli averi del secondo pilastro e i loro amici più stretti con quelli del terzo. Il diritto attuale è incentrato soltanto sulle coppie sposate o di fatto<sup>330</sup>.

#### 5.6.4 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione

##### Articolo 476 capoverso 1 AP-CC

- Il testo dell'avamprogetto prevede che le pretese di terzi in materia di assicurazione sulla vita siano «computate nel patrimonio» (sottinteso "integralmente"). Nel rapporto si afferma tuttavia che questo computo dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'articolo 475 CC, il che però avrebbe come conseguenza quella di limitarne l'applicazione ai

---

<sup>325</sup> AR (pag. 2); AK BS (pag. 8); OdA GE (pag. 3); UNI BE (pag. 17); UNI GE (pag. 8); Baddeley (pag. 17).

<sup>326</sup> FSN (pag. 4).

<sup>327</sup> successio (pag. 6); UNIL (pag. 6).

<sup>328</sup> UNI GE (pag. 8).

<sup>329</sup> SDRCA (pag. 4).

<sup>330</sup> Pro Single (pag. 2).

soli casi di cui all'articolo 527 CC. Non può essere questo lo scopo perseguito dal legislatore.<sup>331</sup>

- La formulazione dovrebbe essere rivista affinché sia chiaro che sono comprese anche le assicurazioni a beneficio di terzi. Una formulazione alternativa potrebbe essere: «Le pretese di terzi derivanti da un'assicurazione sulla vita stipulata per il decesso dell'ereditando che sorgono alla morte di quest'ultimo si aggiungono al patrimonio»<sup>332</sup>.
- La specificazione «di terzi» andrebbe soppressa, poiché potrebbe includere tutte le persone aventi una pretesa diretta nei confronti della società di assicurazione<sup>333</sup>.
- Nel messaggio, a fini di chiarezza occorrerebbe precisare che la disposizione riguarda soltanto il pilastro 3b (e non il pilastro 3a)<sup>334</sup>.
- Nella versione tedesca, il termine «*Vermögen*» andrebbe sostituito con «*Nachlass*»; l'armonizzazione dovrebbe essere effettuata anche negli articoli 476 capoverso 2, 470, 484a e 564 AP-CC<sup>335</sup>.

#### Articolo 476 capoverso 2 AP-CC

- Questo capoverso ha una collocazione inopportuna dal punto di vista della sistematica di legge. Gli articoli 474 e seguenti CC trattano il computo della porzione disponibile e non la composizione della successione. Le prestazioni del pilastro 3a spettano direttamente ai beneficiari e non fanno parte della successione<sup>336</sup>.
- Converrebbe precisare che questi averi non sono computati nel patrimonio del defunto<sup>337</sup>.

#### Articolo 529 AP-CC

- Questo articolo non può semplicemente essere abrogato: è necessario prevedere un ordine di riduzione delle prestazioni di assicurazione sulla vita. Il fatto che queste siano soggette a riduzione secondo l'articolo 476 capoverso 1 AP-CC non è di per sé sufficiente<sup>338</sup>.
- L'abrogazione è necessaria<sup>339</sup>.

## 5.7 Captazione di eredità

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull'introduzione di una norma finalizzata a prevenire la captazione di eredità hanno in larga maggioranza respinto la proposta, anche se sull'obiettivo perseguito sussiste perlopiù un consenso.

---

<sup>331</sup> UNI BS (pag. 13).

<sup>332</sup> UNI GE (pag. 8).

<sup>333</sup> ASA (pag. 2).

<sup>334</sup> UNI GE (pag. 9).

<sup>335</sup> SG NV (p.2).

<sup>336</sup> UNI BE (pag. 17); WengerPlattner (pag. 4).

<sup>337</sup> ASA (pag. 2).

<sup>338</sup> AK BS (pag. 15); ASA (pag. 5). NKF (PAG. 5) ; SG NV (pag. 1); UNI FR (pag. 2).

<sup>339</sup> UNIL (pag. 11).

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli un Cantone<sup>340</sup>, un partito politico<sup>341</sup>, sette organizzazioni<sup>342</sup> e un privato<sup>343</sup>. Sono invece contrari o piuttosto contrari sei Cantoni<sup>344</sup>, due partiti politici<sup>345</sup>, 15 organizzazioni<sup>346</sup> e quattro privati<sup>347</sup>.

## 5.7.1 In generale

### Aspetti positivi

- La soluzione proposta è chiara e semplice: il fatto di optare per un tetto massimo è convincente<sup>348</sup>.
- Con la soluzione proposta, il rischio che si abusi della fiducia di una persona per captarne l'eredità dovrebbe diminuire<sup>349</sup>.
- L'obiettivo perseguito è giudicato favorevolmente<sup>350</sup>.

### Aspetti negativi

- La modifica proposta è contraria all'aumento della libertà di disporre, che è l'obiettivo della revisione del diritto successorio. La sua compatibilità con i principi generali del diritto successorio e dei diritti di proprietà è discutibile<sup>351</sup>.
- L'efficacia della disposizione è incerta: la sua applicazione sarebbe complicata e potrebbe portare a processi difficili. Lascia aperte numerose questioni e non è atta a tutelare efficacemente i disponenti. L'onere della prova sarà a carico del richiedente, che dovrà provare la relazione di fiducia, l'esercizio della professione e il legame fra questi due elementi – cosa praticamente impossibile<sup>352</sup>.
- Nella proposta è insita una presunzione di malafede per i professionisti interessati: può infatti succedere che una persona, attraverso o grazie all'esercizio della propria professione, intrattenga con il defunto una relazione migliore di quella che questi aveva con i membri della sua famiglia. In nome della responsabilità personale, ciascuno deve poter fare ciò che desidera dei propri beni, nel limite della porzione disponibile, segnatamente in assenza di eredi legittimari. In merito, il diritto vigente è sufficiente e volendolo modificare si corre il rischio di creare nuove disuguaglianze. Non sarà possibile trovare una soluzione che disciplini ogni singolo caso<sup>353</sup>.
- Non si capisce perché il campo d'applicazione di questa disposizione debba essere limitato soltanto alle persone che godevano della fiducia del defunto nell'esercizio della loro professione. Il criterio scelto è inopportuno e impraticabile. Possono infatti abusare della

---

<sup>340</sup> UR (pag. 2).

<sup>341</sup> pvl (pag. 3).

<sup>342</sup> AK BS (pag. 15); CSA (pag. 2); economiesuisse (pag. 2); FSN (pag. 5); MyHappyEnd (pag. 2); Pro Single (pag. 1); swisNot (pag. 5).

<sup>343</sup> Gysin (pag. 5).

<sup>344</sup> AR (pag. 3); BS (pag. 2); OW (pag. 2); SG (pag. 8); SO (pag. 4); VD (pag. 2).

<sup>345</sup> PLR (pag. 3); UDC (pag. 4).

<sup>346</sup> Benevol (pag. 2); bavaab (pag. 3); GDS (pag. 10); Niklaus (pag. 7); NK BS (pag. 5); SG NV (pag. 4); SSIC (pag. 4); successio (pag. 10); UNI BE (pag. 12); UNI BS (pag. 14); UNI FR (pag. 11); UNIL (pag. 12); UNI ZH (pag. 3); USAM (pag. 3); USC (pag. 5).

<sup>347</sup> Baddeley (pag. 18); Guinand (pag. 3); Guth (pag. 6); Sahin (pag. 6).

<sup>348</sup> FSN (pag. 5); UNI ZH (pag. 3).

<sup>349</sup> UR (pag. 2).

<sup>350</sup> AK BS (pag. 15); FSN (pag. 5); NK BS (pag. 4); SSIC (pag. 4); successio (pag. 10); SVE (pag. 2); swisNot (pag. 5); UNI FR (pag. 11).

<sup>351</sup> AR (pag. 3); BS (pag. 2); SG (pag. 8); VD (pag. 2); Benevol (pag. 2); SSIC (pag. 4); UNI BE (pag. 12); Guth (pag. 6).

<sup>352</sup> AR (pag. 3); OW (pag. 2); SO (pag. 4); GDS (pag. 12); Niklaus (pag. 7); UNI BE (pag. 13); UNI BS (pag. 15); UNIL (pag. 12); Baddeley (pag. 18); Guinand (pag. 3).

<sup>353</sup> AR (pag. 3); BS (pag. 2); SO (pag. 4); PLR (pag. 3); UDC (pag. 4); Benevol (pag. 2); NK BS (pag. 5); SG NV (pag. 4); UNI BS (pag. 14); UNI FR (pag. 11); Baddeley (pag. 18).

- fiducia del defunto anche vicini, colleghi, rappresentanti, parrucchieri, persone di cerchie associative o religiose – e non soltanto dei professionisti<sup>354</sup>.
- Il campo d'applicazione è troppo vasto: un parrucchiere, un fisioterapista o un istruttore di fitness, così come le persone loro vicine, non dovrebbero rientrare nella restrizione proposta. La limitazione interessa anche le persone all'oscuro di una disposizione a causa di morte formulata in loro favore e che quindi non hanno assolutamente abusato della fiducia del disponente<sup>355</sup>.
  - La relazione di fiducia che si sviluppa tra diversi professionisti e la loro clientela non è compatibile con una liberalità per disposizione a causa di morte. La norma proposta apre la porta a conflitti d'interesse indesiderati. I professionisti remunerati per la loro attività non dovrebbero poter beneficiare di liberalità supplementari<sup>356</sup>.
  - La legge non dovrebbe disciplinare casi che si verificano soltanto a titolo eccezionale. È inoltre lecito chiedersi se il bisogno di legiferare sia realmente cresciuto<sup>357</sup>.
  - Le modalità di attuazione della nuova norma non sono definite<sup>358</sup>.
  - La quota di un quarto è arbitraria e priva di fondamento: in alcuni casi sarebbe troppo elevata, in altri troppo bassa. Converrebbe differenziare i casi in base alla presenza o all'assenza di discendenti e di un coniuge superstite<sup>359</sup>.
  - La quota di un quarto è troppo elevata: dovrebbe essere ridotta a un quinto o meno<sup>360</sup>.

#### Punti in sospeso

- L'articolo 469 CC sulle disposizioni nulle e l'articolo 540 CC sull'indegnità sono sufficienti. Sarebbe più opportuno estendere il campo d'applicazione dell'articolo 540 CC<sup>361</sup>.
- Esigere l'atto pubblico per simili liberalità (o per quelle superiori a un quarto della successione) o una forma particolare di atto in cui il pubblico ufficiale renda attento il disponente o che richieda l'intervento di testimoni qualificati sarebbe una soluzione più efficace per prevenire abusi. Se dette condizioni non fossero rispettate, la liberalità potrebbe essere giudizialmente annullata<sup>362</sup>.
- La questione di un'eventuale captazione di eredità o dell'indegnità merita una risposta univoca, non una limitazione della liberalità a una determinata frazione della successione. Così come proposta, la disposizione non si integra nella dogmatica attuale del Codice civile: conviene piuttosto prevedere una norma generale, che renda contestabili in giudizio tali liberalità. Limitare le liberalità a persone di fiducia a un quarto della successione equivale ad autorizzare la captazione di eredità fino a questa soglia<sup>363</sup>.
- Le professioni interessate dalla norma dovrebbero essere quelle che prevedono una funzione di consulenza e che hanno accesso alla sfera privata del disponente. La questione della cerchia delle persone interessate andrebbe perciò esaminata più in dettaglio<sup>364</sup>.

---

<sup>354</sup> AR (pag. 3); OW (pag. 2); Benevol (pag. 2); GDS (pag. 12); Niklaus (pag. 7); successio (pag. 10); UNI ZH (pag. 3); Sahin (pag. 6).

<sup>355</sup> UNI FR (pag. 11).

<sup>356</sup> bavaab (pag. 3); USC (pag. 5).

<sup>357</sup> AR (pag. 3); BS (pag. 2); GDS (pag. 11).

<sup>358</sup> UNIL (pag. 12).

<sup>359</sup> successio (pag. 10); UNI BE (pag. 14).

<sup>360</sup> FSN (pag. 5); USC (pag. 5).

<sup>361</sup> SG (pag. 8); SO (pag. 4); Benevol (pag. 2); GDS (pag. 10); SSIC (pag. 4); Guth (pag. 6).

<sup>362</sup> GDS (pag. 13); SG NV (pag. 4); successio (pag. 10); UNI BE (pag. 13); Baddeley (pag. 18).

<sup>363</sup> SO (pag. 4); bavaab (pag. 3); GDS (pag. 12); UNI BS (pag. 15); UNI FR (pag. 11); UNIL (pag. 12).

<sup>364</sup> GDS (pag. 13); UNI BE (pag. 14).

- Andrebbero assoggettate a questa regola anche le liberalità tra vivi<sup>365</sup>.
- Il problema sta nel fatto che è difficile stabilire l'importanza delle relazioni fra due persone dopo il decesso di una di esse, conoscere i motivi di un'attribuzione di diritto successorio o provare un caso di captazione di eredità. Volendo prendere sul serio la questione della libertà di disporre, è opportuno dare prova della massima cautela nei tentativi di limitarla<sup>366</sup>.
- Dal punto di vista della sistematica, la nuova disposizione dovrebbe figurare nel capitolo del Codice civile intitolato «Della porzione disponibile». Non è corretto collocarla fra i casi d'indegnità; sarebbe invece più appropriato considerarla un caso speciale di capacità di ricevere o di azione di riduzione. Tuttavia, se si considera la captazione d'eredità un motivo d'indegnità o di annullabilità, la soluzione più ragionevole sarebbe di completare l'articolo 519 capoverso 1 numero 3 CC<sup>367</sup>.
- La questione della captazione d'eredità rientra nel contesto assai più ampio della libertà di disporre. Questo approccio contribuirebbe anche a risolvere il crescente problema della capacità di testare delle persone anziane (esposte a pressioni e influenze di terzi, affette da malattie degenerative che provocano disturbi cognitivi ecc.)<sup>368</sup>.
- Sarebbe necessario precisare che le liberalità sono possibili unicamente nel quadro della porzione disponibile<sup>369</sup>.
- La nuova norma dovrebbe applicarsi sia alle attività svolte a titolo di volontariato sia a quelle svolte dietro remunerazione, così come alle persone giuridiche<sup>370</sup>.
- Per evitare abusi, la successibilità delle persone interessate dalla nuova norma dovrebbe essere limitata ai rapporti d'amicizia con il defunto che durano da un determinato numero di anni (p. es. almeno da cinque anni)<sup>371</sup>.
- La captazione di eredità dovrebbe essere oggetto di una norma penale specifica<sup>372</sup>.
- La captazione di eredità dovrebbe poter essere perseguita d'ufficio e denunciata fino a cinque anni dopo l'apertura del testamento. Il giudice dovrebbe poter stabilire quale delle due parti (il beneficiario della liberalità o chi la contesta) abbia agito nel senso voluto dal defunto<sup>373</sup>.
- Le assicurazioni sulla vita dovrebbero introdurre dei meccanismi di protezione dei disponenti dai crimini commessi con astuzia<sup>374</sup>.

### 5.7.2 Commenti sulla formulazione dell'articolo 541a AP-CC

- I termini «relazione di fiducia con il defunto» ed «esercizio della loro professione» sono eccessivamente vaghi e rischiano di provocare grosse difficoltà nell'applicazione pratica dell'articolo e una giurisprudenza incerta. Ci si può inoltre chiedere se l'impegno prestato a titolo di volontariato sia o meno incluso nella disposizione<sup>375</sup>.

---

<sup>365</sup> AK BS (p.16); successio (pag. 10); UNI FR (pag. 11); UNI GE (pag. 9).

<sup>366</sup> GDS (pag. 11); UNI ZH (pag. 3).

<sup>367</sup> successio (pag. 10); UNIL (pag. 12); Guinand (pag. 3).

<sup>368</sup> UNI BE (pag. 13).

<sup>369</sup> AK BS (pag. 15).

<sup>370</sup> Benevol (pag. 2); USC (pag. 5).

<sup>371</sup> SVE (pag. 16).

<sup>372</sup> SVE (pag. 2, 16).

<sup>373</sup> SVE (pag. 2).

<sup>374</sup> SVE (pag. 2).

<sup>375</sup> VD (pag. 2); Benevol (pag. 2).

- La disposizione interessa non tanto le persone che, nell'esercizio della loro professione, avevano una relazione di fiducia con il defunto quanto piuttosto «le persone che, in ragione della loro professione, avevano instaurato uno stretto rapporto con il defunto». In questa categoria andrebbero incluse anche le associazioni, le società e i gruppi nei quali dette persone hanno un interesse preponderante<sup>376</sup>.
- Sarebbe opportuno chiarire se la disposizione toccherà anche le istituzioni (comunità religiose, associazioni ecc.) rappresentate da persone fisiche<sup>377</sup>.
- La quota della liberalità dovrebbe essere stabilita in funzione della porzione disponibile e non della successione nella sua totalità<sup>378</sup>.
- Nella versione tedesca il termine «*Angehörigen*» andrebbe sostituito con «*Nahestehenden*» per includervi anche il partner di fatto o il prestanome della persona di fiducia<sup>379</sup>.

## 5.8 Diritto d'informazione successoria

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla creazione di una norma di diritto successorio relativa al diritto d'informazione successoria hanno in larga maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli cinque Cantoni<sup>380</sup>, due partiti<sup>381</sup>, dieci organizzazioni<sup>382</sup> e tre privati<sup>383</sup>. Sono invece contrarie o piuttosto contrarie quattro organizzazioni<sup>384</sup>.

### 5.8.1 In generale

#### Aspetti positivi

- L'introduzione di un diritto d'informazione successoria permetterà agli eredi di ottenere informazioni in particolare dalle banche, che attualmente sono restie a fornirne<sup>385</sup>.
- Il diritto d'informazione successoria consentirà di colmare una lacuna, chiarendo una situazione attualmente non regolamentata e oggetto di numerose sentenze e articoli di dottrina. Questa proposta va accolta favorevolmente. Il rischio di controversie relative alla portata dell'obbligo e all'esistenza di una pretesa successoria è inevitabile e deve essere accettato<sup>386</sup>.
- Limitando l'obbligo di fornire informazioni alle persone che hanno gestito, posseduto o ricevuto beni del defunto si evita di indebolire eccessivamente il segreto professionale<sup>387</sup>.
- Il fatto di limitare l'obbligo ai beni del defunto va accolto favorevolmente. Le informazioni confidenziali non legate a tali beni devono continuare a beneficiare del segreto professionale<sup>388</sup>.

---

<sup>376</sup> UNI GE (pag. 9).

<sup>377</sup> UNI BE (pag. 14); Baddeley (pag. 18).

<sup>378</sup> UNI ZH (pag. 3).

<sup>379</sup> AK BS (pag. 16).

<sup>380</sup> BL (pag. 3); SO (pag. 5); TG (pag. 3); VD (pag. 3); ZH (pag. 5).

<sup>381</sup> pvl (pag. 3); UDC (pag. 4).

<sup>382</sup> AK BS (pag. 18); ASM (pag. 2); CSA (pag. 2); FSN (pag. 5); GDS (pag. 14); MyHappyEnd (pag. 2); NK BS (pag. 5); UNI GE (pag. 9); UNIL (pag. 14); UNINE (pag. 9).

<sup>383</sup> Guth (pag. 6); Lauterbach (pag. 4); Sahin (pag. 7).

<sup>384</sup> Bavaab (pag. 3); NKF (pag. ); successio (pag. 11); UNI BS (pag. 16).

<sup>385</sup> BL (pag. 3); SO (pag. 5); TG (pag. 3); UNI GE (pag. 9).

<sup>386</sup> VD (pag. 3); ZH (pag. 5); pvl (pag. 3); UDC (pag. 4); AK BS (pag. 18); ASM (pag. 2); Bavaab (pag. 3); NK BS (pag. 5); UNIL (pag. 14); UNINE (pag. 10).

<sup>387</sup> BL (pag. 3); UNIL (pag. 14).

<sup>388</sup> FSN (pag. 6).

### Aspetti negativi

- Nella pratica il valore aggiunto sarà presumibilmente limitato. Non si potranno evitare processi in questo ambito<sup>389</sup>.
- L'ordinamento giuridico attribuisce al segreto professionale di avvocati e notai, essenziale per queste professioni, un'importanza significativa. Tale segreto fissa limiti rigidi nel diritto procedurale e deve assolutamente essere salvaguardato. Non vi è motivo di fare eccezioni nel diritto successorio, soprattutto in caso di conflitto d'interesse tra disponente ed eredi o quando il disponente ha espressamente invitato il suo avvocato o il suo notaio a mantenere il segreto. In caso contrario il rapporto di fiducia con il cliente ne soffrirebbe e quest'ultimo potrebbe omettere informazioni essenziali per pianificare correttamente la successione. Gli avvocati e i notai dovrebbero essere liberati caso per caso dal segreto professionale dalla rispettiva autorità di sorveglianza<sup>390</sup>.
- Il carattere imperativo del diritto d'informazione va messo in dubbio se l'oggetto di tale informazione rientra nell'ambito della libertà di testare del defunto<sup>391</sup>.

### Punti in sospeso

- Il diritto d'informazione deve essere formulato in modo molto preciso in modo da evitare che gli attori del mondo finanziario ricorrono a nuove astuzie per sottrarsi e da garantire che gli eredi ottengano le informazioni rilevanti, malgrado i diversi costrutti giuridici proposti (trust, fondazioni, associazioni, assicurazioni, società ecc.). È necessario che l'obbligo si riferisca anche ai beni in relazione ai quali il defunto era l'avente diritto economico e non è certo che il testo dell'avamprogetto sia sufficiente in tal senso<sup>392</sup>.
- La cerchia dei detentori di informazioni obbligati a fornirle dovrebbe essere ampliata, anziché limitarsi soltanto alle persone che hanno gestito, posseduto o ricevuto beni del defunto. La mera conoscenza del luogo in cui si trovano tali beni dovrebbe già essere sufficiente a far scattare l'obbligo. Anche le autorità fiscali dovrebbero essere tenute a fornire informazioni<sup>393</sup>.
- È necessario precisare in dettaglio chi ha diritto all'informazione. La norma proposta conferirebbe il diritto d'informazione anche ai legatari, mentre attualmente non è così e non dovrebbe esserlo nemmeno in futuro. Sarebbe auspicabile basarsi sulla giurisprudenza e la dottrina in essere<sup>394</sup>.
- Questa disposizione si spinge oltre l'attuale giurisprudenza del Tribunale federale e potrebbe costringere gli avvocati a fornire informazioni a prescindere dal loro carattere sensibile. Bisogna evitare di applicare regole diverse in materia di segreto professionale per le pretese successorie e per le pretese contrattuali ereditate<sup>395</sup>.
- Sarebbe forse auspicabile e conforme alla giurisprudenza attuale inserire una riserva relativa al segreto d'affari o ai fatti strettamente personali che rientrano nella sfera intima del defunto<sup>396</sup>.
- Anche gli aventi diritto a un legato di mantenimento dovrebbero beneficiare di questo diritto<sup>397</sup>.

---

<sup>389</sup> UDC (pag. 4).

<sup>390</sup> Bavaab (pag. 3); NKF (pag. 9).

<sup>391</sup> UNIL (pag. 14).

<sup>392</sup> SG NV (pag. 5); UNI GE (pag. 10); WengerPlattner (pag. 11).

<sup>393</sup> AG (pag. 2); TG (pag. 3); Bavaab (pag. 3); UNINE (pag. 11).

<sup>394</sup> UNI BE (pag. 19); UNI BS (pag. 11, 16).

<sup>395</sup> UNI BS (pag. 17); WengerPlattner (pag. 11).

<sup>396</sup> UNINE (pag. 12).

<sup>397</sup> pvl (pag. 3).

- Si dovrebbero precisare i criteri per ottenere informazioni in modo da tutelare i diritti della personalità e garantire la protezione dei dati della persona interessata<sup>398</sup>.
- Vanno chiarite diverse questioni. Le assicurazioni sociali dovrebbero attenersi all’obbligo d’informazione? Se sì, in che misura? Che rapporto c’è tra obbligo d’informazione e obblighi legali di mantenere il segreto? Gli avvocati e i notai devono farsi liberare dal segreto professionale? Gli eredi virtuali hanno diritto all’informazione<sup>399</sup>?
- La prova della pretesa successoria non dovrebbe essere fornita con un certificato ereditario. Gli eredi hanno bisogno delle informazioni prima di ricevere tale certificato. Sarebbe opportuno precisare che il diritto d’informazione sussiste dal momento in cui viene aperta la successione, anche se i diritti di successione non sono ancora comprovati o attestati. Si dovrebbe istituire un certificato che dà diritto all’informazione («*Bescheinigung zur Auskunft*») per gli eredi legali, che in pratica già esiste. Gli eredi istituiti dovrebbero potersi legittimare mediante la decisione scritta di apertura del testamento. Ciò potrebbe essere previsto in un nuovo capoverso 4<sup>400</sup>.
- Sarebbe opportuno precisare che avvocati o notai possono essere liberati dal segreto professionale soltanto se essi stessi hanno gestito, posseduto o ricevuto beni del defunto<sup>401</sup>.
- Sarebbe auspicabile raggruppare tutti i diritti e i doveri in materia d’informazione in modo da ottenere un corpus di regole più coerenti e comprensibili. Ciò permetterebbe di abrogare gli articoli 607 capoverso 3 e 610 capoverso 2 CC. Va esaminata la complementarità di questi articoli<sup>402</sup>.
- Si potrebbe istituire un diritto d’informazione nei confronti di medici, ospedali e altri detentori di segreti (p. es. l’APMA) in modo da permettere alle persone che intendono impugnare la validità di un testamento o di una liberalità tra vivi di farsi un’idea della capacità di discernimento del disponente prima di un eventuale processo<sup>403</sup>.
- Bisogna facilitare l’attuazione giudiziaria del diritto d’informazione successoria, ad esempio nel quadro della procedura sommaria aggiungendo un nuovo numero all’articolo 249 lettera c CPC<sup>404</sup>.
- Il diritto d’informazione dovrebbe già sussistere mentre il disponente è in vita per permettere ai futuri eredi legittimari di raccogliere le prove necessarie nel caso in cui si verificasse il decesso. Soltanto un’informazione completa e trasparente, anche contro la volontà della persona interessata, consente di far valere le proprie pretese nel quadro della divisione della successione<sup>405</sup>.

### 5.8.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 601a AP-CC

- Nel testo di legge si dovrebbe menzionare esplicitamente il fatto che i conti di cui il defunto era l’avente diritto economico ricadono nel campo di applicazione della presente norma. Si dovrebbe disciplinare anche il diritto di essere sentito del titolare del conto. Quest’ultimo

---

<sup>398</sup> Lauterbach (pag. 4).

<sup>399</sup> SZ (pag. 1); FSN (pag. 6); Niklaus (pag. 8); UNINE (pag. 10).

<sup>400</sup> TG (pag. 3); ZH (pag. 5).

<sup>401</sup> BS (pag. 2); NK BS (pag. 5).

<sup>402</sup> UNINE (pag. 13); WengerPlattner (pag. 11); Baddeley (pag. 23).

<sup>403</sup> AK BS (pag. 19); UNINE (pag. 12).

<sup>404</sup> UNINE (pag. 13).

<sup>405</sup> USC (pag. 5).

- deve prima avere la possibilità di confutare il preteso rapporto di avente diritto economico e di far valere interessi degni di protezione<sup>406</sup>.
- La nozione di «successore» è nuova e dovrebbe essere precisata perlomeno nel messaggio<sup>407</sup>.
  - Al capoverso 1 si dovrebbe menzionare che si tratta dei beni del defunto amministrati «prima o al momento del decesso»<sup>408</sup>.
  - Sarebbe utile indicare che si deve fare ricorso al diritto d'informazione in modo proporzionato<sup>409</sup>.
  - Il capoverso 2 potrebbe essere soppresso, dato che il suo contenuto si evince dal capoverso 1 e contiene una ripetizione del verbo «*exister*» nella versione francese<sup>410</sup>.
  - Il capoverso 2 è troppo impreciso e porterebbe a un diritto d'informazione praticamente illimitato nel tempo per certe categorie di eredi (usufruttuari, eredi sostituiti) o perlomeno che perdura dopo la divisione finché è possibile l'azione di rescissione (art. 638 CC). L'interesse protetto giuridicamente dovrebbe limitare questo diritto nel tempo<sup>411</sup>.
  - In linea con la versione francese, sarebbe opportuno precisare al capoverso 2 della versione tedesca che si tratta della pretesa «successoria» («*erbrechtlich*»). Sarebbe inoltre auspicabile menzionare nel messaggio che l'obbligo di archiviazione non viene prolungato da questa norma<sup>412</sup>.
  - La possibilità di sopprimere il diritto d'informazione per i non legittimari dovrebbe essere esclusa per evitare che un erede abbia una pretesa successoria ma non il diritto d'informazione. La disparità di trattamento tra i legittimari e i non legittimari non si giustifica e il defunto non può attualmente dispensare un erede dall'obbligo d'informazione (art. 607 cpv. 3 e 610 cpv. 2 CC)<sup>413</sup>.
  - Al capoverso 3 bisognerebbe aggiungere il segreto d'ufficio. La gestione del patrimonio può anche avvenire nell'ambito di un'attività ufficiale e pertanto deve essere revocato anche il segreto d'ufficio. Inoltre, per evitare problemi d'interpretazione, dovrebbe essere aggiunto un elenco esemplificativo di altri segreti e obblighi di confidenzialità (segreto bancario, obbligo di discrezione secondo l'art. 35 LPD ecc.)<sup>414</sup>.
  - Considerando gli articoli 47 capoverso 5 LBCR e 321 numero 3 CP, che prevedono una riserva per quanto riguarda gli obblighi legali di dare informazioni e testimoniare, ci si chiede se il capoverso 3 sia necessario<sup>415</sup>.
  - Non è chiaro perché al capoverso 3 in francese e in tedesco venga menzionato soltanto il testamento («*testament*», «*letztwillige Verfügung*») e non il contratto successorio («*pacte successoral*», «*Erbvertrag*»). Utilizzando le espressioni «disposizione a causa di morte» («*disposition pour cause de mort*», «*Verfügung von Todes wegen*») o «da parte del disponente» («*par le disposant*», «*durch den Erblasser*») si coprirebbero i due casi in questione<sup>416</sup>.

---

<sup>406</sup> AK BS (pag. 18); WengerPlattner (pag. 11).

<sup>407</sup> UNIE (pag. 11).

<sup>408</sup> AK BS (pag. 18).

<sup>409</sup> Baddeley (pag. 23).

<sup>410</sup> UNI GE (pag. 10).

<sup>411</sup> successio (pag. 11); UNINE (pag. 11).

<sup>412</sup> AK BS (pag. 19).

<sup>413</sup> UNINE (pag. 13); WengerPlattner (pag. 11).

<sup>414</sup> SG (pag. 10); UNI GE (pag. 10).

<sup>415</sup> UNINE (pag. 12).

<sup>416</sup> AK BS (pag. 19); Bavaab (pag. 3); FSN (pag. 6); UNINE (pag. 13).

- Il capoverso 3 dovrebbe eventualmente essere scisso in due. Il diritto d'informazione degli eredi legittimari non ha alcun legame diretto con la protezione del segreto professionale<sup>417</sup>.

## 5.9 Collazione e riduzione

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla collazione e la riduzione hanno in larga maggioranza rigettato le proposte.

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli un partito<sup>418</sup> e tre organizzazioni<sup>419</sup>. Sono invece contrari o piuttosto contrari otto organizzazioni<sup>420</sup> e un privato<sup>421</sup>.

### 5.9.1 In generale

#### Aspetti positivi

- In linea di principio le proposte avanzate sono buone e vanno sostenute<sup>422</sup>.
- La scelta di codificare l'interpretazione estensiva dell'articolo 527 capoverso 1 CC, sostenuta dalla giurisprudenza e dalla maggioranza della dottrina, va accolta favorevolmente<sup>423</sup>.
- La modifica terminologica («liberalità») va pienamente approvata<sup>424</sup>.

#### Aspetti negativi

- Le proposte di modifica avranno ripercussioni significative sul sistema delle collazioni, non sono necessariamente migliori del diritto in vigore e daranno adito a nuovi dubbi nella pratica<sup>425</sup>.
- Secondo il testo di legge proposto, saranno soggetti a riduzione soltanto gli acquisti a causa di morte e non più le liberalità tra vivi. Una tale limitazione è insostenibile e inconciliabile con i fondamenti della collazione successoria. Dal punto di vista sistematico, la legge non distingue quali norme in materia di riduzione si applicano esclusivamente alle disposizioni a causa di morte e quali anche alle liberalità tra vivi<sup>426</sup>.
- Sono necessarie un'analisi approfondita e spiegazioni più dettagliate per tenere adeguatamente conto delle sfumature evidenziate dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Una revisione limitata a singoli punti non è sufficiente: occorre una revisione generale<sup>427</sup>.
- Risulta problematico il fatto che sia stata conservata la formulazione «fatte in acconto della quota ereditaria» («*faites à titre d'avancement d'hoirie*», «*auf Anrechnung an den Erbteil*»), poiché proprio tale formulazione costituisce l'oggetto della controversia. Si potrebbe così continuare ad argomentare che non sussiste una liberalità fatta in acconto della quota ereditaria se il disponente, in applicazione dell'articolo 626 capoverso 2 CC, l'ha espressamente esclusa dalla collazione e quindi non ha effettuato alcuna liberalità in acconto della quota ereditaria<sup>428</sup>.

---

<sup>417</sup> UNI FR (pag. 12); WengerPlattner (pag. 11).

<sup>418</sup> UDC (pag. 4).

<sup>419</sup> ASM (pag. 2); CSA (pag. 4); UNI GE (pag. 10).

<sup>420</sup> FSN (pag. 6); NKF (pag. 7); SG NV (pag. 6); successio (pag. 10); UNI BE (pag. 20); UNI BS (pag. 17); UNI FR (pag. 13); WengerPlattner (pag. 7).

<sup>421</sup> Baddeley (pag. 20).

<sup>422</sup> UNI GE (pag. 10).

<sup>423</sup> NKF (pag. 7); SVE (pag. 7); UNI BS (pag. 17).

<sup>424</sup> UNIL (pag. 11).

<sup>425</sup> UDC (pag. 4); successio (pag. 11); UNI BE (pag. 20).

<sup>426</sup> UNI BE (pag. 20); WengerPlattner (pag. 7).

<sup>427</sup> SG NV (pag. 6); UNI BE (pag. 20); WengerPlattner (pag. 9); Baddeley (pag. 20).

<sup>428</sup> NKF (pag. 7); successio (pag. 10); SVE (pag. 7); UNI BS (pag. 17).

- In dottrina è controverso se sono soggette a collazione unicamente le liberalità a titolo di dotazione («*Versorgungskollation*») o tutte le liberalità importanti («*Schenkungkollation*»). Tale questione di fondo rimane irrisolta<sup>429</sup>.
- Il mantenimento del numero 1 dell'articolo 527 AP-CC, secondo cui sono soggette a reintegrazione oppure a riduzione le dotazioni non soggette a collazione, mentre le liberalità fatte a terzi sono prese in considerazione soltanto se sono state effettuate nei cinque anni precedenti il decesso, non elimina l'illogicità scioccante della situazione attuale come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale federale. I figli, i coniugi o i partner registrati risultano così colpiti dalla riduzione in modo molto più forte rispetto ai beneficiari che non erano parenti del disponente<sup>430</sup>.
- I motivi esposti nel rapporto esplicativo non corrispondono né al testo dell'avamprogetto né all'articolo 579 capoverso 2 AP-CC<sup>431</sup>.
- Non è stato chiarito il rapporto tra i numeri 1 e 3 dell'articolo 527 CC. Non è chiaro nemmeno il legame tra il capoverso 1 e il capoverso 2 dell'articolo 626 AP-CC. Tutto ciò solleva quesiti irrisolti<sup>432</sup>.

### Punti in sospeso

- Sarebbero necessarie spiegazioni dettagliate in merito alla nozione di «liberalità che servono come dotazione» («*libéralités servant à l'établissement dans la vie économique et sociale*», «*Zuwendungen, die der Ausstattung dienen*»). Essa non è abbastanza precisa e dovrebbe eventualmente essere modificata<sup>433</sup>.
- Al fine di chiarire il sistema e di evitare discussioni tra interpretazione oggettiva e soggettiva, bisognerebbe basarsi sull'esistenza o meno di una collazione. Le liberalità a eredi legittimi non oggetto di una collazione sarebbero riducibili<sup>434</sup>.
- Condividere l'interpretazione oggettiva, ossia estensiva, dei casi di reintegrazione non coincide con gli obiettivi di un diritto successorio moderno. In quest'ottica, l'abrogazione del numero 1 va considerata come l'unica soluzione che permette un trattamento paritario di tutti i beneficiari<sup>435</sup>.
- La formulazione dell'articolo 626 capoverso 2 CC deve essere coordinata con quella dell'articolo 527 numero 1 CC. Il carattere riducibile secondo l'articolo 527 numero 1 CC potrebbe essere preponderante rispetto all'obbligo di collazione, ad esempio se si assoggettano a riduzione, ma non all'obbligo di collazione, le liberalità che servono come dotazione («*mit Ausstattungskarakter*») a favore di congiunti<sup>436</sup>.
- Per quanto riguarda la successione a capo di imprese, bisogna esaminare come fissare il valore da considerare per la collazione (andrebbe fissato alla data della liberalità piuttosto che alla data del decesso)<sup>437</sup>.
- Sarebbe auspicabile una regola più chiara per quanto concerne la collazione delle spese di formazione (art. 631 cpv. 1 CC)<sup>438</sup>.

---

<sup>429</sup> UNI BS (pag. 17).

<sup>430</sup> UNIL (pag. 11).

<sup>431</sup> GDS (pag. 15).

<sup>432</sup> FSN (pag. 6); WengerPlattner (pag. 9).

<sup>433</sup> SAGW (pag. 2); successio (pag. 11); Baddeley (pag. 20).

<sup>434</sup> AK BS (pag. 15).

<sup>435</sup> UNIL (pag. 11).

<sup>436</sup> NKF (pag. 9); SG NV (pag. 6).

<sup>437</sup> successio (pag. 12).

<sup>438</sup> successio (pag. 12).

- Gli acconti della quota ereditaria effettuati a favore dei propri discendenti dovrebbero essere soggetti a collazione soltanto se si tratta dei genitori del sangue o di fratelli e sorelle<sup>439</sup>.

## 5.9.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione

### Articolo 527 numeri 1 e 3 AP-CC

- In considerazione degli articoli 522, 523 e 525 AP-CC, non bisognerebbe usare l'espressione «acquisti a causa di morte» («*acquisitions/avantages pour cause de mort*», «*Erwerbungen/Vorteilen von Todes wegen*») piuttosto che «disposizioni a causa di morte» («*libéralités pour cause de mort*», «*Verfügungen von Todes wegen*») nel periodo introduttivo<sup>440</sup>?
- Il numero 1 sembra dare preferenza all'interpretazione soggettiva (riprende la formulazione dell'articolo 626 CC), mentre il rapporto esplicativo si pronuncia giustamente a favore dell'interpretazione oggettiva. La formulazione del numero 1 dovrebbe essere esplicita. Dal testo di legge si dovrebbe evincere che le liberalità soggette a collazione, ma non collate, sono riducibili<sup>441</sup>.
- Sarebbe opportuno usare il termine «liberalità che servono come dotazione» («*libéralités ayant le caractère de frais d'établissement*», «*Zuwendungen mit Ausstattungskarakter*») quando non sono soggette a collazione sia per perdita della qualità di erede che per dispensa da parte del disponente<sup>442</sup>.
- Se si mantiene la proposta dell'avamprogetto concernente le assicurazioni sulla vita, il numero 1 dovrebbe precisare che gli acquisti fatti a titolo di assicurazione sulla vita sono compresi nelle liberalità soggette a riduzione<sup>443</sup>.

### Articolo 626 capoverso 2 AP-CC

- Questa riformulazione è indispensabile considerato il carattere contraddittorio dei criteri enunciati nella legge in vigore e la mescolanza presente in questa disposizione della tradizione francese e di quella germanica in materia di collazioni successorie<sup>444</sup>.
- Essendo stato soppresso il termine «discendenti» nella nuova disposizione, sono ora soggetti a collazione tutti gli eredi, compreso il coniuge superstite? Tale volontà, che eliminerebbe l'attuale differenza tra creditore e debitore dell'obbligo di collazione, non si evince dal rapporto esplicativo e dovrebbe essere eventualmente espressa. Si dovrebbe anche chiarire se il coniuge superstite sarebbe creditore dell'obbligo di collazione e, in caso affermativo, se ciò si verifica in tutti i casi<sup>445</sup>.
- Sarebbe preferibile riprendere l'espressione usata dal Tribunale federale («*qui sont destinées à créer, assurer ou améliorer l'établissement dans l'existence*», «*mit dem Zweck der Existenzbegründung, -sicherung und -verbesserung*») o perlomeno redigere la norma se-

---

<sup>439</sup> SVE (pag. 15).

<sup>440</sup> UNI FR (pag. 11); UNI GE (pag. 10).

<sup>441</sup> UNI FR (pag. 11); WengerPlattner (pag. 9).

<sup>442</sup> NKF (pag. 7).

<sup>443</sup> AK BS (pag. 15).

<sup>444</sup> UNIL (pag. 15).

<sup>445</sup> AK BS (pag. 20); Bavaab (pag. 4); FSN (pag. 7); NKF (pag. 9); SG NV (pag. 6); successio (pag. 11); UNI FR (pag. 13); Waldmann Petitpierre (pag. 2).

condo gli attuali criteri della giurisprudenza. In francese l'espressione «*vie sociale et économique*» potrebbe essere interpretata in modo molto ampio. Il criterio delle liberalità che vanno oltre i regali d'uso sarebbe più facile da attuare<sup>446</sup>.

- L'obiettivo perseguito pare essere quello di assoggettare a collazione le liberalità fatte ai discendenti, salvo disposizione contraria. Esse comprendono le doti, le spese di dotazione, le cessioni di beni, i condoni di debiti, le donazioni e le donazioni miste, gli acconti della quota ereditaria, prestiti prescritti ecc., ma anche le spese per l'istruzione e l'educazione, che possono essere diverse per i singoli discendenti<sup>447</sup>.
- Se questo articolo deve essere modificato, occorre regolamentare chiaramente per quali casi vale la collazione legale e per quali casi vale la collazione volontaria, chi è il debitore della collazione e il fatto che, salvo disposizione contraria del disponente, non sussiste un obbligo di collazione per le liberalità tra vivi che non hanno carattere di acconto della quota ereditaria<sup>448</sup>.
- Secondo il diritto attuale, una liberalità di lusso (p. es uno yacht) non è soggetta a collazione. Questo non è giusto. Ogni liberalità sostanziale, salvo disposizione contraria del disponente (o esclusione secondo gli art. 627, 629, 631 e 632 CC), dovrebbe essere assoggettata a collazione<sup>449</sup>.
- Non è chiaro se, in assenza di dispensa, le liberalità ai discendenti con carattere di acconto della quota ereditaria saranno soggette a collazione o se si applica soltanto l'articolo 626 capoverso 1 CC<sup>450</sup>.
- All'articolo 579 capoverso 2 AP-CC la nozione di spese per l'istruzione e l'educazione viene soppressa, mentre qui è stata mantenuta. Ciò non sembra corrispondere all'obiettivo perseguito e porrà nuovi problemi<sup>451</sup>.
- Nella versione tedesca viene definita la nozione di «*Erbvorbezug*» (acconto della quota ereditaria), che non è usata da nessun'altra parte nel diritto successorio, senza che vi siano collegate conseguenze giuridiche<sup>452</sup>.
- Il secondo periodo non sembra necessario, altrimenti bisognerebbe menzionare anche gli articoli 629 capoverso 2 e 632 CC<sup>453</sup>.

## 5.10 Riduzione indiretta

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla riduzione indiretta hanno in maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli quattro organizzazioni<sup>454</sup>. È invece piuttosto contraria un'organizzazione<sup>455</sup>.

---

<sup>446</sup> NKF (pag. 9); UNI FR (pag. 12); UNI GE (pag. 10).

<sup>447</sup> SG NV (pag. 7).

<sup>448</sup> FSN (pag. 7).

<sup>449</sup> AK BS (pag. 20).

<sup>450</sup> WengerPlattner (pag. 12).

<sup>451</sup> Niklaus (pag. 9).

<sup>452</sup> SG NV (pag. 6); WengerPlattner (pag. 12).

<sup>453</sup> UNI GE (pag. 10).

<sup>454</sup> CSA (pag. 4); FSN (pag. 7); GDS (pag. 14); UNI GE (pag. 11).

<sup>455</sup> UNI BS (pag. 19).

## 5.10.1 In generale

### Aspetti positivi

- La proposta è essenzialmente buona e migliora il diritto attuale<sup>456</sup>.
- L'estensione della disposizione agli oneri va accolto favorevolmente<sup>457</sup>.

### Aspetti negativi

- Non è giustificato fare una distinzione nella legittimazione passiva a seconda che il sublegato sia già stato adempiuto o meno. Non vi è alcun legame giuridico da ridurre tra l'erede la cui porzione legittima è lesa e il sublegatario. Il solo vantaggio di questa soluzione è di riunire tutte le parti in un unico processo e ottenere un'unica sentenza per tutti. Tale vantaggio può essere già raggiunto secondo il diritto in vigore se il sublegatario interviene a favore del legatario nell'ambito del primo processo di riduzione. La soluzione scelta si basa su un parere di dottrina molto singolare<sup>458</sup>.

### Punti in sospeso

- Un'eventuale adozione di queste nuove regole richiederebbe un'analisi più sostanziale in rapporto ad altre proposte riguardanti la tematica delle riduzioni<sup>459</sup>.

## 5.10.2 Commenti sulla formulazione dell'articolo 525 capoversi 2 e 3 AP-CC

- In francese l'espressione «*acquisitions faites*» convoglia l'idea che l'interessato abbia compiuto un negozio giuridico per acquisire un diritto o un oggetto. La formulazione «*avantages reçus pour cause de mort*» o «*avantages pour cause de mort*» sarebbe più corretta di «*acquisitions pour cause de mort*». Inoltre «*acquisitions*» e «*acquitter*» nella stessa frase appesantiscono il testo<sup>460</sup>.
- Nella versione italiana sarebbe meglio usare «debitore a sua volta» anziché «debitore alla sua volta»<sup>461</sup>.
- Il capoverso 2 deve essere completato affinché si applichi anche ai beneficiari di una liberalità tra vivi già sottoposta a riduzione<sup>462</sup>.
- La precisazione al capoverso 3 può comportare problemi nella pratica, poiché la formulazione scelta può far pensare che vi sia stato un adeguamento. Non è per forza necessario agire contro tutti i beneficiari. Manca una spiegazione in materia nel rapporto esplicativo<sup>463</sup>.

## 5.11 Ordine delle riduzioni

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull'ordine delle riduzioni sono divisi.

---

<sup>456</sup> UNI GE (pag. 11).

<sup>457</sup> UNI BS (pag. 19).

<sup>458</sup> UNI BS (pag. 19).

<sup>459</sup> Baddeley (pag. 20).

<sup>460</sup> UNI GE (pag. 11).

<sup>461</sup> TI (pag. 2).

<sup>462</sup> WengerPlattner (pag. 8).

<sup>463</sup> Niklaus (pag. 6).

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli un partito politico<sup>464</sup> e tre organizzazioni<sup>465</sup>. Sono invece contrarie o piuttosto contrarie quattro organizzazioni<sup>466</sup>.

### 5.11.1 In generale

#### Aspetti positivi

- Il chiarimento concernente il carattere ridicibile degli acquisti a causa di morte è giusto e migliora il diritto in vigore<sup>467</sup>.

#### Aspetti negativi

- Le proposte di modifica porranno nuovi problemi nella pratica<sup>468</sup>.
- Secondo il testo di legge proposto potranno essere ridotti soltanto gli acquisti a causa di morte, mentre non lo saranno più le liberalità tra vivi. Una tale limitazione è insostenibile e inconciliabile con i fondamenti della collazione successoria. Una modifica delle regole sulla collazione e sul trattamento delle liberalità tra vivi richiede un'analisi da parte di esperti<sup>469</sup>.
- Non vi è alcun bisogno di effettuare una riduzione contro gli eredi legittimi. Secondo l'articolo 481 capoverso 2 CC soltanto la porzione disponibile, e non l'intera successione, va divisa tra gli eredi legittimi. Questa disposizione potrebbe essere chiarita all'occorrenza. Una modifica degli articoli 523 e 525 capoverso 1 CC non è dunque necessaria<sup>470</sup>.
- La differenza di trattamento prevista tra acquisti risultanti da un contratto successorio e quelli risultanti da una disposizione a causa di morte obbligherà a fare la difficile distinzione tra disposizioni contrattuali e clausole testamentarie del contratto<sup>471</sup>.

#### Punti in sospeso

- Nell'avamprogetto si dà troppa importanza alla questione secondaria della riduzione degli acquisti ab intestato. Le priorità in tema di riduzione sono state scelte male<sup>472</sup>.
- Gli articoli 526 AP-CC e 532 CC trattano entrambi l'ordine delle riduzioni. Dovrebbero essere riuniti in un'unica disposizione. Nell'avamprogetto non si comprende il legame tra questi due articoli<sup>473</sup>.
- Ammettere che gli acquisti ab intestato possano essere interamente sottoposti a riduzione crea situazioni in cui i terzi sono più favoriti rispetto agli eredi legittimari, poiché l'acquisto a causa di morte risultante dalla legge è ridotto prima di quello risultante da disposizioni a causa di morte (art. 526 cpv. 2 AP-CC). Ciò non è conforme al sistema delle porzioni legittime e al legato anticipato. Il defunto deve poter favorire i suoi eredi legittimari almeno in misura pari a terzi o parenti più lontani. L'acquisto ab intestato deve poter essere ridotto soltanto per la parte che eccede la legittima. L'articolo 523 *in fine* AP-CC è chiaro su questo punto, ma dovrebbe essere modificato il commento relativo al testo proposto<sup>474</sup>.

---

<sup>464</sup> UDC (pag. 4).

<sup>465</sup> AK BS (pag. 14); CSA (pag. 4); UNI GE (pag. 11).

<sup>466</sup> GDS (pag. 15); UNI BE (pag. 20); UNI FR (pag. 6); WengerPlattner (pag. 7).

<sup>467</sup> AK BS (pag. 14); FSN (pag. 7); Niklaus (pag. 5); UNI BS (pag. 20); UNI GE (pag. 11); UNIL (pag. 10).

<sup>468</sup> UDC (pag. 4).

<sup>469</sup> UNI BE (pag. 20).

<sup>470</sup> GDS (pag. 15).

<sup>471</sup> WengerPlattner (pag. 9).

<sup>472</sup> successio (pag. 9).

<sup>473</sup> Bavaab (pag. 3); WengerPlattner (pag. 8).

<sup>474</sup> UNI FR (pag. 6).

- Sarebbe opportuno analizzare se le disposizioni a causa di morte o le donazioni inconciliabili con gli obblighi risultanti da un contratto successorio non possano già essere impugnate secondo il diritto in vigore (art. 494 cpv. 3 CC). Si può applicare anche l'articolo 97 CO, che disciplina la responsabilità in caso di mancata esecuzione. Inoltre, l'articolo 528 capoverso 2 CC permette già al beneficiato di un contratto successorio soggetto a riduzione di ripetere una corrispondente parte della controprestazione fatta al disponente. La necessità di una modifica legislativa in materia è quindi discutibile<sup>475</sup>.
- La dottrina non è unanime nel valutare se un erede legittimario, che ha ricevuto l'ammontare della sua porzione legittima sotto forma di legato o di liberalità tra vivi, possa o meno esigere di essere erede. Non è sicuro che l'avamprogetto risponda in modo soddisfacente a tale questione, che merita di essere regolamentata<sup>476</sup>.
- Il disciplinamento dell'obbligo di restituzione del beneficiato di mala fede (art. 528 cpv. 1 CC) non è stato trattato mentre sarebbe necessario. Anche l'ordine delle riduzioni (art. 532 CC) dovrebbe essere rivisto, soprattutto in relazione alle modifiche previste in materia di assicurazioni sulla vita e di attribuzione dell'aumento dell'unione coniugale al coniuge superstite<sup>477</sup>.

### 5.11.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione

#### Articolo 522 capoverso 1 AP-CC

- È necessario assoggettare alla riduzione anche le liberalità tra vivi, altrimenti per tali liberalità mancherà lo strumento procedurale per far valere i diritti derivanti dall'articolo 527 CC. In francese sarebbe dunque opportuno eliminare l'espressione «*pour cause de mort*» o parlare di «*avantages qui excèdent la quotité disponible*»<sup>478</sup>.
- Viene vivamente contestata l'eliminazione senza spiegazione dell'espressione «*dem Werte nach*» nella versione tedesca, considerata la sua importante portata pratica soprattutto per l'interpretazione della nozione di porzione legittima<sup>479</sup>.
- Sarebbe opportuno precisare che possono essere ridotti anche gli acquisti fatti dagli eredi legittimi<sup>480</sup>.
- Il testo di questo articolo dovrebbe essere quello della perizia<sup>481 482</sup>.

#### Articolo 523 AP-CC

- Secondo la dottrina, questo articolo si applica anche alle liberalità tra vivi fatte esattamente allo stesso momento. Questo fatto dovrebbe essere ancorato nel testo di legge<sup>483</sup>.
- «*Avantages recus pour cause de mort*» (vantaggi ricevuti a causa di morte) o «*avantages pour cause de mort*» (vantaggi a causa di morte) sarebbe più corretto di «*acquisitions pour cause de mort*» (acquisti a causa di morte)<sup>484</sup>.

---

<sup>475</sup> GDS (pag. 16); UNI BS (pag. 20); UNI GE (pag. 11).

<sup>476</sup> WengerPlattner (pag. 8).

<sup>477</sup> successio (pag. 10).

<sup>478</sup> UNI GE (pag. 11); WengerPlattner (pag. 7).

<sup>479</sup> AK BS (pag. 14); FSN (pag. 8); successio (pag. 9); UNI FR (pag. 5).

<sup>480</sup> AK BS (pag. 14).

<sup>481</sup> Denis Piotet, successio/Not@lex 2014, pag. 94.

<sup>482</sup> UNIL (pag. 10).

<sup>483</sup> WengerPlattner (pag. 8).

<sup>484</sup> UNI GE (pag. 11).

- Nella versione tedesca sarebbe migliore la formulazione «... so werden die ihren Pflichtteil übersteigenden Anteile der Miterben im Verhältnis der Beträge herabgesetzt, welche die Pflichtteile übersteigen»<sup>485</sup>.
- Il testo di questo articolo dovrebbe essere quello della perizia<sup>486 487</sup>.

#### Articolo 525 capoverso 1 AP-CC

- In relazione all'articolo 526 AP-CC, questo capoverso dovrebbe precisare che la riduzione si attua nella stessa proporzione per tutti i beneficiari dello stesso livello. Dovrebbe poi stabilire che la disposizione si applica anche alle liberalità tra vivi fatte esattamente allo stesso momento<sup>488</sup>.
- Considerata la formulazione dell'articolo 526 AP-CC, in francese non bisognerebbe usare l'espressione «*dispositions pour cause de mort*» (disposizioni a causa di morte) invece di «*acquisitions pour cause de mort*» (acquisti a causa di morte)? In questo modo sarebbe possibile differenziare gli acquisti a causa di morte che risultano dalla legge e devono essere ridotti in prima linea da quelli fondati su disposizioni a causa di morte che vanno ridotti in seconda linea e nella medesima proporzione<sup>489</sup>.
- «*Avantages recus pour cause de mort*» (vantaggi ricevuti a causa di morte) o «*avantages pour cause de mort*» (vantaggi a causa di morte) sarebbe più corretto di «*acquisitions pour cause de mort*» (acquisti a causa di morte)<sup>490</sup>.

#### Articolo 526 capoversi 1 e 2 AP-CC

- La formulazione scelta al capoverso 1 non corrisponde al commento del rapporto esplicativo. Inoltre, sarebbe opportuno stabilire nella legge che, se la porzione disponibile è già stata esaurita, si applica il principio generale dell'articolo 525 capoverso 1 CC<sup>491</sup>.
- Non è chiaro quali condizioni debbano essere soddisfatte dagli acquisti derivanti da disposizioni a causa di morte successive, affinché tali acquisti siano ridotti prima del contratto successorio<sup>492</sup>.
- Alla luce dell'articolo 494 capoverso 3 CC, l'articolo 526 capoverso 1 AP-CC avrebbe come effetto che i testamenti precedenti al contratto successorio sarebbero anche riducibili prima di detto contratto<sup>493</sup>.
- Secondo il testo dell'avamprogetto, la disposizione a causa di morte successiva al contratto successorio sarebbe riducibile prima del contratto se essa o il contratto esauriscono la porzione disponibile. Queste condizioni sono contraddittorie e inappropriate. È importante soltanto sapere se il contratto stesso violi le legittime o meno. Se non è così, soltanto le disposizioni successive devono essere ridotte e in misura proporzionale. Se è così, anche il contratto deve essere ridotto, ma soltanto dopo la riduzione completa delle disposizioni a causa di morte successive<sup>494</sup>.
- Il capoverso 1 dovrebbe eventualmente essere modificato in modo che i contratti successivi prevalgano anche sui testamenti precedenti<sup>495</sup>.

---

<sup>485</sup> AK BS (pag. 14).

<sup>486</sup> Denis Piotet, *successio/Not@lex* 2014, pag. 94.

<sup>487</sup> UNIL (pag. 10).

<sup>488</sup> WengerPlattner (pag. 8).

<sup>489</sup> UNI FR (pag. 6).

<sup>490</sup> UNI GE (pag. 11).

<sup>491</sup> FSN (pag. 8); WengerPlattner (pag. 8).

<sup>492</sup> UNI FR (pag. 7).

<sup>493</sup> UNI FR (pag. 8).

<sup>494</sup> UNI FR (pag. 10).

<sup>495</sup> SO (pag. 4).

- Questo ordine delle riduzioni sarebbe imperativo e costituirebbe dunque un'eccezione alla regola dell'articolo 525 CC, secondo la quale tutte le liberalità a causa di morte sono ridotte proporzionalmente. Essa complicherebbe considerevolmente la liquidazione delle successioni oggetto di contestazione<sup>496</sup>.
- Il fatto di accordare la priorità ai contratti successori dovrebbe valere soltanto per i contratti sinallagmatici e non per quelli contenenti esclusivamente clausole testamentarie. Spesso si ricorre alla forma del contratto successorio anche se sarebbe più appropriato un testamento, perché le parti non conoscono a sufficienza la differenza tra queste due forme. Il tenore di questa disposizione è poco chiaro, sarebbe più idonea la formulazione «Se un contratto successorio ha esaurito la porzione disponibile, sono ridotti in primo luogo gli acquisti fondati su disposizioni a causa di morte successive»<sup>497</sup>.
- Sostituire il termine «*épuisé*» («*ausgeschöpft*», «esaurita») con «*dépassé*» («*überschritten*», «superata»), poiché solo la parte che supera la porzione legittima può essere ridotta<sup>498</sup>.
- Gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge (ad eccezione di quelli protetti dalla legittima) dovrebbero essere ridotti prima di quelli risultanti da una disposizione a causa di morte. La condizione «che non ledono già la legittima» posta per le disposizioni a causa di morte al capoverso 2 deve essere eliminata<sup>499</sup>.
- Il capoverso 2 non è formulato chiaramente. Dovrebbe menzionare, come fa il rapporto esplicativo, che se le disposizioni a causa di morte già ledono la legittima, tutti gli acquisti sono ridotti proporzionalmente<sup>500</sup>.
- Il tenore del capoverso 2 implicherebbe che, se le disposizioni a causa di morte ledono esse stesse le legittime, la riduzione si effettua secondo l'articolo 525 CC, ossia su tutte le liberalità in proporzione al loro valore. L'impatto di queste modifiche, che creano un sistema complicato di priorità, sarebbe considerevole<sup>501</sup>.

#### Articolo 528 capoverso 3 AP-CC

- Dal punto di vista sistematico questo articolo si situa nel contesto delle liberalità tra vivi. Non è dunque chiaro perché menzioni il legato, che non è una liberalità<sup>502</sup>.
- Questo capoverso deve essere modificato per i motivi spiegati nel rapporto. Si sarebbe dovuto modificare anche il capoverso 2<sup>503</sup>.
- Sarebbe opportuno precisare che i beni che costituiscono un'unità («*Sachgemeinheiten*»), come un'impresa o una collezione, ricadono nel campo di applicazione di questo articolo<sup>504</sup>.

## **5.12 Termine dell'azione di nullità contro i convenuti di mala fede**

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sul prolungamento generale a 30 anni del termine dell'azione di nullità contro i convenuti di mala fede e sulla sostituzione

---

<sup>496</sup> UNI FR (pag. 10); Baddeley (pag. 22).

<sup>497</sup> Waldmann Petitpierre (pag. 1).

<sup>498</sup> AK BS (pag. 15).

<sup>499</sup> UNI FR (pag. 11).

<sup>500</sup> FSN (pag. 8); WengerPlattner (pag. 9).

<sup>501</sup> Baddeley (pag. 22).

<sup>502</sup> UNI BS (pag. 21).

<sup>503</sup> UNIL (pag. 11).

<sup>504</sup> AR (pag. 3); GDS (pag. 16).

del termine di prescrizione con quello di perenzione laddove necessario, hanno in maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli un Cantone<sup>505</sup>, un partito politico<sup>506</sup> e cinque organizzazioni<sup>507</sup>. Sono invece contrarie due organizzazioni<sup>508</sup>.

### 5.12.1 In generale

#### Aspetti positivi

- La proposta di correzione terminologica viene accolta positivamente in quanto migliora il diritto attuale<sup>509</sup>.
- La modifica eliminerà l'incertezza attuale per quanto riguarda la controversia sul momento di inizio (decesso o pubblicazione del contratto) del termine assoluto di dieci anni in relazione al contratto successorio<sup>510</sup>.

#### Aspetti negativi

- Un termine di 30 anni è troppo lungo per regolare in via definitiva una successione. È praticamente inimmaginabile riuscire a fornire la prova della mala fede di una persona dopo un periodo così lungo. Sarebbe sufficiente un termine di dieci o di 15 anni come per la truffa in diritto penale<sup>511</sup>.
- La questione della durata del termine di perenzione di un anno previsto dall'articolo 533 CC e della sua natura giuridica (possibilità d'interruzione) non è stata trattata in dettaglio<sup>512</sup>.

### 5.12.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione

#### Articolo 521 AP-CC

- Come per gli articoli 533 e 600 CC, il termine assoluto di perenzione dovrebbe decorrere alternativamente dal decesso o dalla pubblicazione della disposizione testamentaria, dato che, stando a un'interpretazione restrittiva dell'articolo 556 cpv. 1 CC, i contratti successori non vengono pubblicati<sup>513</sup>.

#### Articolo 533 AP-CC

- La formulazione è infelice. Bisognerebbe sopprimere l'espressione «dal momento della loro pubblicazione» oppure aggiungere la precisazione «sempreché tale pubblicazione abbia luogo»<sup>514</sup>.

#### Articolo 600 AP-CC

- Nella versione italiana sarebbe meglio «nei confronti» piuttosto che «in confronto»<sup>515</sup>.

---

<sup>505</sup> SO (pag. 4).

<sup>506</sup> UDC (pag. 4).

<sup>507</sup> ASM (pag. 2); FSN (pag. 8); UNI BS (pag. 21); UNI GE (pag. 12); UNIL (pag. 10).

<sup>508</sup> CSA (pag. 2); GDS (pag. 16).

<sup>509</sup> SO (pag. 4); UDC (pag. 4); UNI BS (pag. 21); UNI GE (pag. 12); UNIL (pag. 10).

<sup>510</sup> WengerPlattner (pag. 7).

<sup>511</sup> GDS (pag. 16); CSA (pag. 2).

<sup>512</sup> successio (pag. 10).

<sup>513</sup> NKF (pag. 7).

<sup>514</sup> WaldmannPetitpierre (pag. 2).

<sup>515</sup> TI (pag. 2).

- La formulazione è infelice. Bisognerebbe sopprimere l’espressione «o dalla pubblicazione del testamento» oppure aggiungere la precisazione «sempreché tale pubblicazione abbia luogo»<sup>516</sup>.
- Sembra inadeguato abbreviare a sei mesi il termine entro cui gli eredi devono annunciarsi (art. 555 AP-CC) senza abbreviare allo stesso modo questo termine<sup>517</sup>.

### 5.13 Vigilanza sugli esecutori testamentari, attestato d’esecutore testamentario e certificato ereditario

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulle modifiche relative all’esecutore testamentario hanno in maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli tre Cantoni<sup>518</sup>, un partito politico<sup>519</sup> e sei organizzazioni<sup>520</sup>. Sono invece contrarie o piuttosto contrarie sei organizzazioni<sup>521</sup>.

#### 5.13.1 In generale

##### Aspetti positivi

- Le precisazioni apportate dall’avamprogetto sono accolte favorevolmente<sup>522</sup>.
- La consegna di un attestato all’esecutore testamentario e di un certificato agli eredi legittimi risponde a un bisogno largamente sentito nella prassi attuale<sup>523</sup>.
- Uniformando il termine «certificato ereditario» si eviteranno malintesi nella prassi e si rafforzerà la certezza del diritto<sup>524</sup>.
- Riunire le competenze in mano a un giudice civile consentirà di porre fine alle notevoli difficoltà sperimentate dagli operatori del settore nel delimitare in modo chiaro le competenze attualmente conferite a ciascuna autorità. Tali difficoltà si riscontrano nella prassi giudiziaria dei tribunali<sup>525</sup>.

##### Aspetti negativi

- Un’autorità di vigilanza diversa dal giudice è fondamentalmente corretta e conosciuta dal diritto svizzero. Tale costellazione sarebbe d’altronde mantenuta per l’amministratore della successione<sup>526</sup>.
- La proposta concentrazione della vigilanza sull’esecutore testamentario nelle mani del giudice creerà problemi supplementari. I problemi attuali sono frutto di circostanze sfortunate relative a una DTF eccessivamente interpretata in dottrina, che potrebbe essere corretta in futuro. Il giudice del contenzioso non è di norma lo stesso giudice che decide in

---

<sup>516</sup> WaldmannPetitpierre (pag. 2).

<sup>517</sup> Niklaus (pag. 8).

<sup>518</sup> SO (pag. 4); VD (pag. 3); ZH (pag. 4).

<sup>519</sup> UDC (pag. 4).

<sup>520</sup> ASM (pag. 3); CSA (pag. 2); FSN (pag. 8); GDS (pag. 16); MyHappyEnd (pag. 2); swisNot (pag. 5).

<sup>521</sup> AK BS (pag. 10); Bavaab (pag. 2); NKF (pag. 5); UNI BE (pag. 14); UNI BS (pag. 22); UNI GE (pag. 12).

<sup>522</sup> UDC (pag. 4); FSN (pag. 8); swisNot (pag. 5); UNI GE (pag. 12).

<sup>523</sup> SO (pag. 4); VD (pag. 3); AK BS (pag. 16); Bavaab (pag. 3); UNI BS (pag. 23); UNIL (pag. 12); WengerPlattner (pag. 10); Pfäffli (pag. 4).

<sup>524</sup> swisNot (pag. 5).

<sup>525</sup> BL (pag. 3); SH (pag. 3); SO (pag. 4); VD (pag. 3); FSN (pag. 8); Swisnot (pag. 5); Guinand (pag. 3).

<sup>526</sup> UNI BS (pag. 23); UNI GE (pag. 12).

controversie della giurisdizione volontaria, e un processo condotto con procedura sommaria non può essere cumulato con una procedura contenziosa ordinaria o semplificata<sup>527</sup>.

- La soluzione proposta non risolve il problema sollevato della distinzione tra aspetti formali e materiali. Non ha alcuna influenza sulle procedure applicabili e il problema della scelta della procedura permane. Nel Cantone di Zurigo già adesso è un giudice unico presso il Tribunale distrettuale ad essere competente per la vigilanza sull'esecutore testamentario per quanto riguarda le questioni formali relative all'esecuzione del suo mandato. Una volta terminata la procedura di conciliazione, le questioni materiali sono di competenza del Tribunale distrettuale, che decide in procedura semplificata o ordinaria a seconda del valore litigioso<sup>528</sup>.
- Si interferisce senza una ragione valida nella competenza cantonale in materia di procedura e i tribunali saranno caricati di un compito supplementare. Sarebbe opportuno lasciare ai Cantoni, che hanno già un'organizzazione che funziona, la competenza di disciplinare la vigilanza sull'attività dell'esecutore testamentario<sup>529</sup>.
- Il rinvio dell'articolo 518 capoverso 1 CC ai diritti e ai doveri dell'amministratore ufficiale ha lo scopo principale di sottoporre l'esecutore testamentario alla vigilanza di un'autorità. Perderà la sua importanza se sarà adottato l'articolo 518 capoverso 1 AP-CC<sup>530</sup>.

#### Punti in sospeso

- Per tutti i casi di conflitto d'interesse a carico dell'esecutore testamentario dovrebbe essere competente l'autorità di vigilanza nel quadro di una procedura sommaria. È necessaria una procedura rapida e semplice efficace per tutti. La complessità della procedura civile non è adeguata a questo genere di controversie<sup>531</sup>.
- La soluzione che prevede di attribuire la competenza al giudice civile potrebbe essere considerata anche per il rappresentante degli eredi e per l'amministratore della successione<sup>532</sup>.
- Non si dovrebbe più poter accettare tacitamente il mandato di esecutore testamentario. Dovrebbe essere richiesta un'accettazione espressa<sup>533</sup>.
- L'esecutore testamentario dovrebbe avere la possibilità di nominare un esecutore sostitutivo. Il disponente dovrebbe poter demandare a una persona di sua scelta la nomina di un esecutore testamentario, come avviene nel diritto tedesco<sup>534</sup>.
- Sarebbe opportuno precisare nel testo di legge chi informa l'esecutore del suo mandato<sup>535</sup>.
- Per rispondere ai quesiti principali che si pongono nella prassi, il certificato ereditario dovrebbe essere regolamentato in modo più preciso: natura giuridica, competenza, procedura, condizioni, momento, contenuto, forma, rimedi giuridici ecc.<sup>536</sup>.

---

<sup>527</sup> AK BS (pag. 10); UNIL (pag. 9).

<sup>528</sup> NKF (pag. 7); UNI BE (pag. 14); WengerPlattner (pag. 7).

<sup>529</sup> FR (pag. 1); LU (pag. 2); Bavaab (pag. 2); UNI BE (pag. 15); UNI BS (pag. 22).

<sup>530</sup> UNI BE (pag. 15).

<sup>531</sup> AK BS (pag. 12).

<sup>532</sup> FSN (pag. 8).

<sup>533</sup> ZH (pag. 4).

<sup>534</sup> SG (pag. 6); ZH (pag. 4).

<sup>535</sup> LU (pag. 2).

<sup>536</sup> FSN (pag. 8); UNI BS (pag. 23).

## 5.13.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione

### Articolo 517 capoverso 3 AP-CC

- L’attestato dovrebbe essere fornito su richiesta e non d’ufficio<sup>537</sup>.
- Non si specifica se la comunicazione all’esecutore e la redazione dell’attestato sono considerati un compito di vigilanza e quindi di competenza del giudice<sup>538</sup>.
- Nei capoversi 2 e 4 della versione italiana, si propone di sostituire i termini «d’ufficio» con «d’ufficio» ed «esse» con «essi»<sup>539</sup>.

### Articolo 518 capoverso 4 AP-CC

- Non si specifica la procedura applicabile. Nella prassi è determinante che per una procedura contro l’esecutore testamentario non sia richiesto l’accordo di tutti gli interessati<sup>540</sup>.

### Articolo 559 capoverso 1 AP-CC

- Il titolo marginale «Consegna dell’eredità» («*Auslieferung der Erbschaft*», «*Délivrance des biens*») dovrebbe essere sostituito con «Certificato ereditario» («*Erbbescheinigung*», «*Certificat d’héritier*»)<sup>541</sup>.
- Si dovrebbero precisare le condizioni per il rilascio di un certificato ereditario agli eredi legittimi (mancanza di una disposizione a causa di morte che modifica la successione ab intestato, scadenza del termine di rinuncia o accettazione della successione)<sup>542</sup>.
- Se il testamento non viene pubblicato, non vi è una comunicazione agli interessati e nemmeno un momento da cui decorre il termine di un mese. Il testo di legge dovrebbe precisare che in tal caso gli eredi legittimi possono chiedere all’autorità il rilascio di un certificato ereditario<sup>543</sup>.
- La riserva concernente l’accertamento dell’inesistenza crea confusione ed è inutile. Dato che l’azione di riduzione non influisce sulla qualità di erede, non dovrebbe nemmeno essere menzionata<sup>544</sup>.
- Anche l’espressione «che attesta la loro qualità di eredi» («*über ihre Stellung als Erben*», «*attestant de leur qualité d’héritiers*») è inutile<sup>545</sup>.
- La formulazione «sono riconosciuti eredi» («*als Erben anerkannt*») ha dato buoni risultati e dovrebbe essere mantenuta. Il testo francese dovrebbe essere modificato di conseguenza. In tedesco, inoltre, si potrebbe sostituire «*Erbenbescheinigung*» con «*Erben-schein*»<sup>546</sup>.
- La formulazione «i beneficiari di una disposizione anteriore» («*les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne*», «*die aus einer früheren Verfügung Bedachten*») dovrebbe essere sostituita da «gli eredi istituiti nella disposizione o in una disposizione anteriore» («*les héritiers institués dans la disposition ou une disposition plus ancienne*», «*die in einer früheren oder derselben Verfügung eingesetzten Erben*»), conformemente

---

<sup>537</sup> SG (pag. 6).

<sup>538</sup> LU (pag. 2).

<sup>539</sup> TI (pag. 2).

<sup>540</sup> successio (pag. 9).

<sup>541</sup> ZH (pag. 5).

<sup>542</sup> Bavaab (pag. 3).

<sup>543</sup> SG (pag. 7); ZH (pag. 4).

<sup>544</sup> ZH (pag. 4); Bavaab (pag. 3).

<sup>545</sup> ZH (pag. 5).

<sup>546</sup> Pfäffli (pag. 4).

ad una prassi riconosciuta, secondo cui sono interessati soltanto gli eredi istituiti. Potrebbero essere inclusi anche i presunti eredi legittimi<sup>547</sup>.

## 5.14 Amministrazione ufficiale in seguito alla rinuncia all'eredità da parte di un erede oberato

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull'amministrazione ufficiale in seguito alla rinuncia all'eredità da parte di un erede oberato hanno accolto la proposta all'unanimità.

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli un Cantone<sup>548</sup>, un partito politico<sup>549</sup> e nove organizzazioni<sup>550</sup>. Non vi sono opposizioni.

### 5.14.1 In generale

#### Aspetti positivi

- Dal punto di vista del contenuto la proposta è assolutamente corretta e migliora il diritto attuale<sup>551</sup>.

#### Punti in sospeso

- Alla luce degli articoli 220 CC e 290 LEF, bisognerebbe valutare se è opportuno dover agire sia contro il rinunciatario che contro tutte le persone che traggono profitto dalla rinuncia<sup>552</sup>.
- Sarebbe opportuno prevedere che l'onorario del liquidatore debba essere trattato in via prioritaria<sup>553</sup>.

### 5.14.2 Commenti sulla formulazione dell'articolo 578 AP-CC

- Sarebbe necessario chiarire il rapporto tra i convenuti (litisconsorzio facoltativo o necessario)<sup>554</sup>.
- Il diritto successorio non prevede la rinuncia a favore di una persona. Il testo del capoverso 3 dovrebbe essere modificato per tener conto delle conseguenze della rinuncia secondo l'articolo 573 CC<sup>555</sup>.
- Il capoverso 4 risulterebbe più chiaro se contenesse l'espressione «ai fini della sua realizzazione» («*en vue de sa réalisation*», «*im Hinblick auf dessen Verwertung*»)<sup>556</sup>.

---

<sup>547</sup> SG (pag. 7); WengerPlattner (pag. 10).

<sup>548</sup> ZH (pag. 5).

<sup>549</sup> UDC (pag. 4).

<sup>550</sup> AK BS (pag. 17); ASM (pag. 2); CSA (pag. 4); FSN (pag. 9); GDS (pag. 16); swisNot (pag. 6); UNI BS (pag. 24); UNI GE (pag. 12); UNIL (pag. 14).

<sup>551</sup> UDC (pag. 4); AK BS (pag. 17); swisNot (pag. 6); UNI GE (p.12), UNIL (pag. 14).

<sup>552</sup> AK BS (pag. 24).

<sup>553</sup> GE (pag. 2).

<sup>554</sup> ZH (pag. 5); ASM (pag. 2).

<sup>555</sup> SG (pag. 9).

<sup>556</sup> UNI GE (pag. 12).

## 5.15 Testamento audiovisivo urgente

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull'introduzione della forma audiovisiva per il testamento urgente hanno in larga maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli sei Cantoni<sup>557</sup>, due partiti politici<sup>558</sup>, 16 organizzazioni<sup>559</sup> e quattro privati<sup>560</sup>. Sono invece contrari o piuttosto contrari due Cantoni<sup>561</sup> e un partito politico<sup>562</sup>.

### 5.15.1 In generale

#### Aspetti positivi

- È giusto adeguare il testamento urgente alle nuove tecnologie e permettere la trasmissione di un testamento anche in assenza di testimoni<sup>563</sup>.
- Va accolta positivamente la precisazione secondo cui ogni testamento urgente diviene nullo 14 giorni dopo che il testatore si trova in condizione di usare un'altra forma di disporre<sup>564</sup>.

#### Aspetti negativi

- La rinuncia ai due testimoni per il testamento urgente potrebbe facilitare la pressione e gli abusi sul testatore da parte di terzi<sup>565</sup>.
- L'obbligo per l'autorità giudiziaria di stilare un verbale crea lavoro supplementare<sup>566</sup>.
- Questa nuova possibilità potrebbe aumentare il numero di testamenti urgenti e di procedure giudiziarie<sup>567</sup>.

#### Punti in sospeso

- Dal punto di vista tecnico e organizzativo si pongono diversi quesiti: momento della realizzazione del testamento, rischio di falsificazione e di trasmissione, deposito, conservazione dell'originale o di eventuali copie ecc.<sup>568</sup>.
- Ogni mezzo di comunicazione moderno dovrebbe permettere la realizzazione di un testamento urgente, compresa la registrazione audio<sup>569</sup>.
- Sarebbe opportuno ammettere, in linea con la dottrina moderna, che decorso il termine di 14 giorni il testamento urgente può essere impugnato per vizio di forma, ossia annullato da un giudice, ma non si tratta di un caso di nullità completa<sup>570</sup>.

---

<sup>557</sup> SO (pag. 4); SZ (pag. 1); TI (pag. 2); UR (pag. 2); VD (pag. 3); ZH (pag. 4).

<sup>558</sup> PLR (pag. 3); pvl (pag. 3).

<sup>559</sup> AK BS (pag. 9); ASM (pag. 2); CSA (pag. 2); FSN (pag. 9); GDS (pag. 16); JuCH (pag. 6); MyHappyEnd (pag. 2); Pink Cross (pag. 1); successio (pag. 8); swisNot (pag. 6); UNI BS (pag. 25); UNI GE (pag. 12); USAM (pag. 3); USC (pag. 4); USS (pag. 2); VSM (pag. 2).

<sup>560</sup> Achermann (pag. 4); Gysin (pag. 5); Marberger (pag. 6); Sahin (pag. 7).

<sup>561</sup> LU (pag. 3); OW (pag. 2).

<sup>562</sup> UDC (pag. 3).

<sup>563</sup> UR (pag. 2); ZH (pag. 4); pvl (pag. 3); PLR (pag. 3); ASM (pag. 2); FSN (pag. 2); successio (pag. 8); swisNot (pag. 6); UNI BS (pag. 25); VSM (pag. 2).

<sup>564</sup> swisNot (pag. 6); UNI GE (pag. 12).

<sup>565</sup> AG (pag. 2); OW (pag. 2); UDC (pag. 3); AK BS (pag. 9); FSN (pag. 9); JuCH (pag. 6).

<sup>566</sup> LU (pag. 3).

<sup>567</sup> UDC (pag. 3).

<sup>568</sup> GE (pag. 1); LU (pag. 3); OW (pag. 2); Niklaus (pag. 4); UNI BS (pag. 25).

<sup>569</sup> successio (pag. 8).

<sup>570</sup> UNIL (pag. 9).

- La presenza di due testimoni dovrebbe essere richiesta anche per il testamento audiovisivo urgente per poter comprovare che esso corrisponde alla volontà espressa dal testatore ed evitare falsificazioni<sup>571</sup>. Si potrebbe prevedere che i testimoni debbano apparire sul video e assicurare la trasmissione all'autorità.
- Il dispositivo su cui è registrato l'originale di un testamento urgente dovrebbe essere consegnato alle autorità giudiziarie per poter provare eventuali falsificazioni<sup>572</sup>.
- Per il testamento urgente si potrebbe stabilire la competenza del tribunale del luogo di domicilio di uno dei testimoni, in modo da evitare che i testimoni debbano consegnare il testamento nel luogo di domicilio del defunto<sup>573</sup>.
- Il campo di applicazione dell'articolo 520a CC dovrebbe essere ampliato ai testamenti audiovisivi con conseguente modifica del titolo marginale<sup>574</sup>.
- È impossibile sapere se il disponente non era minacciato mentre dichiarava le sue ultime volontà. Si dovrebbe rinunciare al testamento urgente e la gente dovrebbe imparare a redigere il proprio testamento in anticipo in una situazione tranquilla<sup>575</sup>.

## 5.15.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione

### Articolo 506 AP-CC

- Si dovrebbe indicare necessariamente la data, in modo da poter verificare dal punto di vista temporale se al momento del testamento sussistevano veramente circostanze straordinarie. Bisognerebbe inoltre sopprimere l'espressione «se possibile»<sup>576</sup>.
- Si potrebbe rinunciare all'indicazione della data, dovrebbe essere sufficiente il *timecode* della registrazione<sup>577</sup>.
- Si potrebbe rinunciare all'elenco non esaustivo delle circostanze straordinarie a favore di un principio generale, che andrebbe poi precisato dalla giurisprudenza. Il termine «comunicazioni interrotte» («*communications interrompues*», «*Verkehrssperre*») è vago e dovrebbe essere precisato. Per la versione tedesca si propone «*Zusammenbruch des öffentlichen oder des individuellen Verkehrs*» (interruzione delle comunicazioni pubbliche o private)<sup>578</sup>.
- Il capoverso 2 dovrebbe essere completato con i motivi d'incompatibilità previsti per i testimoni e l'ufficiale pubblico in relazione al testamento pubblico<sup>579</sup>.
- Nella versione francese, al capoverso 3 «*circonstance extraordinaire*» dovrebbe essere al plurale<sup>580</sup>.

### Articolo 507 AP-CC

- La redazione di atti pubblici è di competenza degli ufficiali pubblici designati secondo il diritto cantonale. Questi dovrebbero poter redigere anche il verbale relativo a un testamento urgente<sup>581</sup>.

---

<sup>571</sup> USC (pag. 4); USDCR (pag. 2).

<sup>572</sup> AK BS (pag. 9).

<sup>573</sup> LU (pag. 3).

<sup>574</sup> WengerPlattner (p.13).

<sup>575</sup> SVE (pag. 13).

<sup>576</sup> UNI GE (pag. 12); WengerPlattner (pag. 6).

<sup>577</sup> Niklaus (pag. 4).

<sup>578</sup> GE (pag. 1); ZH (pag. 4); Pro Familia (pag. 4); SVE (pag. 12).

<sup>579</sup> WengerPlattner (pag. 6).

<sup>580</sup> UNI GE (pag. 13).

<sup>581</sup> Bavvab (pag. 2); FSN (pag. 9).

- Si dovrebbe precisare che i testimoni devono consegnare personalmente il testamento urgente (orale e audiovisivo), in modo da chiarire i dubbi relativi all'invio postale<sup>582</sup>.
- Nella versione tedesca il termine «*Gerichtsbehörde*» (autorità giudiziaria) è obsoleto e dovrebbe essere sostituito con «*Gericht*» (tribunale)<sup>583</sup>.
- La precisazione «su un supporto ordinario» non è chiara e dovrebbe essere rivista<sup>584</sup>.
- Un ufficiale di grado superiore può sostituire l'autorità giudiziaria soltanto per il deposito o il verbale. La formulazione del capoverso 2 dovrebbe essere rivista<sup>585</sup>.

#### Articolo 508 AP-CC

- Nella versione francese sostituire «*nul*» con «*caduc*»<sup>586</sup>.

### **5.16 Aggiornamento redazionale degli articoli 469, 482, 499 e 503 CC**

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull'aggiornamento redazionale di diversi articoli hanno in larga maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli un Cantone<sup>587</sup>, un partito politico<sup>588</sup> e sette organizzazioni<sup>589</sup>. Sono invece contrarie o piuttosto contrarie due organizzazioni<sup>590</sup>.

#### **5.16.1 In generale**

##### Aspetti positivi

- Le varie modifiche terminologiche sono accolte espressamente in modo positivo, corrispondono alla dottrina e alla prassi attuali e migliorano il diritto in vigore<sup>591</sup>.
- Va accolto positivamente il fatto che per il contratto successorio venga disciplinata la forma da utilizzare per far valere un vizio della volontà del disponente mentre questi è ancora in vita<sup>592</sup>.

##### Aspetti negativi

- All'articolo 469 AP-CC l'avamprogetto ha seguito a torto un parere della dottrina minoritaria. Per codificare la posizione della dottrina maggioritaria sarebbe sufficiente aggiungere che, per il contratto successorio, la revoca deve essere comunicata alla controparte<sup>593</sup>.
- L'articolo 519 capoverso 3 AP-CC complica inutilmente la situazione. Non vi è motivo di assoggettare a una procedura giudiziaria il disponente che desidera svincolarsi da un contratto successorio viziato, mentre per altri contratti è sufficiente dichiarare la propria intenzione di non mantenere il contratto (art. 31 cpv. 1 CO). Si tratta di un formalismo eccessivo che causerà processi inutili<sup>594</sup>.

---

<sup>582</sup> ZH (pag. 4).

<sup>583</sup> SG NV (pag. 3).

<sup>584</sup> UNI GE (pag. 13).

<sup>585</sup> SG NV (pag. 3).

<sup>586</sup> UNI GE (pag. 12).

<sup>587</sup> AG (pag. 2).

<sup>588</sup> UDC (pag. 4).

<sup>589</sup> CSA (pag. 4); FSN (pag. 9); GDS (pag. 16); UNI BS (pag. 25); UNI GE (pag. 13); UNIL (pag. 4; 7; 9). WengerPlattner (pag. 2; 6).

<sup>590</sup> UNI GE (pag. 13); WengerPlattner (pag. 2).

<sup>591</sup> AG (pag. 2); SO (pag. 4); UNI BS (pag. 25); UNI GE (pag. 13); UNIL (pag. 7).

<sup>592</sup> WengerPlattner (pag. 2).

<sup>593</sup> UNI GE (pag. 13).

<sup>594</sup> NKF (pag. 7); UNI GE (pag. 13).

### Punti in sospeso

- Nella prassi ci si chiede se un semplice errore concernente i motivi costituisca un motivo d'annullamento o se l'annullamento sia possibile soltanto alle condizioni dell'articolo 24 CO: in occasione della revisione del diritto successorio si sarebbe potuta chiarire questa questione controversa. Inoltre, si sarebbe potuta affrontare la questione dell'invalidità di una disposizione gravata da un carico illegale o immorale<sup>595</sup>.
- Sarebbe opportuno usare una terminologia identica (nullità o annullamento) in tutto il diritto successorio<sup>596</sup>.
- Si dovrebbero introdurre nuovi criteri di validità per i testamenti<sup>597</sup>.

## **5.16.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione**

### Articolo 469 AP-CC

- Sostituendo l'espressione «sono nulle» con «possono essere impugnate» potrebbe risultare più difficile bloccare un'iscrizione nel registro fondiario. Ciò potrebbe anche far aumentare il numero di procedure giudiziarie<sup>598</sup>.
- L'articolo dovrebbe essere riformulato per introdurre il sospetto di captazione d'eredità come motivo per esaminare d'ufficio la validità della disposizione<sup>599</sup>.

### Articolo 499 AP-CC

- Nella versione tedesca, il termine «*Urkundsperson*» dovrebbe essere sostituito con «*beurkundende Beamte*» come agli articoli 500, 501, 502, 504, 512 e 556<sup>600</sup>.

### Articolo 503 AP-CC

- La cerchia di persone che non possono fungere da testimoni di un testamento pubblico dovrebbe essere allargata alle persone beneficate dall'atto e ai loro parenti prossimi<sup>601</sup>.

### Articolo 519 capoversi 2 e 3 AP-CC

- Il testo non indica chiaramente che il disponente è obbligato ad agire in giudizio per annullare un contratto viziato. Dà l'impressione che chiunque abbia un interesse successorio all'annullamento possa promuovere un'azione di nullità mentre il disponente è ancora in vita. In caso di vizio della volontà, dovrebbe essere precisato il rapporto con l'articolo 469 CC<sup>602</sup>.

## **5.17 Priorità del legatario rispetto ai creditori dell'erede debitore del legato**

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull'attribuzione della priorità al legatario rispetto ai creditori dell'erede debitore del legato hanno in larga maggioranza accolto positivamente la proposta.

---

<sup>595</sup> WengerPlattner (pag. 2).

<sup>596</sup> NKF (pag. 3).

<sup>597</sup> SVE (pag. 7).

<sup>598</sup> Niklaus (pag. 1).

<sup>599</sup> SVE (pag. 7).

<sup>600</sup> WengerPlattner (pag. 13).

<sup>601</sup> LU (pag. 3).

<sup>602</sup> UNI FR (pag. 5).

Sono favorevoli un partito politico<sup>603</sup> e sei organizzazioni<sup>604</sup>. Sono invece contrarie o piuttosto contrarie due organizzazioni<sup>605</sup>.

### 5.17.1 In generale

#### Aspetti positivi

- La proposta di modifica è giusta e metterà fine all'attuale incertezza giuridica in questo ambito<sup>606</sup>.

#### Aspetti negativi

- La soluzione proposta renderebbe più complicata la liquidazione della successione ogni volta che vi sono dei legati, senza che sia nemmeno chiaro se si intendano i diritti sul legato o il debito del legato<sup>607</sup>.
- L'innovazione proposta privilegia i legatari rispetto ai creditori dell'erede e non corrisponde al resto del diritto vigente. I crediti dei legatari dovrebbero essere privilegiati secondo modalità che la legge non definisce da nessuna parte, ossia prevalere sui diritti del creditore dell'erede oppure essere sottratti alla massa fallimentare di quest'ultimo. Ciò pone innumerevoli difficoltà in caso di concorso e in particolare di fallimento: un bene non può non far parte della massa fallimentare per certi creditori e per altri invece sì<sup>608</sup>.
- La portata della disposizione che protegge i legatari contenuta nell'articolo 594 capoverso 2 CC – compensazione pratica del loro eventuale pregiudizio secondo l'articolo 564 CC – è in gran parte ridotta<sup>609</sup>.

#### Punti in sospeso

- È necessaria un'analisi più approfondita, dal momento che questa modifica incide sui diritti dei legatari e dei creditori per quanto riguarda le misure conservative (art. 594 CC), nonché sull'applicazione del principio della confusione dei patrimoni. Sarebbe opportuno analizzare in ogni caso la necessità di un'eventuale revisione della LEF<sup>610</sup>.
- Al capoverso 1 bisognerebbe precisare che il pregiudizio del legatario si applica soltanto finché la successione costituisce ancora un patrimonio separato. Il capoverso 2, riprendendo il testo attuale, dovrebbe prevedere che la parità tra creditori del defunto (e della massa ereditaria) e creditori dell'erede vale anche nei rapporti con i legatari<sup>611</sup>.
- Non bisognerebbe limitare l'applicazione dell'articolo 564 capoverso 2 CC ai casi in cui i diritti dei legatari sono veramente minacciati? La separazione dei patrimoni avrebbe luogo soltanto su richiesta dei legatari. Altrimenti praticamente in tutte le successioni che comprendono un legato bisognerebbe procedere alla complessa separazione dei patrimoni<sup>612</sup>.

---

<sup>603</sup> UDC (pag. 4).

<sup>604</sup> AK BS (pag. 16); CSA (pag. 2; 4); FSN (pag. 9); GDS (pag. 16); swisNot (pag. 7); UNI GE (pag. 14).

<sup>605</sup> UNI FR (pag. 12); UNIL (pag. 13).

<sup>606</sup> AK BS (pag. 16); swisNot (pag. 7); UNI GE (pag. 14).

<sup>607</sup> UNI FR (pag. 12).

<sup>608</sup> UNIL (pag. 13).

<sup>609</sup> UNIL (pag. 13).

<sup>610</sup> UNI BS (pag. 26); UNIL (pag. 13); Baddeley (pag. 21).

<sup>611</sup> UNIL (pag. 13).

<sup>612</sup> UNI FR (pag. 12).

### 5.17.2 Commento sulla formulazione dell'articolo 564 AP-CC

- Si dovrebbe mantenere l'attuale capoverso 2, completandolo con i creditori della successione. Il capoverso 2 dell'avamprogetto diventerebbe il capoverso 3<sup>613</sup>.

### 5.18 Principio del valore venale al momento della divisione

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull'estensione, a tutti i beni disponibili, del principio dell'imputazione al valore venale al momento della divisione hanno in larga maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli sette organizzazioni<sup>614</sup>. È invece piuttosto contraria un'organizzazione<sup>615</sup>.

#### Aspetti positivi

- La parità di trattamento dei beni mobili e immobili è pienamente giustificata ed eviterà disparità ingiustificate. Ciò corrisponde a quanto affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza<sup>616</sup>.

#### Punti in sospeso

- Sarebbe opportuno analizzare se la modifica prevista non amplierebbe in modo indesiderato il campo d'applicazione dell'articolo 618 CC<sup>617</sup>.

### 5.19 Termine abbreviato per la pubblica diffida degli eredi

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull'abbreviazione del termine per la pubblica diffida degli eredi hanno in maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli un Cantone<sup>618</sup>, un partito politico<sup>619</sup> e cinque organizzazioni<sup>620</sup>. Sono invece contrarie due organizzazioni<sup>621</sup>.

#### Aspetti positivi

- La proposta migliorerebbe la situazione attuale, che causa un prolungarsi inutile delle divisioni successorie<sup>622</sup>.

#### Aspetti negativi

- Il termine di sei mesi è troppo breve e utopistico se si considerano le successioni internazionali in cui si richiedono informazioni ad autorità ufficiali o altre situazioni complicate. Sarebbe più adeguato lasciare il termine di 12 mesi<sup>623</sup>.

---

<sup>613</sup> WengerPlattner (pag. 10).

<sup>614</sup> ASM (pag. 3); FSN (pag. 9); CSA (pag. 4); swisNot (pag. 7); UNI BS (pag. 26); UNI GE (pag. 14); UNIL (pag. 14).

<sup>615</sup> UNI BE (pag. 19).

<sup>616</sup> swisNot (pag. 7); UNI BS (pag. 26); UNI GE (pag. 14); UNIL (pag. 14).

<sup>617</sup> UNI BE (pag. 19).

<sup>618</sup> SO (pag. 5).

<sup>619</sup> UDC (pag. 4).

<sup>620</sup> AK BS (pag. 15); FSN (pag. 10); GDS (pag. 16); UNI BS (pag. 27); UNI GE (pag. 14).

<sup>621</sup> CSA (pag. 4); Niklaus (pag. 17).

<sup>622</sup> SO (pag. 5); UNI GE (pag. 14).

<sup>623</sup> CSA (pag. 2); Niklaus (pag. 7); UNIL (pag. 12).

## 5.20 Adeguamento dell'articolo 579 capoverso 2 CC alla modifica dell'articolo 626 capoverso 2

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull'adeguamento dell'articolo 579 capoverso 2 CC hanno in maggioranza respinto la proposta.

Sono favorevoli tre organizzazioni<sup>624</sup>. Sono invece contrari o piuttosto contrari un Cantone<sup>625</sup> e sei organizzazioni<sup>626</sup>.

### 5.20.1 In generale

#### Aspetti positivi

- È giusto adeguare il tenore dell'articolo 579 capoverso 2 a quello dell'articolo 626 capoverso 2 CC<sup>627</sup>.

#### Aspetti negativi

- L'attuale testo di legge è più chiaro<sup>628</sup>.
- In dottrina è controverso se sono soggette a collazione unicamente le liberalità con carattere di dotazione («*Versorgungskollation*») o tutte le liberalità importanti («*Schenkungskollation*»). Tale questione di fondo non è risolta<sup>629</sup>.
- Questa modifica costituisce una limitazione troppo significativa dei diritti dei creditori di una successione di un testatore insolvente oggetto di rinuncia, dal momento che tutte le liberalità che servono come dotazione effettuate nei cinque anni precedenti al decesso sono escluse dall'azione di responsabilità contro il rinunciatario. Non si tratta di un semplice adeguamento, ma di una modifica che va oltre la giurisprudenza del Tribunale federale<sup>630</sup>.
- Poiché si riferisce al tenore degli articoli 629 capoverso 2 e 631 CC, l'articolo 579 capoverso 2 CC non può essere modificato nel senso proposto<sup>631</sup>.

#### Punti in sospeso

- Bisogna far attenzione a non ampliare il campo d'applicazione agli acconti della quota ereditaria<sup>632</sup>.
- Soltanto le spese di educazione e di istruzione dovrebbero essere escluse dall'azione dei creditori. L'espressione «consueto corredo nuziale» («*landesübliche Ausstattung bei der Verheiratung*», «*prestations usuelles d'établissement par mariage*») dovrebbe essere soppressa in quanto superata al giorno d'oggi<sup>633</sup>.
- Le spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo in relazione all'articolo 626 capoverso 2 AP-CC non corrispondono al testo dell'avamprogetto<sup>634</sup>.

---

<sup>624</sup> CSA (pag. 4); FSN (pag. 10); swisNot (pag. 6).

<sup>625</sup> SG (pag. 9).

<sup>626</sup> AK BS (pag. 17); Niklaus (pag. 7); NKF (pag. 8); UNI FR (pag. 12); UNI GE (pag. 14); WengerPlattner (pag. 11).

<sup>627</sup> UNI BS (pag. 27).

<sup>628</sup> AK BS (pag. 17).

<sup>629</sup> UNI BS (pag. 27).

<sup>630</sup> SG (pag. 9); NKF (pag. 8); UNIFR (pag. 12); UNIL (pag. 14).

<sup>631</sup> UNI GE (pag. 14).

<sup>632</sup> WengerPlattner (pag. 11).

<sup>633</sup> NKF (pag. 8).

<sup>634</sup> GDS (pag. 17).

## 5.20.2 Commento sulla formulazione dell'articolo 579 capoverso 2 AP-CC

- Nella versione tedesca il termine «*Ausstattung*» ha causato numerose difficoltà d'interpretazione e dovrebbe essere sostituito con un termine attuale che precisi quali liberalità sono effettivamente interessate. Non si dovrebbe rinunciare a menzionare le spese di educazione e di istruzione<sup>635</sup>.

## 6 Questioni non trattate nell'avamprogetto

Vari partecipanti, oltre ad essersi espressi direttamente sull'avamprogetto, hanno auspicato che la revisione del diritto successorio in corso affrontasse anche le questioni seguenti.

### 6.1.1 Modifica del diritto successorio del coniuge superstite

Per dare una risposta soddisfacente alla nuova realtà sociale rappresentata dalle famiglie ricomposte, il Consiglio federale dovrebbe studiare soluzioni alternative e in particolare l'applicazione ab intestato dell'usufrutto secondo l'articolo 473 CC, la trasformazione della successione del coniuge superstite in un credito legale nei confronti dei figli, la sostituzione della porzione legittima del coniuge superstite con un legato di mantenimento e la creazione di un legame successorio tra il coniuge superstite e i figli<sup>636</sup>.

### 6.1.2 Successione e morte digitale

La revisione del diritto successorio sarebbe una possibilità ideale per valutare se completare il diritto successorio regolamentando i diritti degli eredi sui dati personali e gli accessi digitali del defunto, nonché le conseguenze del suo decesso sulla sua presenza virtuale<sup>637</sup>. Le questioni relative alla successione digitale dovrebbero essere disciplinate da una norma specifica nel diritto successorio. Si dovrebbe in particolare dare agli eredi accesso alla posta elettronica e agli account del defunto nelle reti sociali e disporre che essi hanno l'obbligo di rispettare i diritti della personalità e della proprietà intellettuale dei terzi con cui il defunto era in contatto<sup>638</sup>.

### 6.1.3 Clausole d'arbitrato testamentarie

Sarebbe opportuno regolamentare l'ammissibilità e la validità delle clausole d'arbitrato testamentarie, questione attualmente dibattuta in dottrina<sup>639</sup>. Sussiste un bisogno crescente di far decidere a un tribunale arbitrale le controversie in materia successoria, per ragioni sia di discrezione che di complessità (in particolare questioni di carattere internazionale e fiscale). Pertanto bisognerebbe prevedere nella legge la possibilità che il testatore definisca unilateralmente che eventuali controversie relative alla sua successione siano trattate da un tribunale arbitrale, come avviene ad esempio in Germania, in Austria e nel Liechtenstein<sup>640</sup>.

---

<sup>635</sup> AK BS (pag. 17); Niklaus (pag. 7).

<sup>636</sup> PLR (pag. 2). Queste proposte sono oggetto del postulato 16.3416 Nantermod Philippe «Famiglie ricomposte. Quale soluzione per un moderno diritto successorio ab intestato?» del 9 giugno 2016.

<sup>637</sup> PS (pag. 2). Queste proposte sono oggetto del postulato 14.3782 Schwaab Jean Christophe «Regole per la "morte digitale"» del 24 settembre 2014.

<sup>638</sup> SVE (pagg. 13, 14).

<sup>639</sup> pvl (pag. 4); UNI BS (pag. 30).

<sup>640</sup> Künzle (pagg. 1, 2).

#### **6.1.4 Precisazione relativa ai debiti deducibili dalla successione**

L'articolo 474 capoverso 2 CC prevede che vanno dedotti dall'attivo della successione i debiti, le spese funerarie, di apposizione dei sigilli e d'inventario, e quelle per il mantenimento durante un mese delle persone conviventi col defunto. Sarebbe opportuno valutare quali altri debiti dovrebbero essere dedotti e stabilirli nella legge<sup>641</sup>.

#### **6.1.5 Computo delle liberalità soggette a collazione nella massa ereditaria determinante per il calcolo delle porzioni legittime**

L'articolo 475 CC dovrebbe precisare che la massa ereditaria determinante per il calcolo delle porzioni legittime comprende anche le liberalità soggette a collazione<sup>642</sup>.

#### **6.1.6 Limitazione nel tempo dell'efficacia delle disposizioni a causa di morte**

Sarebbe opportuno modificare l'articolo 481 CC al fine di limitare nel tempo (al massimo 100 anni) l'efficacia delle disposizioni a causa di morte<sup>643</sup>.

#### **6.1.7 Possibilità d'istituire come eredi i figli del proprio coniuge a pari titolo dei figli propri**

I figli del proprio coniuge dovrebbero poter essere istituiti come eredi a pari titolo dei figli propri<sup>644</sup>.

#### **6.1.8 Discendente incapace di discernimento e sostituzione fedecommissaria**

In presenza di un discendente incapace di discernimento senza discendenti né coniuge, il disponente può ordinare una sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza, permettendo all'istituto di amministrare liberamente i beni, di disporne e di restituire al sostituito soltanto la parte che resta della successione (art. 492a CC). Questa norma, che permette di ridurre il valore della porzione legittima di un discendente incapace di discernimento (elemento già criticabile), evidenzia inoltre difetti funzionali. Nel contesto della revisione in corso non si può prescindere da una discussione sul suo mantenimento<sup>645</sup>.

#### **6.1.9 Disposizioni incompatibili con le obbligazioni di un contratto successorio**

L'articolo 494 capoverso 3 CC, che prevede che possono essere contestate le disposizioni a causa di morte e le donazioni incompatibili con le obbligazioni derivanti da un contratto successorio, è praticamente inapplicabile considerata la giurisprudenza molto restrittiva del Tribunale federale. Sarebbe opportuno modificare questo articolo affinché, fatti salvi i regali d'occasione, possano essere impugnate tutte le disposizioni che diminuiscono notevolmente il valore delle obbligazioni derivanti da un contratto successorio<sup>646</sup>.

---

<sup>641</sup> WengerPlattner (pag. 13).

<sup>642</sup> WengerPlattner (pag. 13).

<sup>643</sup> UNIL (pag. 5).

<sup>644</sup> Vonrufs (pag. 1).

<sup>645</sup> UNIL (pagg. 8, 9).

<sup>646</sup> AK BS (pag. 9).

### **6.1.10 Rinuncia a testimoni per il testamento pubblico e il contratto successorio**

L'esigenza di avere due testimoni per il testamento pubblico (art. 499 CC) e il contratto successorio (art. 512 CC) è un onere burocratico che non si giustifica più al giorno d'oggi. Bisognerebbe rinunciarvi<sup>647</sup>.

### **6.1.11 Sgravi della forma olografa per il testamento e il mandato precauzionale**

Sarebbe opportuno rivedere le rigide prescrizioni relative alla forma olografa (art. 505 CC) per permettere alle persone affette da handicap di redigere un testamento o un mandato precauzionale (art. 361 CC) in forma dattiloscritta senza doversi rivolgere a un notaio per confermarne la validità<sup>648</sup>.

### **6.1.12 Il testamento pubblico come forma qualificata di testamento**

Si dovrebbe riflettere sull'utilità e la parità delle prescrizioni di forma per le disposizioni a causa di morte. Sarebbe possibile legare eventuali deroghe alle regole sulle porzioni legittime o sulle quote ereditarie legali al requisito di ricorrere alla forma del testamento pubblico. A tal fine sarebbe necessario definire nel diritto federale i requisiti formali per la forma pubblica e prevedere, ad esempio, che possano partecipare soltanto testimoni qualificati<sup>649</sup>. Anche la procedura per redigere un atto pubblico dovrebbe essere oggetto di una normativa a livello federale<sup>650</sup>.

### **6.1.13 Precisazione della posizione, dei diritti e dei doveri dell'esecutore testamentario**

Bisognerebbe approfittare della revisione dell'articolo 517 CC per disciplinare in modo più preciso (riprendendo nella legge i principi sviluppati dalla giurisprudenza) la posizione, i diritti e i doveri dell'esecutore testamentario, riflettendo anche sulle sue competenze nella divisione<sup>651</sup>.

### **6.1.14 Limitazione dell'onorario degli esecutori testamentari**

L'articolo 517 capoverso 4 AP-CC, che prevede il diritto a un equo compenso per l'esecutore testamentario, dovrebbe essere modificato. Gli onorari legati al risultato o in funzione dell'ammontare della successione (percentuale) dovrebbero essere vietati. Dovrebbero essere limitati a una remunerazione conforme al mercato, in funzione del carico di lavoro determinato dalla complessità dell'attività da svolgere<sup>652</sup>.

---

<sup>647</sup> AG (pag. 2); AR (pag. 3); PLR (pag. 3); Pfäffli (pag. 6).

<sup>648</sup> Ryser (pag. 1).

<sup>649</sup> successio (pag. 12).

<sup>650</sup> UNI ZH (pag. 4).

<sup>651</sup> WengerPlattner (pag. 13).

<sup>652</sup> successio (pag. 9); USC (pag. 2, 4); USDCR (pag. 3).

### **6.1.15 Indicazione della data nelle disposizioni a causa di morte**

Si dovrebbe analizzare l'eventuale ampliamento ai contratti successori e ai testamenti pubblici del campo d'applicazione dell'articolo 520a CC, che fa della data un elemento relativamente necessario per la validità di un testamento olografo<sup>653</sup>.

### **6.1.16 Nuova pubblicazione del testamento anteriore previo annullamento del testamento posteriore**

Una volta che un testamento è annullato dal giudice, sarebbe opportuno procedere a una nuova pubblicazione del testamento anteriore, facendo decorrere un nuovo termine di prescrizione di dieci anni, in modo da evitare che sia già scaduto il termine assoluto di dieci anni dell'azione di nullità previsto dall'articolo 521 CC per impugnare il testamento anteriore. Ciò vale anche per il termine di prescrizione dell'azione di petizione di eredità dell'articolo 600 CC<sup>654</sup>.

### **6.1.17 Definizione delle condizioni d'esercizio dell'eccezione di nullità e di riduzione**

Le condizioni d'esercizio dell'eccezione di nullità e di riduzione degli articoli 521 capoverso 3 e 533 capoverso 3 CC dovrebbero essere definite nella legge, in particolare in presenza di un esecutore testamentario o di un amministratore della successione<sup>655</sup>.

### **6.1.18 Riduzione delle clausole di sostituzione fedecommissaria**

L'articolo 531 CC, che prevede la nullità della clausole di sostituzione fedecommissaria nella misura in cui esse ledono la porzione legittima dell'erede, dovrebbe essere modificato dato che in realtà si tratta di un caso di riduzione per azione costitutiva e non di un caso di nullità<sup>656</sup>.

### **6.1.19 Comunicazione e pubblicazione dei contratti successori e delle convenzioni matrimoniali con effetti sulla successione**

Contrariamente ai testamenti, i contratti successori non sono oggetto di pubblicazione da parte dell'autorità (art. 556 CC). Se un erede viene istituito mediante un contratto successorio, ciò può essere menzionato in un certificato ereditario soltanto se il contratto viene pubblicato. Sarebbe dunque opportuno, a meno che ciò non sia stato escluso nel contratto, che anche i contratti successori siano pubblicati, come pure le convenzioni matrimoniali che contengono disposizioni determinanti per lo scioglimento del regime dei beni<sup>657</sup>. Sarebbe inoltre opportuno esaminare la questione della pubblicazione dei contratti secondo l'articolo 636 CC<sup>658</sup>.

---

<sup>653</sup> UNI BS (pag. 31).

<sup>654</sup> AK BS (pag. 13; 18).

<sup>655</sup> WengerPlattner (pag. 13).

<sup>656</sup> UNIL (pag. 11).

<sup>657</sup> ZH (pag. 6); AK BS (pag. 16); FSN (pag. 10); Pfäffli (pagg. 1–3, 5).

<sup>658</sup> FSN (pag. 10).

### **6.1.20 Prolungamento del termine di pubblicazione dei testamenti**

Il termine di un mese per la pubblicazione dei testamenti da parte dell'autorità è troppo breve nella pratica e non permette agli eredi di essere presenti. Gli articoli 557 e 558 CC dovrebbero essere rivisti<sup>659</sup>.

### **6.1.21 Chiarimento dello statuto giuridico dell'erede virtuale**

Meriterebbe di essere chiarito lo statuto degli eredi legittimari esclusi o dimenticati dal disponente nel suo testamento. La legge non disciplina o non disciplina a sufficienza i loro diritti, in particolare il loro diritto d'informazione e quello all'adozione di provvedimenti cautelari. Il termine di perenzione di un anno, che la giurisprudenza riconosce loro attualmente per agire contro la successione, costituisce un'insidia procedurale<sup>660</sup> e andrebbe modificato.

Gli eredi virtuali dovrebbero ottenere lo statuto di eredi soltanto a condizione che siano in possesso di una sentenza passata in giudicato che attesti la loro azione di riduzione e che provino che non hanno ancora ricevuto (integralmente) la loro porzione legittima, in modo da evitare processi inutili<sup>661</sup>.

### **6.1.22 Prolungamento e decorrenza del termine di rinuncia**

Il termine di tre mesi per rinunciare alla successione (art. 567 cpv. 1 CC) dovrebbe essere prolungato<sup>662</sup>. Sarebbe inoltre opportuno chiarire il momento da cui decorre tale termine, ad esempio con una modifica dell'articolo 568 CC che preveda che tale termine cominci a decorrere soltanto dopo la conclusione di un inventario ufficiale, dal momento che attualmente i diversi tipi d'inventario a livello cantonale suscitano dubbi tra gli eredi<sup>663</sup>.

### **6.1.23 Parte di successione dell'erede rinunciatario**

Secondo il diritto in vigore, in assenza di una disposizione a causa di morte, la parte dell'erede che ha rinunciato all'eredità è devoluta ai suoi eredi come se fosse premorto (art. 572 cpv. 1 CC). Questa regola non viene compresa nella prassi, in quanto sarebbe più logico che tale parte andasse agli eredi che non hanno rinunciato all'eredità. Una soluzione di questo tipo eviterebbe una dispendiosa ricerca degli eredi dell'erede rinunciatario e una serie di rinunce a cascata. Inoltre, impedirebbe ai discendenti di rinunciare a una successione a favore del genitore superstite per renderlo erede unico. Sarebbe opportuno modificare l'articolo in questione in modo che la parte del discendente rinunciatario vada al coniuge o al partner registrato superstite, a meno che anche questi non rinunci<sup>664</sup>.

Anche in presenza di una disposizione a causa di morte, la sorte della parte di successione del rinunciatario risulta problematica. Invece di andare agli eredi istituiti dal defunto, cosa che sembrerebbe corrispondere alla sua volontà ipotetica nel caso in cui non abbia istituito o escluso i suoi eredi legittimi, attualmente tale parte va ai suoi prossimi eredi legittimi (art. 572 cpv. 2 CC). Essa dovrebbe invece andare agli eredi istituiti proporzionalmente alla loro parte<sup>665</sup>.

---

<sup>659</sup> TG (pag. 3).

<sup>660</sup> successio (pag. 13); UNI BS (pag. 27).

<sup>661</sup> FSN (pag. 10).

<sup>662</sup> GE (allegato, pag. 1).

<sup>663</sup> AK BS (pag. 17).

<sup>664</sup> ZH (pagg. 6–7).

<sup>665</sup> ZH (pagg. 7–8).

### **6.1.24 Liquidazione ufficiale in caso di rinuncia da parte di tutti gli eredi istituiti**

In caso di rinuncia alla successione da parte di tutti gli eredi istituiti, di norma rinunciano anche gli eredi legittimi e la successione è liquidata dall'ufficio dei fallimenti (art. 573 cpv. 1 CC). Sarebbe opportuno istituire una regola analoga all'articolo 196 LEF, secondo cui, se tutti gli eredi istituiti rinunciano alla successione, essa viene liquidata dall'ufficio dei fallimenti, a meno che un erede legittimo non dichiari di accettarla<sup>666</sup>.

### **6.1.25 Saldo della liquidazione in seguito a rinuncia**

Il saldo restante dalla liquidazione di una successione oggetto di rinuncia va, una volta pagati i debiti, agli aventi diritto come se non avessero rinunciato (art. 573 cpv. 2 CC). Succede frequentemente che una successione che non è manifestamente oberata sia oggetto di rinuncia e che gli eredi beneficino così, in modo scioccante, delle vantaggiose tariffe ufficiali di una liquidazione da parte dell'ufficio dei fallimenti. Sarebbe pertanto opportuno riflettere su una modifica dell'articolo 573 capoverso 2 CC<sup>667</sup>.

### **6.1.26 Protezione dei creditori e contratto di rinuncia**

I creditori di un erede oberato che rinuncia alla successione al fine di arrecare loro pregiudizio, possono contestare la rinuncia (art. 578 cpv. 1 CC). Sarebbe opportuno esaminare la possibilità di aggiungere la facoltà di contestare anche un contratto di rinuncia alla successione (art. 495 CC)<sup>668</sup>. Sarebbe benvenuta anche l'aggiunta di un capoverso 3 all'articolo 524 CC, che preveda che l'amministrazione del fallimento e i creditori della successione in possesso di un certificato di carenza di beni possano promuovere un'azione di riduzione del contratto di rinuncia<sup>669</sup>.

### **6.1.27 Prolungamento del termine per chiedere il beneficio d'inventario**

Il termine di un mese previsto dall'articolo 580 capoverso 2 CC è troppo breve e dovrebbe essere prolungato ad almeno tre mesi, sempreché non si sia già proceduto a un inventario ufficiale<sup>670</sup>.

### **6.1.28 Soppressione del principio dell'unanimità per le decisioni della comunione ereditaria**

Dovrebbe essere possibile prendere le decisioni con una maggioranza dei due terzi per evitare situazioni di blocco<sup>671</sup>.

---

<sup>666</sup> ZH (pag. 8).

<sup>667</sup> BS (pag. 3); bavaab (pag. 5).

<sup>668</sup> AR (pag. 4).

<sup>669</sup> AK BS (pag. 14).

<sup>670</sup> AK BS (pag. 17).

<sup>671</sup> Solenthaler (pag. 1).

### **6.1.29 Attribuzione all'esecutore testamentario della facoltà di promuovere azioni di petizione d'eredità e di divisione**

La dottrina accoglierebbe con favore se il nuovo diritto attribuisse all'esecutore testamentario la facoltà di promuovere un'azione di petizione d'eredità (art. 598 CC) e di divisione (art. 604 CC), elementi importanti nella pratica<sup>672</sup>.

### **6.1.30 Distinzione tra azione di petizione d'eredità e azioni particolari**

Nella pratica e dal punto di vista dogmatico è a volte molto difficile scegliere tra l'azione di petizione d'eredità, mediante la quale l'erede fa valere i suoi diritti prevalenti a quelli del possessore su una successione o su oggetti alla medesima appartenenti (art. 598 CC) e le azioni particolari a disposizione degli eredi per far valere i loro diritti. La distinzione tra i due strumenti ha conseguenze importanti in particolare nel diritto internazionale privato, in quanto la LDIP<sup>673</sup> si applica alle pretese degli eredi e alle pretese sulla successione (escluse dal campo d'applicazione della Convenzione di Lugano<sup>674</sup> all'art. 1 par. 2), mentre la Convenzione di Lugano si applica se la pretesa patrimoniale di un erede contro terzi non trova fondamento nel diritto successorio, ma la qualità d'erede costituisce un elemento da accertare in via preliminare. Il rapporto tra questi due rimedi giuridici dovrebbe essere chiarito<sup>675</sup>.

### **6.1.31 Nomina da parte dell'autorità di un rappresentante della successione con poteri limitati**

Se non vi è unanimità tra gli eredi e la comunione ereditaria non può quindi agire, un erede può chiedere all'autorità competente di nominare un rappresentante della comunità ereditaria fino al momento della divisione (art. 602 cpv. 3 CC). In numerosi casi sarebbe sufficiente, e utile nella pratica, nominare un rappresentante per un determinato atto amministrativo. L'articolo 602 capoverso 3 CC dovrebbe essere modificato di conseguenza<sup>676</sup>.

### **6.1.32 Conclusioni e termine per l'azione di divisione**

Vista l'incertezza che regna attualmente nella prassi per quanto riguarda le possibili conclusioni dell'azione di divisione (art. 604 CC), sarebbero benvenute delle regole o delle linee guida in materia<sup>677</sup>. Il Codice civile non prevede un termine per l'azione di divisione. Si dovrebbero fissare chiaramente nella legge dei termini per tutte le azioni<sup>678</sup>.

### **6.1.33 Precisazione relativa all'oggetto dell'obbligo di collazione**

Sarebbe opportuno chiarire quali liberalità tra vivi sono soggette all'obbligo di collazione (art. 626 CC)<sup>679</sup>. Bisognerebbe anche esaminare, come condizioni dell'obbligo di collazione, la questione del momento di emissione del decreto di collazione e quella del carattere riconoscibile dell'intenzione di favorire un soggetto con una liberalità<sup>680</sup>.

---

<sup>672</sup> UNI BS (pag. 28).

<sup>673</sup> Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato; RS 291.

<sup>674</sup> Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; RS 0.275.12.

<sup>675</sup> UNI BS (pagg. 29–30).

<sup>676</sup> ZH (pag. 8–9).

<sup>677</sup> UNI BS (pag. 29).

<sup>678</sup> SVE (pag. 15).

<sup>679</sup> bavaab (pag. 4); UNI BS (pag. 31); WengerPlattner (pag. 14).

<sup>680</sup> WengerPlattner (pag. 14).

#### **6.1.34 Debitori dell'obbligo di collazione**

Si dovrebbero chiarire le condizioni dell'obbligo di collazione del coniuge superstite nei confronti dei discendenti (art. 626 cpv. 2 CC)<sup>681</sup>, così come la questione dell'obbligo di collazione degli eredi istituiti<sup>682</sup>.

#### **6.1.35 Coniuge superstite come creditore dell'obbligo di collazione**

La legge dovrebbe precisare se il coniuge superstite possa o meno essere creditore dell'obbligo di collazione nei confronti dei discendenti (art. 626 cpv. 2 CC), dato che la dottrina è divisa su questo tema<sup>683</sup>.

#### **6.1.36 Collazione in caso d'incapacità e di rinuncia**

Si dovrebbe esaminare se estendere ad altri eredi l'obbligo di collazione delle liberalità fatte a eredi che hanno perso tale qualità, obbligo che secondo il testo di legge attuale risulta limitato ai discendenti, anche se tali liberalità non sono loro pervenute (art. 627 cpv. 2 CC)<sup>684</sup>.

#### **6.1.37 Peculiarità dell'azione di collazione**

L'erede soggetto a collazione può scegliere se conferire in natura la cosa ricevuta o imputarne il valore sulla sua quota ereditaria (art. 628 cpv. 1 CC). I dettagli di questo diritto sono controversi in dottrina e il nuovo diritto potrebbe fornire delle precisazioni in particolare sul contenuto delle conclusioni dell'azione di collazione, sulla possibilità di trasferire tale scelta nel caso in cui il debitore non proceda e sulle modalità d'esecuzione della collazione<sup>685</sup>.

#### **6.1.38 Precisazione dell'obbligo di collazione delle spese per l'educazione e l'istruzione dei figli**

Sarebbe opportuno precisare cosa intende il legislatore per spese che eccedono «la misura consueta» e diventano quindi oggetto di un obbligo di collazione ai sensi dell'articolo 631 capoverso 1 CC. Le spese relative a un obbligo legale di mantenimento, ad esempio, dovrebbero essere escluse<sup>686</sup>.

#### **6.1.39 Equo prelevamento per i figli in tenera età o colpiti da infermità**

La regola secondo cui ai figli in tenera età o colpiti da infermità deve essere concesso un equo prelevamento nella divisione (art. 631 cpv. 2 CC) pone notevoli problemi nella pratica. Dato che essi sono di norma protetti dal diritto delle assicurazioni sociali, tale disposizione potrebbe essere abrogata<sup>687</sup>.

---

<sup>681</sup> bavaab (pag. 4); WengerPlattner (pag. 14).

<sup>682</sup> WengerPlattner (pag. 14).

<sup>683</sup> UNI BS (pag. 28); WengerPlattner (pag. 14).

<sup>684</sup> WengerPlattner (pag. 14).

<sup>685</sup> UNI BS (pag. 29).

<sup>686</sup> UNI BS (pag. 28).

<sup>687</sup> AR (pag. 4).

#### **6.1.40 Unione domestica registrata anche per persone dell'altro sesso**

Si potrebbe rivalutare la questione di un'unione domestica registrata anche per i partner dell'altro sesso, piuttosto che demandare al giudice il compito di statuire sui diritti di un convivente di fatto (mentre non lo può fare per un coniuge o un partner registrato)<sup>688</sup>.

#### **6.1.41 Acconto della quota ereditaria e aiuto sociale**

Succede sempre più spesso che persone che trasmettono in vita il loro patrimonio ai loro eredi, poi in età avanzata beneficiano dell'aiuto sociale o delle prestazioni complementari dell'AVS/AI versate dalla collettività pubblica. Sarebbe opportuno creare una base legale di diritto successorio che permetta alla collettività di rivalersi sugli eredi che hanno beneficiato di tali acconti della loro quota ereditaria<sup>689</sup>.

#### **6.1.42 Indennizzo per cure apportate**

La questione dell'indennizzo per le cure apportate da privati a persone che ne necessitano meriterebbe di essere esaminata dal legislatore<sup>690</sup>. Si potrebbe ad esempio ampliare il campo d'applicazione dell'articolo 334 CC, attualmente limitato ai figli e agli abiatici che convivono con la persona interessata<sup>691</sup>.

#### **6.1.43 Allentamento delle regole sulle fondazioni di famiglia o istituzione di un trust di diritto svizzero**

Le restrizioni poste alle fondazioni di famiglia dall'articolo 335 CC sono superate e dovrebbero essere riviste. In tal modo sarebbe possibile evitare la situazione di auto-discriminazione in cui attualmente si trova il diritto svizzero e che spinge molte persone ad aggirare questa regola, costituendo patrimoni separati sotto forma di trust di diritto estero, mentre il costituente, i beneficiari e i beni patrimoniali che li costituiscono sono in Svizzera<sup>692</sup>.

Un'altra soluzione ancora più efficace sarebbe l'istituzione di un patrimonio separato volontario, sul modello del sistema del trust anglosassone, che potrebbe essere regolamentato in tre o quattro articoli<sup>693</sup>.

#### **6.1.44 Rapporto tra trust e pretese legittimarie**

Si dovrebbe chiarire il rapporto tra trust e diritti degli eredi legittimari<sup>694</sup>.

#### **6.1.45 Registro centrale dei testamenti**

Un problema attuale è quello di riuscire a trovare e di conservare i testamenti. Di conseguenza potrebbe forse essere utile conferire ai testamenti conservati in un registro centrale dei testamenti lo stesso valore dei testamenti cartacei<sup>695</sup>.

---

<sup>688</sup> NE (pag. 2).

<sup>689</sup> AG (pagg. 2–3).

<sup>690</sup> AR (pag. 4); bavaab (pag. 5).

<sup>691</sup> AK BS (pag. 9); USC (pag. 5).

<sup>692</sup> UNIL (pag. 3); UNI ZH (pag. 3).

<sup>693</sup> UNIL (pag. 4).

<sup>694</sup> bavaab (pag. 4).

<sup>695</sup> MyHappyEnd (pag. 2).

### **6.1.46 Capacità di discernimento del testatore**

Sarebbe opportuno discutere in dettaglio le problematiche relative alla capacità di discernimento del testatore, in particolare per quanto riguarda le relative prove, per evitare i problemi legati alle disposizioni a causa di morte che favoriscono una persona al massimo o a quelle fatte o modificate all'ultimo minuto o in modo spontaneo. Considerando in particolare l'aumento dell'aspettativa di vita, delle malattie che influiscono sulla capacità di discernimento, della dipendenza da terzi per gestire i propri affari, nonché dell'ampliamento previsto della porzione disponibile, le persone interessate hanno bisogno di una migliore protezione. Tale bisogno potrebbe ad esempio essere soddisfatto rendendo il testamento pubblico una forma particolarmente qualificata di disposizione a causa di morte<sup>696</sup>.

### **6.1.47 Costo dei procedimenti giudiziari e accesso alla giustizia**

Con l'entrata in vigore del Codice di procedura civile (CPC), sono aumentati gli emolumenti e l'anticipo delle spese dei tribunali e si è verificato un trasferimento del rischio d'insolvenza dalla controparte alla parte attrice. Considerato il valore litigioso spesso elevato in materia successoria, questo impedisce in pratica alla classe media di accedere alla giustizia. Sarebbe opportuno riesaminare gli articoli 95 segg. CPC ed eventualmente modificarli a favore della parte che vince<sup>697</sup>.

### **6.1.48 Unificazione dell'organizzazione giudiziaria e della procedura**

Si pone anche la questione dell'opportunità di unificare a livello federale le autorità competenti e la procedura, come nel caso del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti<sup>698</sup>. Inoltre, si dovrebbe esaminare la questione dei rimedi giuridici contro i certificati ereditari e di quelli contro gli esecutori testamentari, come pure di quelle relative alla procedura volontaria in materia successoria<sup>699</sup>.

### **6.1.49 Trasmissione d'impresa per successione**

L'interesse pubblico e privato al mantenimento di un'impresa in caso di decesso del titolare giustificerebbe la creazione di norme specifiche di diritto successorio che facilitino la trasmissione delle imprese.

Una società, un'impresa o una quota di maggioranza in una di esse dovrebbero ottenere lo statuto di oggetti della successione e poter essere integralmente attribuite dal giudice a un successore idoneo, che dovrebbe a sua volta poter far valere una pretesa legale all'attribuzione integrale nel quadro della divisione. Un testatore dovrebbe anche poter attribuire integralmente la propria impresa al successore di sua scelta. In ogni caso sarebbe giustificato un obbligo di collazione nei confronti degli altri eredi.

Norme speciali per la trasmissione delle imprese o per le successioni particolarmente cospicue (o poco cospicue), come nel caso del diritto fondiario rurale o del diritto tedesco, potrebbero, senza bisogno di ricorrere a strumenti di pianificazione complessi, apportare un vantaggio in termini di equità e facilitare una pianificazione individuale inevitabile<sup>700</sup>.

---

<sup>696</sup> successio (pag. 12); UNI BS (pag. 30); UNI ZH (pag. 3).

<sup>697</sup> Network (pag. 2).

<sup>698</sup> UNI BS (pag. 31).

<sup>699</sup> UNI ZH (pag. 4).

<sup>700</sup> VD (pag. 1); successio (pag. 14); UNI BE (pag. 8); UNI ZH (pag. 2).

Si dovrebbe anche rivedere il valore d'imputazione delle imprese nella successione, come pure l'introduzione di termini di pagamento per i debitori della collazione, come prevedono le regole del diritto matrimoniale<sup>701</sup>.

### **6.1.50 Unificazione dell'imposta sulle successioni**

L'assenza di modifiche fiscali in materia successoria limita ampiamente la nuova libertà di disporre consentita dalla riduzione delle porzioni legittime, a causa delle imposte eccessivamente alte prelevate al momento della trasmissione del patrimonio al di fuori della famiglia tradizionale. L'avamprogetto lascia questo problema irrisolto.<sup>702</sup>

Sarebbe opportuno unificare l'imposta sulle successioni a livello federale. Ciò permetterebbe di porre fine alla concorrenza fiscale tra i Cantoni e di ridurre la concentrazione di patrimonio nelle mani della generazione dei pensionati<sup>703</sup>.

Se, nel quadro della revisione in corso, si dovesse migliorare il regime fiscale dei conviventi di fatto, le successioni di persone celibi o nubili e senza figli dovrebbero beneficiare di tali vantaggi nella stessa misura<sup>704</sup>. Nella successione i figli del coniuge non dovrebbero essere tassati più dei figli propri<sup>705</sup>.

### **6.1.51 Armonizzazione fiscale delle trasmissioni d'impresa**

Per raggiungere lo scopo di facilitare la trasmissione delle imprese, sarebbe opportuno armonizzare le disposizioni legali in materia fiscale per le trasmissioni d'impresa a un legatario che non è erede diretto del defunto, in modo che il carico fiscale di quest'ultimo non sia troppo elevato<sup>706</sup>.

### **6.1.52 Revoca di donazioni da parte dei congiunti del donatore**

Le regole sul contratto di donazione dovrebbero essere modificate in modo da attribuire ai congiunti di una persona in stato di debolezza (malata, vittima d'incidente o incapace di discernimento) un diritto di revoca delle donazioni mentre la persona in questione è ancora in vita, al fine di evitare casi di captazione d'eredità. Con una norma specifica, i congiunti dovrebbero inoltre poter agire in modo semplice contro gli atti di favoritismo a vantaggio di persone che, in realtà, dovrebbero proteggere la persona interessata secondo il diritto in materia di protezione degli adulti<sup>707</sup>.

### **6.1.53 Diritto transitorio**

Bisognerebbe imperativamente prevedere che le disposizioni a causa di morte formulate prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto siano trattate secondo il vecchio diritto, come è previsto in materia di convenzione matrimoniale, per evitare di dover riesaminare, ed eventualmente modificare, le disposizioni a causa di morte formulate prima dell'entrata in vigore<sup>708</sup>. La mancanza di disposizioni transitorie viola il principio della certezza del diritto. Le nuove disposizioni

---

<sup>701</sup> ZH (pag. 2); successio (pag. 14).

<sup>702</sup> UNI GE (pag. 6); Baddeley (pag. 7).

<sup>703</sup> GDS (pag. 3).

<sup>704</sup> Pro Single (pag. 2).

<sup>705</sup> Vonrufs (pag. 1).

<sup>706</sup> FER (pag. 2).

<sup>707</sup> SVE (pag. 17).

<sup>708</sup> OW (pag. 2); bavaab (pag. 4).

dovrebbero disciplinare la validità e l'effetto delle disposizioni a causa di morte formulate prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, il rapporto tra il nuovo legato di mantenimento e disposizioni a causa di morte preesistenti, e la validità e l'effetto delle convenzioni matrimoniali, concluse prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, con attribuzione del beneficio dell'unione coniugale in presenza soltanto di figli in comune (presupponendo che l'attribuzione sia un negozio giuridico tra vivi)<sup>709</sup>.

#### **6.1.54 Altri elementi da esaminare**

- Gli eredi dovrebbero avere la possibilità di riscuotere un affitto da parte dei coeredi che utilizzano un bene immobile facente parte della successione prima della divisione<sup>710</sup>.
- Gli eredi dovrebbero poter domandare l'annullamento di un matrimonio contratto dal defunto incapace di discernimento o contro la sua volontà. L'articolo 108 capoverso 2 CC dovrebbe essere modificato di conseguenza<sup>711</sup>.
- Nel caso in cui sia stato favorito il coniuge superstite o il partner registrato, essi dovrebbero essere obbligati a investire il patrimonio acquisito per successione separatamente dal loro patrimonio personale, in modo che il primo non ricada nella loro successione, ma torni direttamente ai figli del defunto<sup>712</sup>.
- Sarebbe opportuno fissare in una disposizione il momento in cui la divisione successoria è terminata<sup>713</sup>.

## **7 Accesso ai pareri**

Secondo l'articolo 9 della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (RS 172.061), il pubblico ha accesso alla documentazione e, una volta scaduto il termine per rispondere, ai pareri pervenuti, nonché al rapporto sui risultati della consultazione dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Questi documenti sono pubblicati in forma elettronica. I pareri possono essere consultati anche presso l'Ufficio federale di giustizia.

---

<sup>709</sup> FSN (pag. 11); UNI BE (pag. 20).

<sup>710</sup> SVE (pag. 6).

<sup>711</sup> SVE (pag. 17).

<sup>712</sup> SVE (pag. 6).

<sup>713</sup> SVE (pag. 16).

**Elenco dei partecipanti che hanno presentato un parere**  
**Verzeichnis der Eingaben**  
**Liste des organismes ayant répondu**

**Kantone / Cantons / Cantoni**

<b>AG</b>	Argovia / Aargau / Argovie
<b>AI</b>	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
<b>AR</b>	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
<b>BE</b>	Berna / Bern / Berne
<b>BL</b>	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
<b>BS</b>	Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
<b>FR</b>	Friburgo / Freiburg / Fribourg
<b>GE</b>	Ginevra / Genf / Genève
<b>GL</b>	Glarona / Glarus / Glaris
<b>GR</b>	Grigioni / Graubünden / Grisons
<b>JU</b>	Giura / Jura
<b>LU</b>	Lucerna / Luzern / Lucerne
<b>NE</b>	Neuchâtel / Neuenburg
<b>NW</b>	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
<b>OW</b>	Obvaldo/ Obwalden / Obwald
<b>SG</b>	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
<b>SH</b>	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
<b>SO</b>	Soletta / Solothurn / Soleure
<b>TG</b>	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
<b>TI</b>	Ticino / Tessin
<b>UR</b>	Uri
<b>VD</b>	Vaud / Waadt
<b>VS</b>	Vallese / Wallis / Valais
<b>ZG</b>	Zugo / Zug / Zoug

## Partiti politici / Parteien / Partis politiques

<b>PBD</b>	Partito borghese democratico PBD Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD
<b>PLR</b>	Partito liberale-radical.I Liberali PLR Freisinnig-Demokratische Partei.Die Liberalen FDP Parti radical-démocratique.Les Libéraux-Radicaux PLR
<b>PPD</b>	Partito Popolare Democratico PPD Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti Démocrate-Chrétien PDC
<b>PS</b>	Partito Socialista Svizzero PS Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Parti Socialiste Suisse PS
<b>pvl</b>	Verdi liberali pvl Grünliberale Partei glp Parti vert'libéral pvl
<b>UDC</b>	Unione Democratica di Centro UDC Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC

## Organizzazioni interessate e privati / Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et particuliers

<b>Achermann</b>	Mirjam Achermann
<b>AK BS</b>	Advokatenkammer Basel, Fachgruppe Güter- und Erbrecht
<b>ASA</b>	Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA Schweizerischer Versicherungsverband SVV Association Suisse d'Assurances ASA Swiss Insurance Association
<b>ASIP</b>	Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza Schweizerischer Pensionskassenverband Association suisse des Institutions de prévoyance
<b>ASM</b>	Associazione svizzera dei magistrati ASM Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire ASM Associazion svizra dals derschadeRS ASD
<b>Baddeley</b>	Margareta Baddeley, Université de Genève
<b>bavaab</b>	Bernischer Anwaltsverband Association des avocats bernois
<b>Benevol</b>	Benevol Schweiz
<b>COFF</b>	Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari COFF Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF Commission fédérale de coordination pour les questions familiales COFF

<b>CP</b>	Centre patronal
<b>CSA</b>	Consiglio svizzero degli anziani CSA Schweizerischer Seniorenrat SSR Conseil suisse des aînés CSA
<b>CSP</b>	Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini CSP Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten SKG La Conférence Suisse des Délégué-e-s à l’Egalité entre Femmes et Hommes CSDE
<b>DPS</b>	Donne protestanti in Svizzera DPS Evangelische Frauen Schweiz EFS Femmes Protestantes en Suisse FPS
<b>economiesuisse</b>	Federazione delle imprese svizzere Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Swiss Business Federation
<b>FER</b>	Fédération des Entreprises Romandes
<b>Forum PMI</b>	Forum PMI KMU-Forum Forum PME
<b>FSN</b>	Federazione Svizzera dei Notai FSN Schweizerischer Notarenverband SNV Fédération Suisse des Notaires FSN Federaziun Svizra dals NotaRS FSN
<b>FZ ZH</b>	Frauenzentrale Zürich
<b>Guinand</b>	Jean Guinand, Neuchâtel
<b>Guth</b>	Isabel Guth, Luzern
<b>Gysin</b>	Thomas Gysin, Zürich
<b>hotelleriesuisse</b>	hotelleriesuisse Swiss Hotel Association
<b>GDS</b>	Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri GDS Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz DJS Juristes démocratiques de Suisse JDS Giuristas e Giurists Democratics SvizzeRS GDS
<b>JuCH</b>	Giuriste Svizzera Juristinnen Schweiz Femmes Juristes Suisse Giuristas Svizra Women LawyeRS Switzerland
<b>Künzle</b>	Hans Rainer Künzle, Rechtsanwalt, Binz
<b>Lauterbach</b>	Linda Lauterbach, Luzern
<b>Marberger</b>	Lea Marberger, Luzern
<b>MyHappyEnd</b>	
<b>Network</b>	
<b>Niklaus</b>	Niklaus Rechtsanwälte, Dübendorf
<b>NK BS</b>	Notariatskammer Basel-Stadt

<b>NKF</b>	Niederer Kraft & Frey, Zürich
<b>OdA GE</b>	Ordre des avocats de Genève
<b>Pfäffli</b>	Roland Pfäffli, Notar, Thun
<b>Pink Cross</b>	Federazione svizzera dei gay Schweizer Dachverband der Schwulen Fédération suisse des gays Federaziun svizra dals gays Swiss Gay Federation
<b>Pro Familia</b>	Associazione dirigente delle organizzazioni di famiglie in Svizzera Dachverband der Familienorganisationen in der Schweiz Association faitière des organisations familiales de Suisse
<b>Pro Single</b>	Pro Single Schweiz Interessengemeinschaft der Alleinstehenden
<b>Relève PME</b>	
<b>Ryser</b>	Simon Ryser, Bern
<b>SAGW</b>	Accademia svizzera di scienze umane e sociali Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften Académie suisse des sciences humaines et sociales Academia svizra da ciencias humanas e sociales Swiss Academy of Humanities and Social Sciences
<b>Sahin</b>	Elen Sahin, Luzern
<b>Schuler</b>	Joseph Schuler, Rechtsanwalt, Schuler Renggli, Advokatur & Notariat, Zug
<b>SDRCA</b>	Società svizzera di diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni SDRCA Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht SGHVR Société suisse du droit de la responsabilité civile et des assurances SDRCA
<b>SG NV</b>	St. Gallischer Notarenverband
<b>SKF</b>	Unione svizzera delle donne cattoliche Schweizerischer Katholischer Frauenbund Ligue suisse de femmes catholiques Uniun svizra de las dunnas catolicas
<b>Solenthaler</b>	Friedrich Solenthaler, Canada
<b>SSIC</b>	Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC Schweizerischer Baumeisterverband SBV Société Suisse des EntrepreneuRS SSE Societad Svizra dals Impressaris-ConstructuRS SSIC
<b>successio</b>	Verein Successio
<b>SVE</b>	Associazione Svizzera contro la caccia all'eredità Schweizerische Vereinigung gegen Erbschleicherei Association Suisse contre la captation d'héritage Swiss Association against legacy hunting

<b>swisNot</b>	La rete notarile svizzera Das Schweizerische notarielle Netzwerk Le réseau notarial suisse The Swiss network of notaries
<b>UNI BE</b>	Università di Berna
<b>UNI BS</b>	Università di Basilea
<b>UNI FR</b>	Università di Friburgo
<b>UNI GE</b>	Università di Ginevra
<b>UNI NE</b>	Università di Neuchâtel
<b>UNI ZH</b>	Università di Zurigo
<b>UNIL</b>	Università di Losanna
<b>Unternährer</b>	Nora Unternährer
<b>USAM</b>	Unione svizzera delle arti e mestieri USAM Schweizerischer Gewerbeverband SGV Union suisse des arts et métiERS USAM
<b>USC</b>	Unione Svizzera dei Contadini USC Schweizer Bauernverband SBV Union Suisse des Paysans USP
<b>USDCR</b>	Unione svizzera delle donne contadine e rurali USDCR Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF Uniun da las puras svizras UPS
<b>USS</b>	Unione sindacale svizzera USS Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB Union syndicale suisse USS
<b>Vonrufs</b>	Walter Vonrufs, Stäfa
<b>VPAG</b>	Vereinigung der Privaten Aktiengesellschaften Association des sociétés anonymes privées The Swiss Association of Privately Held Companies
<b>VSM</b>	Verband Schweizer Medien
<b>VVS</b>	Verein Vorsorge Schweiz
<b>Waldmann Petitpierre</b>	Waldmann Petitpierre, Rechtsanwälte & Notare, Basel
<b>WengerPlattner</b>	Wenger Plattner, Rechtsanwälte Steuerberater Notare, Küsnacht

**Rinuncia a un parere / Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation à une prise de position**

<b>HES-SO</b>	Fachhochschule Westschweiz Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland
<b>NW</b>	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
<b>UCS</b>	Unione delle città svizzere UCS Schweizerischer Städteverband SSV Union des villes suisses UVS
<b>ZFH</b>	Zürcher Fachhochschule ZFH